



**Nn. 2111 e 2112-A**

**ALLEGATO 2-II**

**TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

PER I

**DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)

**ALLEGATO 2-II**

**ORDINI DEL GIORNO**

*esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione al disegno di legge di bilancio  
ed al disegno di legge di stabilità, con indicazione del relativo  
esito procedurale*

## **INDICE**

### **ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

Disegno di legge di stabilità . . . . . *Pag.* 3

### **ORDINI DEL GIORNO RESPINTI DALLA COMMISSIONE O RITIRATI DAI PRESENTATORI**

Disegno di legge di stabilità . . . . . *Pag.* 231

**ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO  
O APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

**G/2111/1/5**

DI BIAGIO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

premessi che:

il disegno di legge di Stabilità 2016 in esame interviene, all'articolo 3, per introdurre disposizioni in materia di IVA e accise, rettificando disposizioni previste nelle precedenti manovre finanziarie;

in materia di IVA, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – ha previsto una integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disponendo l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative del settore energetico, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA;

l'applicazione del sopracitato meccanismo rende, di fatto, le società soggette a tale disciplina «strutturalmente» a credito d'IVA in quanto a loro volta esse, invece, pagano i propri acquisti di beni e di servizi al lordo dell'IVA. L'impatto di tale fenomeno sui comparti operativi coinvolti assume profili molto differenti in funzione della specifica tipologia produttiva, dove intervengono dinamiche diverse – nel rapporto tra spese e fatturato complessivo – a seconda degli ambiti operativi di riferimento;

se, infatti, relativamente a settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente quando si scende nell'ambito della produzione di energia e da biomasse e da bioliquidi;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi, infatti, è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato. In una tale situazione, la possibilità di acquisire le liquidazioni dei crediti IVA maturati rappresenta un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17, comma 6, lettera *d-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese nelle fattispecie di cui all'articolo, 8 comma 1, del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

---

### G/2111/3/5

DONNO, BUCCARELLA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);

premessi che:

l'articolo 4, del disegno di legge in esame, interviene sulla disciplina dell'IMU, con particolare riferimento ai terreni agricoli;

in particolare, il comma 3 chiarisce che l'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993;

detta circolare reca l'individuazione dei comuni e montani o collinari, in cui dunque opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli;

considerato che:

da più parti si sono espresse forti critiche circa il metodo di classificazione dei comuni adottato dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

nel corso del dibattito presso la 6a Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato approvato l'ordine del giorno G/1749/3/6 che impegna il Governo «al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale di statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti da IMU, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni»;

a tutt'oggi questo impegno non risulta rispettato;

impegna il Governo:

a dare finalmente attuazione all'impegno di cui all'ordine del giorno G/1749/3/6.

---

#### **G/2111/4/5**

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 4 del presente provvedimento prevede una riforma della tassazione locale immobiliare: in particolare i commi 1-3 intervengono sull'IMU, tra l'altro ampliando le agevolazioni per i terreni agricoli;

i commi 4 e 5 prevedono l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale; viene disposta un'aliquota ridotta per gli immobili - merce ed estesa l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero - IVIE;

considerato che:

le misure sopra evidenziate avrebbero dovuto essere precedute da una seria riforma del catasto;

il governo non ha però emanato il decreto, il cui termine è già scaduto, che avrebbe dovuto definire i valori catastali in attuazione della Delega Fiscale, Legge 11 marzo 2014, n. 23;

se il decreto non fosse stato bloccato, il primo luglio 2015 sarebbe dovuto partire il campionamento degli immobili, con termine nel giugno

2016. Le funzioni statistiche per dare i valori agli immobili avrebbero dovuto essere completate entro il giugno 2018;

come evidenziato in audizione dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'attuale sistema catastale presenta notevoli carenze: «al 31 agosto scorso su un totale di circa 61 milioni di unità immobiliari dei gruppi catastali ordinari ("A", "B" e "C"), 57,4 milioni sono le unità con planimetria; circa 3 milioni non risultano possedere la correlata planimetria; e per circa 0,3 milioni di unità con planimetria non è possibile calcolare la superficie. In definitiva, sul totale di circa 61 milioni di unità immobiliari censite nei gruppi "A", "B" e "C", il 5,4 per cento circa, pari a 3,3 milioni di unità, risulta priva di superficie»;

tenuto conto che:

la progressività delle imposte è sancita dal dettato costituzionale;

impegna il Governo:

ad attuare con urgenza una revisione completa della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.

---

### **G/2111/5/5**

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

l'articolo 4, comma 4, lettera c), dispone un'agevolazione in materia di TASI nei confronti dei cosiddetti «beni merce», ovvero prevede che «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento». Così formulata la norma non introduce alcuna distinzione tra immobili già realizzati e quelli cantierabili, senza individuare dunque una precisa fattispecie normativa che sia volta alla premialità di politiche avverse allo sfruttamento del suolo;

considerato che:

già in data 24 ottobre 2013, durante la discussione del disegno di legge n. 1107 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni di trattamenti pensionistici», il Governo accolse con parere favorevole l'ordine del giorno G2.100 del Sen. Vacciano, precedentemente accolto in Commissione Finanze, con il quale lo stesso esecutivo si impegnava ad adottare ogni iniziativa necessaria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare si impegnava ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della predetta legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che conservasse tale destinazione e gli immobili non fossero in ogni caso locati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a scoraggiare il consumo del suolo ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di TASI rivolte ai soli edifici costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

---

### **G/2111/6/5**

NUGNES, MORONESE

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016

premesso che:

nel disegno di legge di stabilità 2016 sono presenti numerosi interventi di modifica della disciplina fiscale vigente, in particolare riferiti: alle clausole di salvaguardia; all'assetto della tassazione immobiliare, intervenendo sull'IMU, sulla TASI, nonché sul regime fiscale relativo ai terreni agricoli; ai macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti imbullonati) alla rendita catastale e, quindi, alle imposte immobiliari. Viene abrogata l'Imposta Municipale Secondaria – IMUS. Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre per gli immobili non esentati i comuni possono aumentare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille;

l'articolo 5, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni volte a ridurre l'Imposta sul reddito delle società – IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e



agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione;

viene modificato altresì il regime IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. L'articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;

l'articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'articolo 8 prevede la modifica del regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale;

l'articolo 45 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, raddoppiando l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

l'articolo 47, commi da 1 a 10, abrogando le norme sul regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, assoggetta gli stessi agli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si prevede inoltre un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce infine che le produzioni agroenergetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA. L'articolo 47, comma 11, ripristina l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di *pellet*, innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

valutato altresì che la tabella A della legge di stabilità 2016 reca per il Ministero dell'economia e delle finanze un accantonamento pari a circa 34,579 milioni di euro per il 2016 ed a circa 84.334 milioni di euro nel 2017 e 104,334 milioni di euro dal 2018. Tra le finalizzazioni dei fondi speciali di parte corrente, indicate nella relazione al disegno di legge, viene specificato che verranno usati per interventi in campo ambientale «per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (AS.1676/AC.2093);

considerato che:

si apprende da uno studio della Confederazione generale italiana artigianato (Cgia) di Mestre che solo l'1 per cento delle imposte ambientali pagate dai cittadini e dalle imprese italiane allo Stato e agli Enti locali è destinato alla protezione dell'ambiente, mentre il restante 99 per cento va a coprire altre voci di spesa;

stando all'ultimo dato disponibile, dei 43,88 miliardi di euro di gettito incassato nel 2011 dall'applicazione delle cosiddette imposte «ecologiche» sull'energia, sui trasporti e sulle attività inquinanti, solo 448 milioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale;

le tre sezioni su cui insistono le imposte «verdi» sono: energia, trasporti ed inquinamento. In particolare, in riferimento:

- al settore energetico: la sovrimposta di confine sul gpl, la sovrimposta di confine sugli oli minerali, l'imposta sugli oli minerali e derivati, l'imposta sui gas incondensabili, l'imposta sull'energia elettrica, l'imposta sul gas metano, l'imposta consumi di carbone;

- all'area trasporti: il pubblico registro automobilistico (pra), l'imposta sulle assicurazioni rc auto, le tasse automobilistiche a carico delle imprese, le tasse automobilistiche a carico delle famiglie;

- alle attività inquinanti: il tributo speciale discarica; la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo, il tributo provinciale per la tutela ambientale l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

in materia energetica il rapporto OCSE 2015 ha confrontato i diversi sistemi di tassazione sul consumo di energia in circa 41 Paesi che impiegano ben l'80 per cento dell'energia prodotta sul pianeta. Dallo studio è emerso non soltanto che la tassazione sull'energia risulta disallineata rispetto alle politiche sull'impatto ambientale dell'energia ma anche che i governi non utilizzano la tassazione come strumento per frenare le conseguenze ambientali di consumo di energia. Questo approccio è controproducente sia in termini di gettito erariale sia in termini di politiche di contenimento delle emissioni di gas serra, principali responsabili dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento atmosferico. Per l'Ocse, le imposte sul consumo di energia costituiscono un segnale di politica trasparente e sono uno degli strumenti più efficaci che i governi hanno a disposizione per ridurre gli effetti collaterali negativi del consumo di energia;

al fine di sostenere la finalità per cui queste imposte vengono stabilite è necessario che esse, o almeno la parte di esse fissata quale corrispettivo dei costi ambientali, sia raccolta separatamente in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vincolandone il reimpiego ad attività di tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi;

questa misura si inserisce in una necessaria riforma della fiscalità ambientale già prevista all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, e non ancora attuata; che tenga in debito conto i costi indiretti generati dalle attività inquinanti e sia finalizzata anche a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili;

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo Unico Ambiente nel quale far confluire tutte le somme derivanti dai differenti tributi a carattere ambientale attualmente vigenti, ivi compresa la quota parte del FUG (fondo unico giustizia) di provenienza ambientale, anche al fine di istituire un sistema di imposizione "di scopo" il cui gettito venga utilizzato per finalità ambientali ovvero di tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute e di messa in sicurezza del territorio.

---

### **G/2111/8/5**

DONNO, BUCCARELLA

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);

premesso che:

l'articolo 5, comma 6, del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore delle cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi;

considerato che:

dal 2002, la produttività del settore della pesca si è quasi dimezzata, il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40 per cento a fronte di una riduzione della flotta del 30 per cento, i ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese, e il deficit della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno;

la parte più colpita del settore è certamente quella delle piccole aziende di pesca professionale le quali, per le loro dimensioni, maggiormente faticano a trovare canali di finanziamento per le proprie attività;

sempre più marinerie italiane si stanno convertendo alle attività di pescaturismo offrendo vere e proprie escursioni a bordo di navi guidate da pescatori veterani, attività che costituiscono un importante valore economico aggiunto sia per le località di mare che a livello economico e lavorativo;

appare imprescindibile porre in essere quanti più strumenti possibile al fine di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo di una realtà economica così importante;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative concrete finalizzate a fornire agevolazioni nell'accesso a forme di microcredito per le piccole aziende della pesca professionale e per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e delle connesse attività di ittiturismo.

---

### **G/2111/9/5**

GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),

premessi che:

il provvedimento reca diverse agevolazioni per le imprese, anche per quelle di minori dimensioni;

per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, della legge n. 9 del 2014 (cosiddetto «Destinazione Italia») consente l'accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare a: acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale; sviluppo di soluzioni di *e-commerce*; connettività a banda larga e ultra larga; formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology*: ICT) del personale delle piccole e medie imprese;

i commi 2 e 3 dell'articolo 6 intervengono sulle modalità attuative dell'erogazione del contributo. In particolare, il comma 2 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dello sviluppo economico, l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. Tali risorse sono re-

cuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima;

al comma 2 viene altresì previsto che le risorse possono essere rinvenute anche dalla pianificazione nazionale per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale. Il comma 3 prevede inoltre che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti lo schema *standard* di bando e le modalità di erogazione dei contributi;

alla data odierna, il decreto interministeriale di cui al comma 2 non risulta ancora emanato;

considerato che:

le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dal decreto-legge «Destinazione Italia»;

accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli dei voucher e del credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;

il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione», in cui si afferma che: «la quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni»;

senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente i provvedimenti attuativi necessari all'operatività dei *voucher* da destinare all'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale e allo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, connettività a banda larga e ultra larga, formazione qualificata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

**G/2111/10/5**

MAURO MARIA MARINO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame dispone che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, emani un decreto attuativo della stessa che stabilisca tra le altre cose «termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all'erario dei canoni, (...) per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma»;

impegna il Governo,

a coinvolgere nel processo di elaborazione del decreto attuativo anche l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia in considerazione dei molteplici profili che tale decreto dovrà regolare prevedendo, inoltre, un tavolo di confronto tecnico tra tutti i Ministeri e le Autorità coinvolte nella predisposizione del decreto stesso, le principali Associazioni dei fornitori di energia, le Associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento (ABI e AIIIP) e Poste Italiane.

**G/2111/11/5**

MALAN, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame della legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad aggiornare il bilancio della RAI ai principi contabili dell'economia digitale, anche tenendo conto del valore della comunità degli abbonati.

**G/2111/12/5**

LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame fissa la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015, e introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone, ovvero la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone;

si prevede che per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avvenga previo distinto addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, non imponibile a fini fiscali emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica;

il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989;

il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri, modalità per il riversamento all'erario e per le conseguenze di eventuali ritorni anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo e le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico che verrà adottato, il regime relativo alle utenze di natura non residenziale, non disciplinato dal presente articolo;

ad assicurare l'assoluta separazione del canone RAI rispetto agli altri elementi della bolletta elettrica, al fine di evitare un aumento della sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza della stessa;

a precisare che il regime sanzionatorio legato all'accertamento di situazioni di evasione del canone non incide sull'utenza elettrica;

a valutare la compatibilità dell'acquisizione all'erario della quota eventualmente eccedente l'attuale gettito con la natura di canone e tassa di concessione governativa di quanto dovuto per la RAI.

### **G/2111/13/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che,

l'articolo 10 della manovra finanziaria in commento fissa la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015;

si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica; nella cui fattura sarà addebitato il canone;

la relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa e I.V.A.;

considerato che:

le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale. Impiegano oltre 20.000 addetti e con la loro capillare presenza sul territorio svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico di informazione che, dando visibilità alle iniziative territoriali, si affianca a quello svolto dalla Rai e che non riceve, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;

il particolare ruolo di «utilità pubblica» svolto dalle tv e dalle radio locali, con la promozione di nuovi modelli di sviluppo legati alla valorizzazione del territorio, al turismo, alla capacità produttiva delle piccole e medie attività imprenditoriali, dovrebbe essere sostenuto ed incentivato;

l'attuale disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale risulta insufficiente a coprire i costi sostenuti dal settore che da tempo sta subendo la forte crisi del mercato pubblicitario;

impegna il Governo:

a valutare la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale, per il servizio pubblico svolto nell'ambito



territoriale, finanziato tramite una quota del canone di abbonamento della concessionaria pubblica e con particolare attenzione alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superino i cinquecentomila euro;

a valutare l'adozione di provvedimenti volti a stabilire parametri restrittivi per usufruire dei finanziamenti suddetti e a garantire che questi siano destinati esclusivamente ad emittenti radiotelevisive che svolgono la loro attività di informazione impiegando un numero minimo di addetti e nel totale rispetto delle norme sul lavoro.

---

### **G/2111/14/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pagamento del canone Rai, previsti dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti, ad oggi sono oltre il 40 per cento le famiglie italiane che non pagano il canone, con un tasso di evasione che supera l'80 per cento in regioni come la Calabria, Sicilia e Campania;

all'articolo 10 del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante addebito sulle fatture di utenza per la fornitura di energia;

la situazione di crisi economica degli ultimi anni ha aggravato su molte famiglie carichi economici tali da mettere in dubbio il pagamento delle utenze stesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di abbonamento RAI.

---

**G/2111/16/5**

BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

nel disegno di legge di stabilità al comma 1 dell'articolo 11 si stabilisce, in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua;

considerato che:

secondo i dati ufficiali, peraltro aggiornati al 2012, i minori collocati fuori dalle famiglie d'origine sono complessivamente 29.309, di cui 14.781 affidati a case o strutture d'accoglienza. La spesa sostenuta dallo Stato per la promozione della crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine ammonta a circa 250.000 euro;

tale cospicuo investimento risulta però disperso, non essendo presente, allo stato attuale, alcun tipo di meccanismo che garantisca al minore, una volta raggiunta la maggiore età, l'inserimento sociale e l'inizio di un percorso lavorativo che gli consenta di raggiungere l'autonomia materiale cui ogni essere umano ha diritto;

considerato inoltre che:

in sede di esame dei decreti attuativi del *Jobs Act* da parte delle commissioni lavoro di Camera e Senato, in riferimento specifico all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro» è stata inserita nei rispettivi pareri la raccomandazione di prevedere misure specifiche finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e la crescita autonoma dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, di fatto maggiormente esposti all'esclusione sociale e all'indigenza economica;

impegna il Governo:

a dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, valutando l'opportunità di prevedere un'estensione del-

l'esonero contributivo previsto nel comma 1 dell'articolo 11 della legge di stabilità anche a quelle nuove assunzioni che rappresentino nello specifico l'inserimento lavorativo per giovani provenienti da comunità di tipo familiare.

---

**G/2111/17/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) ad uno sgravio contributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo);

con l'introduzione degli sgravi contributivi sopracitati, previsti dalla Legge di stabilità 2015, viene confermata, tuttavia, la soppressione di quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come da circolare esplicativa dell'INPS n. 17 del 29 gennaio 2015;

l'articolo 11 della manovra finanziaria oggi in esame prevede, per il settore privato, la proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, seppure nella misura ridotta di 3.250 euro annui per 24 mesi. Lo sgravio consiste nell'esonero del versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nel limite suddetto su base annua. Anche per il settore agricolo viene previsto il beneficio di cui sopra con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche di tale settore;

considerato che:

la legge n. 407 del 1990, in tema di agevolazioni alle nuove assunzioni, aveva introdotto incentivi all'occupazione, nello specifico per le imprese situate nel Meridione (ivi comprese quelle artigiane), a favore dei datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo. L'incentivo aveva misura pari alla riduzione del 100 per

cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione;

l'incentivo, disciplinato dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, riguardava anche le imprese situate nel Centro Nord ove, però, il «bonus» triennale veniva limitato allo sgravio del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

successivamente, con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, venivano apportate importanti modifiche, in *pejus*, alla normativa dedicata ai lavoratori di cui alla legge n. 407 del 1990. In particolare, oggetto delle modifiche, era proprio l'articolo 8, comma 9, della suddetta normativa. Nella sostanza, veniva operato un cambiamento significativo per sostenere ed incentivare gli imprenditori all'assunzione di personale, in qualsiasi condizione venisse a trovarsi la loro azienda, così ripercuotendosi in maniera negativa sui lavoratori. Ed invero, fino all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, non era prevista, infatti, la possibilità di usufruire della Legge n. 407 del 1990, nel caso in cui, sempre nei precedenti sei mesi all'assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della norma il datore avesse licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova. Allo scopo di evitare un abuso della normativa, l'ammissione agli sgravi contributivi non era ammessa neanche nel caso in cui il datore avesse ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o nel caso in cui si fosse risolto un contratto a tempo determinato. Con le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, invece, l'unico caso in cui il datore di lavoro non può avvalersi delle agevolazioni contributive è quello in cui i dipendenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale;

rilevato che:

già la riforma Fornero si è rivelata uno strumento di penalizzazione in quanto, a conti fatti, per l'ennesima volta è stata approvata una legge che ha prodotto obiettivi nettamente diversi da quelli prefissati e dichiarati e che non ha tenuto in debita considerazione la reale situazione del nostro Paese e delle sue micro realtà;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Occorre, pertanto, nell'attesa che il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, come delineato nelle ultime riforme, assuma contenuti reali e fin quando l'assegno individuale di ricollocazione non divenga effettivamente esigibile e spendibile, innalzare il tasso di occupazione soprattutto nell'Italia Meridionale;

è noto come, ad oggi, il ruolo e i livelli di utilizzo dei servizi per il lavoro, così come i Centri per l'impiego, pur rappresentando una componente necessaria per una vera riforma del lavoro, siano del tutto marginali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di reinserire gli incentivi, disciplinati dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 al fine di ridurre il tasso di disoccupazione del Paese.

---

**G/2111/18/5**

BIANCONI, GUALDANI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

nell'attuale contesto socioeconomico, l'Italia si trova ad affrontare il problema della razionalizzazione della spesa pubblica tentando anche di non ridurre la fruizione del *welfare*; i nuovi e maggiori rischi che derivano dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle spese sanitarie e dalla maggiore mobilità e flessibilità del mercato del lavoro rischiano così di lasciare scoperti i bisogni di miglioramento delle aspettative dei servizi per quelle categorie più deboli come gli anziani, i minori, i disabili;

nella situazione di crisi economica attuale il lavoratore dipendente vede erodersi costantemente il potere d'acquisto del suo salario a causa della forte pressione fiscale senza per contro vedere un aumento dei servizi di cui poter usufruire per far fronte alle necessità della conciliazione tra lavoro e famiglia;

l'articolo 12 del disegno di legge potenzia il regime fiscale che riguarda le somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti e mira ad incentivare il più possibile lo sviluppo di un «secondo *welfare*» o «*welfare* aziendale»;

il comma 6 dell'articolo citato rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità attuative del nuovo regime tributario;

impegna il Governo a:

prevedere delle norme attuative in grado di stimolare la diffusione di accordi territoriali ed aziendali, anche e soprattutto per quelle piccole e medie imprese per le quali è più difficile attuare forme di *welfare* integrativo senza sostenere ingenti costi amministrativi;

creare un sistema che, grazie anche all'uso dei voucher, consenta di allargare l'utilizzo degli incentivi per le imprese che vogliono attuare misure di *welfare* aziendale, ma per la dimensione aziendale (piccole e medie imprese) e il limitato numero di dipendenti non hanno la possibilità di creare servizi strutturati.

### **G/2111/19/5**

AMATI, PEZZOPANE, VALENTINI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

considerato che:

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro;

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani e la transizione verso l'autonomia con l'avviamento al lavoro;

considerato altresì che:

con riferimento all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*), a conclusione dell'esame degli schemi dei decreti attuativi del *Jobs Act* da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei rispettivi pareri è stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, misure per promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

valutare l'opportunità di estendere l'esonero contributivo previsto dall'articolo 11 del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (A.S. 2111), anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l'inserimento lavorativo dei giovani di cui al presente Ordine del Giorno.

---

**G/2111/20/5**

BLUNDO, SERRA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

al comma 5 dell'articolo 16 è stabilito che, per ciò che concerne il comparto Scuola, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

il recente piano di assunzioni previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetto «Buona Scuola»), sta tuttavia, sotto numerosi aspetti, deludendo le aspettative;

considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedeva per l'anno scolastico 2015-2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

nei limiti dei posti disponibili di cui al comma 95, la predetta legge n. 107 del 2015 stabiliva che sono assunti a tempo indeterminato i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti e cattedre, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento del personale docente sulla base dell'aggiornamento delle stesse avvenuto per il triennio 2014-2017. Tale piano assunzionale si sviluppa secondo modalità e scadenze temporali specificate nell'Articolo 1, comma 98, del testo della «Buona Scuola»;

all'articolo 1, comma 106, della «Buona Scuola» si stabilisce inoltre che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al

decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016-2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge», escludendo di fatto dal piano straordinario di assunzioni del Governo i docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché quelli di III fascia non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE), oggetto del piano di cui sopra;

ritenuto che:

il piano di assunzioni del Governo ha soddisfatto le speranze iniziali, quando l'intenzione era addirittura quella di assumere 150.000 precari. Una cifra che si è ulteriormente assottigliata con la fase B delle assunzioni, laddove numerose cattedre per l'immissione in ruolo sono rimaste scoperte per la mancanza di candidati nelle graduatorie a esaurimento e di merito, registrando solo 10.000 assunzioni a fronte delle 16.210 fissate dal MIUR e facendo complessivamente perdere, considerando anche le fasi precedenti, circa 10.000 posti. Ancor più complicata si sta rivelando, da ultimo, la fase delle assunzioni legate al potenziamento scolastico, per le quali - sulla base delle richieste comunicate dai collegi dei docenti di tutte le scuole italiane ai rispettivi uffici scolastici - sembra che vi siano circa 49.000 candidati a fronte delle 55.000 cattedre da assegnare;

considerato inoltre che:

questi ultimi dati rendono ancor più incomprensibile la scelta del Governo di non aprire le graduatorie a esaurimento (GAE) ai circa 100.000 insegnanti abilitati in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, TFA, PAS o diploma di scienza della formazione primaria: un'operazione che avrebbe scongiurato la notevole dispersione delle cattedre destinate al ruolo e contribuito a risolvere l'annoso problema del reclutamento del personale docente potendo contare non solo sui vincitori dei concorsi, ma anche su tutti coloro che hanno ottenuto l'abilitazione con la frequentazione di Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi (TFA e TFA speciale) e percorsi abilitanti speciali (PAS);

per alcune fra le categorie di docenti testé specificate, ad esempio i diplomati magistrali, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1089/2015 dell'11 marzo 2015 ha accolto in via cautelare le istanze presentate da un gruppo di ricorrenti, ordinando la loro immissione nelle Graduatorie permanenti provinciali a esaurimento. Inoltre, su successivi analoghi ricorsi il Consiglio di Stato ha confermato la sua posizione (e in data 30 luglio 2015 con decreto n. 03382/2015 REG.PROV.CAU.), imponendo alle Amministrazioni regionali e provinciali che non avessero ancora provveduto all'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie permanenti provinciali a esaurimento di farlo il più velocemente possibile;



impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa corrente derivanti dalla incompleta attivazione del piano assunzionale previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (cosiddetta «Buona Scuola»), all'assunzione dei docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché di quelli di III fascia d'istituto che, pur non essendo abilitati, risultano essere in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, ai fini del riconoscimento e valorizzazione del loro titolo di studio, degli anni di servizio prestati, dei titoli scientifici e specializzazioni conseguite, in un'ottica di equità, trasparenza e democrazia.

---

### **G/2111/21/5**

BLUNDO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premesso che:

al comma 1 dell'articolo 16 della Legge di Stabilità si fa espressamente riferimento all'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato;

considerato che:

i vigili discontinui o volontari sono quei vigili del fuoco ex ausiliari che hanno effettuato il servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, oppure risultano iscritti nei quadri provinciali discontinui dopo il superamento di un corso della durata di 120 ore presso le strutture periferiche del Corpo. Questi lavoratori, effettuando mediamente da 20 a 160 giorni di servizio attivo l'anno, hanno maturato un elevato grado di competenza tecnica e vengono giornalmente impiegati in tutte le sedi operative, lavorando sempre in prima linea con i colleghi permanenti e contribuendo di fatto a tamponare la fortissima carenza di organico del Corpo, senza che venga loro commisurato un giusto riconoscimento economico;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità 2007), ha incomprensibilmente stabilizzato il personale giovane senza servizio di leva nei vigili del fuoco e con soli 120 giorni di richiamo nei cinque anni precedenti, lasciando al palo ragazzi e ragazze che avevano alle spalle fino a 500 giorni di servizio attivo e che, dopo il danno la beffa, non potevano più partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco perché oltre l'età massima di 37 anni;

considerato inoltre che:

una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che nonostante una costante giurisprudenza stabilisca che il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all'età, nulla consente di affermare che l'obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento dei Corpi di polizia sia raggiunto dal mantenimento di un simile limite per l'accesso ai concorsi pubblici, e nulla dimostra che le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad una fascia predeterminata d'età;

ritenuto che:

nei confronti dei vigili del fuoco discontinui sia commessa una palese discriminazione di trattamento, alla quale bisogna necessariamente porre rimedio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio 2015-2019 e senza limiti di età, al fine di garantire piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

---

### **G/2111/23/5**

SERRA, BLUNDO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'annosa vicenda inerente i concorsi per dirigenti scolastici banditi in diverse Regioni d'Italia ha suscitato dubbi e perplessità in ordine alla sussistenza di trasparenza nelle procedure adottate, che hanno portato ai numerosi ricorsi giurisdizionali di questi anni. Si pensi, ad esempio, al concorso bandito nel 2011 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), che aveva portato, circa un anno fa, alla nomina di nuovi presidi nella regione Lombardia;

a seguito di una serie di irregolarità, sia in primo grado sia in sede di gravame innanzi al Consiglio di Stato, è stata acclarata l'irregolarità delle procedure, tanto che le stesse venivano parzialmente annullate, in

quanto le buste contenenti i nominativi dei candidati non erano idonee a garantire l'anonimato;

il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza dei ricorsi, riscontrava, nei fatti, la mancanza o carenza della diligenza nell'espletamento delle procedure. Di recente, una nuova sentenza del tribunale amministrativo nell'accogliere alcuni ricorsi presentati dai candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori della prima tornata concorsuale, successivamente non ammessi in sede di ricorrezione, contestava la nomina del presidente della commissione di concorso e di un componente della sotto-commissione, argomentando che, nel caso di specie, non sarebbero stati interpellati i professionisti nel numero e con i requisiti previsti per legge. Difatti, si era optato per l'assegnazione dell'incarico a un dirigente tecnico in quiescenza;

considerato che;

vi sono coloro che chiedono l'annullamento della procedura concorsuale, contrapposti a chi preferirebbe che venga apprestata una soluzione tampone al fine di non arrecare un forte disagio alle centinaia di scuole lombarde dirette dai nuovi presidi;

considerato inoltre che:

interventi risolutivi fondati su una «sanatoria» non sono in linea con quanto enunciato dall'articolo 97 della Carta costituzionale: una soluzione di tal fatta rappresenta, infatti, una deroga al principio del pubblico concorso. Deroga che in tal senso appare come violazione di una pronuncia giurisdizionale, oltre che inosservanza degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

com'è noto la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere contenuta nell'alveo del massimo rigore, ovvero tale soluzione deve essere adottata solo ed esclusivamente in quei casi in cui le deroghe possano considerarsi funzionali all'attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione e qualora ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Corte costituzionale, sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009);

impegna il Governo:

a garantire per il futuro maggiore sicurezza e trasparenza nell'espletamento delle procedure concorsuali, al fine di dare reale attuazione al disposto di cui all'articolo 97 della Costituzione.

**G/2111/24/5**

SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

le disposizioni normative in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e al pagamento dell'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pongono una serie di problemi in ordine alle convenzioni e contratti di ricerca stipulati dalle Università italiane con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) o privati;

accade sovente, infatti, che le Università ricevano uno o più finanziamenti da parte di soggetti terzi (pubblici o privati) al fine di svolgere attività di ricerca. In tali casi sorge il problema dell'obbligo di registrazione, in misura proporzionale al valore dell'atto da registrare (di norma pari a un valore del 3 per cento) delle somme percepite dall'ente in ragione delle convenzioni e dei contratti *de quibus*; ciò accade anche nei casi nei quali l'attività svolta abbia carattere genuinamente istituzionale e di interesse pubblico e non commerciale;

considerato che:

occorre valutare l'opportunità e l'importanza per le Università di svolgere attività di consulenza e di ricerca a favore di enti terzi con carattere privatistico e lucrativo, che, pur non assumendo diretto e precipuo fine pubblico istituzionale, rappresenta, comunque, uno strumento di reperimento di fondi da destinare allo scopo primario, la ricerca;

l'attuale mancata equiparazione delle Università alle Amministrazioni dello Stato, ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro, rappresenta un ostacolo che incide negativamente sulle potenzialità delle convenzioni di ricerca e, indirettamente, sulla possibilità di reperire risorse per la ricerca;

per tali ragioni, appare ragionevole apprestare un intervento normativo che vada a incidere su tale problematica, al fine di agevolare e promuovere la ricerca scientifica, vero motore economico del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad adottare interventi a carattere normativo al fine di prevedere apposite agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro per quanto riguarda le convenzioni e i contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni stipulate dalle Uni-

versità con altri enti pubblici (come Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) e con enti Privati (come Associazioni e aziende);

ad agire nelle opportune sedi istituzionali europee per aggiornare e revisionare la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, affinché sia possibile ottenere l'esenzione dall'IVA per le medesime convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni stipulate dalle Università con altri enti pubblici e con enti Privati.

### **G/2111/25/5**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessò che:

– il mondo accademico italiano è da tempo mobilitato in difesa del sistema italiano dell'Alta Formazione Pubblica e del Diritto allo Studio. Da molti Senati Accademici viene lanciato l'allarme secondo cui, senza nuovi finanziamenti, tutto il sistema dell'Alta formazione pubblica in Italia è a rischio e si richiedono certezze e prospettive;

– sempre più voci dal mondo accademico esprimono un profondo senso di disagio per l'insufficienza degli stanziamenti del Governo per il finanziamento dell'Università, della ricerca, del diritto allo studio e la frustrazione del personale per il protrarsi del blocco di contratti e scatti stipendiali dal 2010;

– nel corso della riunione del Senato Accademico dell'Università di Cagliari, il Rettore ha spiegato che «Se il Fondo di Finanziamento ordinario delle Università italiane non viene reintegrato con nuove risorse tutto il sistema dell'alta formazione pubblica in Italia è a rischio. I criteri imposti dal Ministero sono particolarmente iniqui per le Università di Regioni su cui gravano problemi economici e condizionamenti geografici, come l'insularità. Servono certezze e prospettive: non temiamo di essere valutati, come già avviene da anni, ma chiediamo criteri trasparenti. La Conferenza dei Rettori italiani chiede il rispetto per la dignità della nostra professione di ricercatori universitari»;

– nella mozione approvata dal Senato Accademico dell'Università di Cagliari vengono richiamati numeri preoccupanti: a causa del blocco del *turn over*, come nel resto d'Italia anche a Cagliari il numero dei docenti è diminuito del 20 per cento negli ultimi sette anni, quello del personale tecnico amministrativo del 16.95 per cento. Il drastico e progressivo ridimensionamento del finanziamento pubblico al sistema della ricerca e dell'alta formazione rischia di rendere impossibile ogni seria pianificazione;

impegna il Governo:

– a prevedere già nella presente legge di stabilità:

a) un incremento stabile del Fondo per il finanziamento ordinario al fine di consentire il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni e non limitato al biennio 2016-2017;

b) un incremento delle risorse finanziarie in favore delle borse di studio per studenti capaci e meritevoli;

c) la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, con il rinnovo dei contratti del personale tecnico amministrativo.

---

### G/2111/27/5 (testo 2)

DIVINA

Il Senato,

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

valutato l'intervento di cui al comma 2, dell'articolo 19, relativamente al cosiddetto «invecchiamento attivo», che prevede, solo per i dipendenti del settore privato, un *part-time* agevolato dopo il compimento del 63° anno di età;

ritenuta la norma di efficacia limitata rispetto alla finalità di creare un'uscita flessibile dal mondo del lavoro, sia con riguardo alle imprese, per le quali due *part-time* - dovendo coprire le restanti ore con nuove assunzioni - rappresentano un costo aggiuntivo rispetto ad un unico rapporto di lavoro e sia per gli stessi lavoratori, che già ultrasessantenni dovrebbero comunque continuare a prestare attività lavorativa,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, anche attraverso tavoli di concertazione con le associazioni di rappresentanza per verificare la disponibilità delle imprese, di verificare percorsi di uscita graduale dal lavoro mediante integrazioni al reddito attraverso versamenti contributivi a carico delle imprese stesse oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.

---

**G/2111/28/5**

CATALFO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessi che:

l'articolo 20 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di ammortizzatori sociali;

considerato che:

l'INPS, con circolare 83 del 27 aprile 2015, ha fornito istruzioni operative illustrando i criteri di erogazione della indennità DIS-COLL. La circolare nel definire i destinatari del nuovo trattamento riprende il testo normativo (art. 15 decreto legislativo n. 22 del 2015) chiarendo che l'indennità «è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ( ... )». La norma quindi individua una platea ampia includendo tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia riconducibile, per le proprie caratteristiche, alla collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto di collaborazione è contraddistinto da assenza di un vincolo di subordinazione; prestazione resa a favore di un committente; rapporto unitario e continuativo; nessun impiego di mezzi organizzati dal collaboratore; retribuzione periodica prestabilita;

gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio svolgono attività di ricerca nelle Università e negli Enti di Ricerca con forme contrattuali perfettamente sovrapponibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il loro rapporto è infatti caratterizzato dall'assenza di un vincolo di subordinazione, hanno come committenti Università ed Enti di Ricerca con i quali hanno un rapporto esclusivo, non organizzano e non predispongono da soli i propri mezzi di lavoro ma sono coordinati dai rispettivi committenti pur mantenendo forme di autonomia professionale;

per quanto riguarda gli Assegni di Ricerca la nota MIUR del 12 Marzo 1998, successiva alla legge n. 449 del 1997 istitutiva di tale fattispecie poi modificata dalla legge n. 240 del 2010, individua come caratteristiche proprie dell'Assegno di Ricerca: «1. carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente; 2. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto; 3. svolgimento in con-

dizione di autonomia nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato»;

si tratta, con tutta evidenza, di caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa così come richiamato all'articolo 409 del Codice di procedura civile e definite dalla Giurisprudenza prevalente (Cass. 21 febbraio 1998, n. 1897; Cass. 19 aprile 2002, n. 5968; Cass. 27 agosto 2003, n. 12573; Cass. 6 maggio 2004 n. 8598; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23897 ... ecc);

in linea con tale evidenza gli stessi contratti di assegno di ricerca recano in molti casi la dicitura «Tale contratto è da intendersi come contratto di collaborazione coordinata e continuativa» o «a progetto»;

i titolari di assegno di ricerca sono inoltre tenuti al versamento contributivo presso la Gestione Separata dell'INPS con un'aliquota previdenziale pari nel 2015 al 30,72 per cento, uguale a quella prevista per collaboratori coordinati e continuativi e a progetto;

il dottorato di ricerca, istituito nel 1982 e recentemente modificato con il DM 45/2013 e le «linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato» (Nota MIUR 24 marzo 2014, protocollo 436), pur essendo considerato nel nostro ordinamento il terzo grado dell'istruzione, si configura come un sorta di contratto a causa mista nel quale rileva l'aspetto ibrido della formazione e del lavoro. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto di applicare al dottorato di ricerca svolto in azienda il contratto di apprendistato di alta formazione, contratto di tipo subordinato che da luogo all'indennità di disoccupazione NASPI;

i dottorandi, inoltre, quando vincitori della borsa di studio, sono tenuti al versamento contributivo presso la Gestione separata INPS, con la stessa aliquota previdenziale prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto;

infine si richiama il dettato della Carta Europea dei Ricercatori, approvata con Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 che sollecita l'equità di trattamento anche previdenziale e di prestazioni sociali per tutti i ricercatori, compresi coloro che sono nella fase iniziale della propria carriera: «I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia, e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro *status* giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.»;

ad oggi i soggetti impegnati con assegno di ricerca censiti dal Cinea (Atenei Statali e non Statali) risultano 14.682, cui sono da aggiungere circa 4000 che lavorano con gli Enti di Ricerca. I dottorandi (Atenei Statali, non statali, telematici) ammontano a circa 33.500 unità secondo i dati del MIUR. Nel corso del 2015, i dottorandi che conseguiranno il ti-



tolo di dottore di ricerca (prevalentemente appartenenti al 28° ciclo) saranno circa 8.500;

questi soggetti, pur rappresentando circa la metà del personale della ricerca presente nei nostri Atenei a causa delle limitazioni poste al *turn-over* e del progressivo taglio di fondi all'Università ammontano a meno di 55.000 persone. Di questi oltre la metà, ovvero i dottorandi, sono impegnati in un ciclo triennale; gli altri hanno contratti di durata variabile superiori all'annualità;

quando la legge ha previsto l'esclusione dalla DIS-COLL di talune figure, lo ha fatto in modo esplicito. Ogni eventuale altra esclusione, comunque motivata da una presunta *ratio legis*, cede il passo di fronte ad una interpretazione letterale chiaramente omnicomprensiva (articolo 12 delle preleggi al codice civile); in effetti l'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta in via primaria sul significato lessicale che, se chiaro ed univoco, non consente l'utilizzazione di altre vie di ricerca (Cass. s.u. n. 4000 del 1982; Cass. n. 6907 del 1988; v. anche n. 11359 del 1993, secondo cui quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa; infine cass. n. 5128 del 2001);

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative sul piano normativo al fine di riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL e dei relativi benefici di cui al decreto legislativo, 4 marzo 2015, n. 22, anche in favore dei titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 310.

### **G/2111/29/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», premesso che:

l'Anagrafe dell'edilizia scolastica è stata istituita attraverso la Legge dell'11 gennaio 1996, n. 23, al fine di consentire la creazione di un *database* in grado di fornire dati chiari sulle condizioni degli edifici scolastici del nostro Paese;

l'Anagrafe costituisce, insieme all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, una mappa del rischio necessaria alla programmazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole;

a causa di persistenti criticità ed inefficienze, tuttavia, questo fondamentale strumento non ha mai visto la luce e, a diciannove anni di distanza, non è possibile ancora rintracciare informazioni sui luoghi in cui milioni di bambini ed adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo, e dove lavorano milioni di cittadini;

il TAR del Lazio (in seguito ad un ricorso dell'associazione Cittadinanzattiva, con la sentenza n. 03014/2014) e il Consiglio di Stato (Ordinanza del 1 agosto 2014) hanno disposto per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'obbligo di pubblicare in modo trasparente i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, un settore in cui, tra l'altro, confluiscono finanziamenti statali;

a seguito di alcuni eventi drammatici avvenuti negli ultimi mesi in molti istituti (tra cui si ricorda il crollo verificatosi il 13 aprile scorso in una scuola di Ostuni), il Sottosegretario del MIUR Davide Faraone aveva dichiarato che l'Anagrafe sarebbe stata presentata e resa pubblica il 22 aprile 2015, sottolineando come «I cittadini devono sapere dove portano i loro bambini, gli insegnanti devono sapere in che scuole entrano» (articolo del Sole24ore *online* del 15 aprile 2015) o, ancora, come «Per decidere è necessario conoscere. Avere i dati è un passaggio fondamentale per pianificare le azioni e gli investimenti e per intervenire in modo più puntuale e mirato»;

la pubblicazione dell'Anagrafe è stata, tuttavia, nuovamente rinviata, addebitando la responsabilità alla mancanza dei dati concernenti sei Regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise);

l'eventuale inefficienza di tali enti non sembra giustificare, tuttavia, un ennesimo ritardo in tal senso, anche considerando che l'articolo 21 del presente disegno di legge basa in gran parte la riprogrammazione dei finanziamenti in materia sui dati provenienti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

il commento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini in merito allo stato degli edifici scolastici del nostro paese che, a suo avviso, versano in condizioni «così così» (articolo del Corriere della Sera *online* «Anagrafe scolastica *flop*, nuovo rinvio: mancano i dati di sei regioni» del 22 aprile 2015) non è certamente rassicurante sul grado di preparazione ed informazione del Governo in relazione ad un tema tanto fondamentale,

impegna il Governo:

a presentare e pubblicare in tempi brevi e certi i dati raccolti nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, anche se non completi, in modo da renderli di agevole lettura e comprensione, essendo configurabile come necessaria e impellente la consapevolezza collettiva circa la qualità degli edifici scolastici in cui vive, sviluppa la propria personalità e lavora una parte consistente dei cittadini italiani.

**G/2111/30/5**

LIUZZI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessi che:

all'articolo 21 sono previsti interventi al fine di riconoscere alle erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito o di imposta del 65 per cento della somma elargita;

il settore dei beni culturali è una leva importante dell'economia nazionale capace di produrre occupazione e con essa stabilità sociale;

l'intervento previsto nel disegno di legge, benché sia importante nell'assegnare, attraverso le misure agevolative previste, un ruolo di responsabilità e compartecipazione al sostegno del sistema dei beni e delle attività culturali italiano da parte dei soggetti privati, andrebbe accompagnato anche da misure fiscali che possano interessare la generalità dei cittadini e delle imprese che non si avvarranno delle misure previste in quanto privi delle disponibilità finanziarie per effettuare erogazioni liberali a sostegno della cultura;

tra le misure fiscali di immediata applicazione vi è senza dubbio la riduzione dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il sistema dei beni e delle attività culturali del nostro Paese;

parallelamente a quanto al precedente periodo andrebbero rafforzate le politiche di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano anche rafforzando le misure di contrasto al traffico illecito delle opere d'arte attraverso misure atte a favorire l'emersione delle economie sommerse e volte ad incentivare l'iniziativa privata, contribuendo a favorire lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a ridurre l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il sistema dei beni e delle attività culturali del nostro Paese.

**G/2111/31/5**

VALENTINI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessso che:

le botteghe, i mercati storici e gli antichi mestieri rappresentano un patrimonio della Repubblica, da tutelare e valorizzare nonché da sostenere, nel rispetto delle competenze regionali,

impegna il Governo:

a sostenere l'inclusione tra i beni culturali, meritevoli di tutela de:

a) le botteghe, i mercati e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

a favorire una revisione della disciplina relativa al settore del commercio, che escluda dalle attività sottoposte alla libera iniziativa economica privata gli esercizi commerciali, artigianali, i mercati e i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale o che siano testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica ovvero che costituiscono beni culturali, meritevoli di tutela.

**G/2111/32/5**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premesso che:

l'articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura;

l'ambiziosa finalità perseguita da Expo 2015, attraverso la grande vetrina universale di Milano, è stata anche quella di promuovere la cultura italiana attraverso l'arte. Tra i vari progetti sostenuti vi è stato anche quelli di esporre, ogni mese, un capolavoro pittorico quale simbolo universale della nostra identità storica e culturale, da Il bacio di Francesco Hayez a L'ultima cena di Leonardo da Vinci;

tale iniziativa, considerata una luminosa vetrina e un'occasione che ha consentito al nostro Paese di ottenere grande visibilità, ha generato tuttavia alcune preoccupazioni circa le garanzie fornite a tutela del patrimonio oggetto delle esposizioni;

com'è noto, infatti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo autorizza prestiti di opere d'arte in favore di organizzatori di mostre e strutture museali, previa verifica di apposita copertura assicurativa, sottoscritta dal prestatario (richiedente), prevista dal comma 4 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 o, in alternativa, tramite l'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, mediante l'istituto della garanzia di Stato, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 48, denominata «*State indemnity*»;

la «*State indemnity*» è la garanzia statale concessa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le mostre e le manifestazioni da svolgersi sul territorio nazionale o all'estero promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istinti pubblici. Tale garanzia viene disposta per il risarcimento di danni derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera che possano verificarsi dal momento in cui l'opera viene rimossa sino al rientro della stessa nella sede di provenienza;

tale garanzia di Stato sostituisce una copertura assicurativa di tipo commerciale attraverso l'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato e dunque libera gli organizzatori dai costi assicurativi. Lo scopo di tale sistema è quello di incoraggiare e facilitare importanti attività espositive nazionali ed internazionali, nonché lo scambio culturale;

l'articolo 48, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, chiarisce infine che: «La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze»;

impegna il Governo:

in relazione al processo di prestito delle opere d'arte ad armonizzare la normativa vigente anche mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia reale in bilancio, al fine di minimizzare il rischio di danni o perdita del patrimonio artistico e culturale provvisoriamente affidato in custodia a terzi, oltre ai rischi connessi alla fragilità e all'infungibilità dei beni e del contesto in cui le opere d'arte vengono alloggiare ed

esposte, e dunque delle procedure di sicurezza e di prevenzione dei sinistri e in genere di sicurezza ambientale.

---

**G/2111/33/5**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura;

al fine di promuovere e finanziare la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali – tutti aspetti che oltre alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale hanno una ricaduta sulla mobilità turistica e sulla capacità di attrarre, non solo in riferimento alle città d'arte ma anche ai piccoli centri – occorre sempre più incentivare campagne di raccolta fondi (*fundraising*) su specifici programmi e progetti, usufruendo del portale *on-line* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, promuovendo l'uso di moneta elettronica e pubblicizzando le nuove misure adottate di deducibilità fiscale;

specie in un momento di rilancio culturale, com'è quello che auspichiamo possa interessare l'Italia, la reperibilità di fondi e finanziamenti 'al di fuori dei canali tradizionali – oltre, cioè, alle risorse che vengono destinate per via normativa, tali però da risultare sempre scarse e insufficienti rispetto al fabbisogno – assume un valore centrale a livello organizzativo e progettuale, dunque nella pianificazione e nella possibilità di sanare le numerose emergenze di un comparto d'importanza strategica, per il nostro Paese com'è quello dei beni culturali;

spesso si tratta di riuscire a offrire visibilità ad alcune situazioni critiche, mettendo in relazione chi si trova a gestire situazioni emergenziali o di necessità – amministratori, enti locali, soprintendenze, e via enumerando – con quei soggetti, pubblici o privati, che possono avere interesse a investire e a erogare denaro in favore dei beni culturali sotto forma di finanziamento o sponsorizzazione;

considerato che:

in una prospettiva di economia «liquida» e mondializzata si deve poter offrire non solo un supporto finanziariamente significativo per l'intero comparto dei beni culturali, ma contribuire a rendere tale comparto nelle sue diverse declinazioni sempre più competitivo, quale elemento

centrale e di eccellenza nell'ambito della «rinascita» culturale e morale, prim'ancora che economica, del nostro Paese;

impegna il Governo:

a istituire presso il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (Mibact) la figura del «responsabile raccolta fondi», con il compito di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali, nonché di vagliare e perseguire le diverse ipotesi di finanziamento mirate a specifici programmi e progetti, come il *fundraising* da individui, grandi donazioni, fondi ereditari e lasciti, *fundraising* da aziende e *on-line*.

---

### **G/2111/34/5**

BLUNDO, SERRA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premesso che: il comma 8 dell'articolo 21 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, stabilendo a decorrere dal 2016 un aumento delle risorse complessive destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo da 115 a 140 milioni di euro, al fine di rafforzare il sostegno delle attività e la capacità di attrarre investimenti esteri in tali settori;

l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), riconosce ai fini delle imposte sui redditi un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica pari al 15 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione sul territorio italiano di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;

considerato che:

l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti extra-filmici, nonché sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione libera, variegata possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di mercato stanno – provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;

ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socio-culturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività, delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come luogo culturale e di socializzazione; l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella Direttiva del Consiglio europeo 2006/112/CE per i libri; costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione Europea per la revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

---

### **G/2111/35/5**

SERRA, BLUNDO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua particolare specificità che è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, che è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese o di fornire sfondi e *set* cinematografici di particolare pregio o d'atmosfera;



l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese;

tuttavia, condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta da troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

considerato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la mancanza e la crescente: carenza delle sale d'essai, o comunque di sale che privilegino una programmazione di qualità;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiungere il pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere - anche con interventi a carattere normativo - per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante valore culturale.

---

### **G/2111/36/5**

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 23 prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*;

da sempre il *made in Italy* è stato considerato segno distintivo dei valori della tradizione, della cultura, del *design*, della qualità, nonché della creatività del nostro Paese, chiaramente identificabile dagli acquirenti per l'esistenza di riferimenti diretti e indiretti che conferiscono al prodotto uno specifico «valore suggestivo» o «valore aggiunto», ulteriore rispetto a quello di mero indicatore di origine geografica, in grado di essere un elemento di stimolo all'acquisto per i consumatori finali;

il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 1169/2011. Tale regolamento contiene una serie di misure che« rischiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto e quindi anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche nel nostro Paese;

il citato regolamento prevede infatti l'abolizione dell'obbligo di indicare sulle etichette lo stabilimento di produzione;

il 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015. Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e la direttiva 2011/91/UE sulle, diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio, Martina, al termine della riunione del Consiglio dei ministri, ha affermato che: «dal 2016 verrà reintrodotta l'obbligo di inserire in etichetta lo stabilimento di produzione dei prodotti agroalimentari», ma occorrerà ora capire quali saranno effettivamente i tempi previsti dalle disposizioni adottate per reintrodurre l'obbligo;

considerato che:

solamente attraverso una forte e capillare protezione del *made in Italy* potrà essere assicurato un futuro solido e duraturo alle aziende che operano sul mercato in maniera corretta e che forniscono beni contraddistinti da *standard* elevati di qualità, affidabilità, *design* e creatività tipici dei prodotti italiani. Va assolutamente evitata, dunque, ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio;

deve altresì sottolinearsi che solo attraverso una diffusa ed efficace applicazione delle norme sul *made in Italy* potrà essere garantito e tutelato quello che è uno degli attori principali del circuito economico, vale a dire il consumatore finale dei beni,

impegna il Governo:

a prevedere la reintroduzione, con il provvedimento in esame, dell'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, al fine di tutelare la trasparenza e la qualità dei prodotti, nell'interesse dei consumatori e del *made in Italy*.

---

### **G/2111/37/5**

LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

al comma 2 dell'articolo 23 del disegno di legge di stabilità si incrementa il finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 120 milioni per l'anno 2016, 240 milioni nel 2017, 360 milioni nel 2018;

l'agenzia di cui al precedente periodo rappresenta l'ennesima istituzione creata, dal legislatore italiano, per la realizzazione di compiti già previsti in capo al Ministero degli Affari esteri;

considerato che:

ad un anno e mezzo dall'approvazione della legge n. 125 del 2014, recante la nuova «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», non si dispone di alcuna notizia in merito all'Agenzia di cui sopra, né si ha contezza di qualsivoglia operato dell'Agenzia medesima, nonostante i già previsti stanziamenti milionari - 5.301.962 euro per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016 - relativi al funzionamento della stessa, di cui all'articolo 33, comma 2 della citata legge;

impegna il Governo a:

informare le commissioni parlamentari, competenti dello stato di attuazione della legge n. 125 del 2014; con particolare riferimento al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

**G/2111/39/5**

BLUNDO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premessi che:

al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, nel disegno di legge di stabilità al comma 3 dell'articolo 25 è istituito il «Fondo per le Adozioni Internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

la disposizione ha l'intento lodevole di incentivare un istituto, quello dell'adozione internazionale, che attraversa un periodo di forte crisi. Nel 2013, ultimi dati ufficiali, sono stati 2.825 i bambini adottati, provenienti da 56 paesi diversi, molti di meno rispetto al passato. Questa tendenza è direttamente collegabile a vari fattori: la tortuosità delle pratiche adottive, gli elevati costi di istruzione, gestione e chiusura delle pratiche di adozione, mediamente 25.000 euro a coppia, l'inaffidabilità e scarsa professionalità di alcuni degli enti accreditati dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI) all'avvio e alla gestione delle pratiche di adozione;

in riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto riportato dal settimanale «Panorama» del 9 aprile 2014, nel biennio 2011-2012 30 coppie italiane si sono rivolte all'ente Airone *onlus*, con sede ad Albenga (Savona), avviando le pratiche per un'adozione internazionale in Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale. Dopo avere sborsato cifre intorno ai 15.000 euro, le coppie appena giunte nella capitale Biskek hanno trovato, una situazione completamente differente rispetto a quanto era stato loro prospettato da Airone *onlus* prima della partenza, con bambini che avendo i propri genitori naturali non potevano essere considerati «adottabili». A fronte, inoltre, delle gravi condizioni di salute di alcuni dei bambini da adottare, il referente locale di Airone ha proposto alle coppie alcune scandalose e illegali «soluzioni di ripiego», come la strada dell'utero in affitto o dell'adozione di bambini mediante versamenti in nero di denaro. Condotte gravemente illecite che hanno portato al successivo arresto del Ministro dello sviluppo sociale del Kirghizistan Ravshan Sabirov, della referente kirghisa di Airone *onlus*, Venera Zakilova, e alla fuga di un altro referente, Alexander Anghelidi, arrestato e condannato in Russia, nonché all'apertura di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Savona;

ritenuto che:

quanto illustrato in premessa sia sintomatico dello stato di confusione e superficialità che sembra caratterizzare l'attuale gestione della Commissione per le adozioni internazionali, *deficit* che mettono seriamente a rischio il grado di affidabilità delle istituzioni da parte della società civile e in questo caso delle coppie interessate all'adozione;

si impegna il Governo:

ad attivare un Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale, col quale provvedere al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale a causa di componenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione.

### **G/2111/40/5**

DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016,

premesso che:

gli anziani in Italia risultano spesso vulnerabili sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto della salute, senza contare una crescente fragilità degli equilibri all'interno del tessuto familiare e sociale nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, sancisce che: «da Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

dalla lettura in particolare degli articoli 24, 25 e 30 del disegno di legge in esame si evince una rinnovata attenzione alle fasce più deboli della società, mirando al contempo ad una più razionale gestione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

attraverso l'articolo 25 del disegno di legge in esame, lo stanziamento del Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006, risulta incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

considerato che:

la vita media in continuo aumento e una situazione di persistente bassa fecondità fanno risultare l'Italia ai primi posti tra i Paesi con più alte percentuali di persone anziane al mondo;

secondo l'ISTAT, si conferma la tendenza all'aumento della popolazione anziana (65 anni e oltre) arrivano al 21,7 per cento alla popolazione, aumentano parallelamente i così detti «grandi vecchi» (80 anni e più) che crescono ogni anno di un punto decimale e al 31 dicembre 2014 giungono al 6,5 per cento della popolazione, inoltre all'interno di tale categoria le persone ultracentenarie in vita risultano essere 19.000

(3.000 uomini e 16.000 donne), numero quasi triplicato negli ultimi dieci anni;

per quanto concerne la dimensione territoriale, sia pure con sfumature differenti, l'età media è elevata in tutte le regioni italiane;

la Liguria risulta essere la regione con il triste primato del maggiore squilibrio nel rapporto tra giovani e popolazione anziana registra infatti il dato record del 28 per cento di anziani a fronte di una popolazione fino ai 14 anni che arriva a stento a un 11,5 per cento;

complessivamente, al 1° gennaio 2014, in Italia ci sono 154,1 anziani ogni 100 giovani, dato che incide sulle dinamiche sociali e non ultimo economiche del Paese;

considerato inoltre che:

in un contesto demografico, come quello italiano, caratterizzato da questo continuo innalzamento dell'età media e di conseguenza dalla crescita esponenziale della popolazione anziana, creare condizioni per garantire a chi è anziano una vita dignitosa e «socialmente attiva deve essere percepita come una priorità strategica da parte dello Stato;

risulta necessario sostenere chi si prende cura delle persone anziane a livello familiare, consentendo a questi ultimi di condurre una vita il più possibile «normale», in un ambiente accogliente come quello domestico e generando, al contempo, un importante contenimento dei costi sanitari;

tenuto conto che:

l'allungamento della vita implica infatti un inevitabile maggior rischio di disturbi afferenti alla sfera della salute e come messo in luce da associazioni di categoria, nel lungo termine sarà necessario immaginare e attuare un complessivo ripensamento del funzionamento del sistema sanitario altrimenti si andrà incontro a un verosimile *default* dello stesso, a fronte di una crescita progressiva della popolazione anziana che già oggi assorbe il 67,5 per cento delle risorse della spesa sanitaria nazionale;

secondo l'Atto di indirizzo per il 2015 del sistema della Salute, tra le grandi sfide assistenziali con cui oggi si confronta il Servizio Sanitario Nazionale, si annovera l'elevata presenza di anziani e grandi anziani;

impegna il Governo a:

a) attuare specifiche misure in favore di persone che decidano di fornire assistenza a parenti o affini anziani, anche attraverso una prima fase di sperimentazione avente dimensione regionale o ristretta a un nucleo di comunità locali, in particolare:

– introdurre agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il parente o affine entro il terzo grado che abbia compiuto almeno ottant'anni e che sia in possesso dei seguenti requisiti: l'essere non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a

un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro annui e convivente da almeno sei mesi;

– incentivare il *part-time*, prevedendo che i lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei menzionati requisiti possano richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni;

b) elaborare una strategia di lungo termine e un piano di azione nazionale al fine di assicurare un sistema di garanzie e di servizi che consentano agli anziani di vivere dignitosamente e risultare il più possibile parte attiva del tessuto sociale;

c) garantire adeguata assistenza sanitaria agli anziani nel rispetto delle attuali istanze per una più razionale gestione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

---

#### **G/2111/41/5**

SERRA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la «formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore di persone con disabilità grave;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, sebbene pensata per arginare il divario sociale e lavorativo con le persone normodotate e garantire parità di condizioni in ossequio al diritto-dovere al lavoro e alla formazione, nella realtà dei fatti non trova, nella sostanza, sempre un opportuno riscontro;

i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti; per i datori di lavoro privati tale obbligo si applica nel caso di nuove assunzioni;

in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge *de qua*, occorre constatare la sussistenza di disparità nel trattamento dei lavoratori disabili rispetto ai lavoratori normodotati, potendosi riscontrare di frequente che le persone disabili vengono destinate all'esercizio di funzioni lavorative – per le quali sono richiesti bassi livelli di professionalità. Non viene garantito, dunque, pienamente il diritto alla formazione e all'elevazione

professionale dei lavoratori, così come disposto dall'articolo 35 della Carta fondamentale;

appare utile, quindi, prevedere che i centri per l'impiego e il lavoro possano trasmettere, periodicamente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i dati relativi alle nuove assunzioni operate in virtù della legge fu questione, al fine di poter garantire un monitoraggio costante della problematica da parte del Governo. Risulta, inoltre, utile che il Governo possa riferire alle Camere il risultato dell'indagine periodica in questione;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di scongiurare disparità di trattamento tra i lavoratori normodotati e disabili assunti in applicazione della legge n. 68 del 1999, in ossequio al disposto di cui all'articolo 35, comma secondo, della Carta costituzionale.

---

#### **G/2111/42/5**

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'articolo 1 della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro;

l'articolo 3, comma 2 della Costituzione stabilisce altresì che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

premesso altresì che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame stabilisce un incremento di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 in favore del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



considerato che:

il daltonismo è un'anomalia congenita della percezione di alcuni colori e ancora oggi viene considerato un impedimento a svolgere molte attività lavorative, sulla base di luoghi comuni di derivazione ottocentesca;

tenuto conto che:

particolare attenzione meriterebbe la disciplina concernente i requisiti per il rilascio della patente di guida, particolarmente sfavorevole per i daltonici;

l'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo;

in Italia si continuano a fare i test del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida nonostante tali test siano contrari alla normativa europea in materia di cui alla direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, che non considera il daltonismo fra le condizioni ostative al rilascio della patente di guida poiché i daltonici sono perfettamente in grado di distinguere le segnalazioni semaforiche e di altro genere. Pertanto, i test che attualmente si effettuano sono illegittimi fin dal 1991 secondo la citata direttiva europea;

valutato infine che:

la lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata: molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri non scientifici;

il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento convenzionale dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di persone;

la normativa europea, fin dalla citata direttiva 91/439/CEE del Consiglio e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della patente di guida;

impegna il Governo a:

adottare tutti i provvedimenti necessari per la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, anche al fine di prevenire esclusioni individuali o collettive dal mercato del lavoro;

istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo che predisponga annualmente un piano nazionale di azione e di interventi al fine di armonizzare la legislazione vigente monitorare la produzione documentale dello Stato e della

pubblica amministrazione per eliminare le discriminazioni, proporre adeguate iniziative di divulgazione che raggiungano scuole e uffici pubblici.

---

**G/2111/43/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della legge di stabilità finanziaria in commento, l'articolo 25, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari di primo grado;

l'istituzione del Fondo va posta in relazione con l'esame in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed abb.) recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;

più specificamente la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato che è stato trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva. Finalità del provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è quella di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili;

tra questi ultimi è necessario ricordare che l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto agevolazioni fiscali detrazione del 19 per cento e applicazione di aliquota iva agevolata a favore delle famiglie con persone disabili per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui agli articoli 53 e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi beneficiari delle suddette agevolazioni restavano quindi esclusi gli autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del citato decreto;

successivamente l'articolo 81, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso anche all'acquisto dei caravan il beneficio fiscale previsto dalla normativa ma limitatamente alla sola detrazione fiscale,

considerato che:

in riferimento alle previsioni di cui sopra, tra i diritti delle persone con disabilità, al fine di favorire la loro autonomia e il loro benessere, non si può non considerare quello di disporre di mezzi di locomozione adeguati alle loro esigenze;

i *camper* rappresentano per alcune categorie di soggetti la migliore opportunità ricreativa e di vacanza, in quanto questi veicoli risultano particolarmente funzionali alle esigenze di persone con disabilità motoria. Ad evidenza di ciò, le famiglie con persone disabili rappresentano il 9 per cento degli utilizzatori di *camper*;

per questi motivi in alcune nazioni, anche europee, sono state introdotte specifiche agevolazioni fiscali per i disabili e gli invalidi al fine di promuovere l'acquisto di autocaravan ed incentivarne la fruizione;

tenuto conto inoltre che:

la produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente dell'intero settore europeo e genera oltre 600 milioni di euro di fatturato, di cui il 58 per cento destinato all'export, con oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti;

dal 2007 si è registrato in Italia un grave calo delle immatricolazioni che ha comportato una situazione di pesante crisi per l'intero comparto produttivo. Solo quest'anno emergerebbero dai dati a disposizione una ripresa della produzione con un aumento del 7,7 per cento di vendite nel primo trimestre 2015 e con un incremento dell'*export* dell'83 per cento;

il mercato della camperistica risente non solo della crisi generalizzata economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del quattro per cento alle famiglie con persone disabili per l'acquisto di un camper e gli altri autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al fine di allinearsi agli analoghi provvedimenti adottati negli altri Paesi europei e sostenere la ripresa del settore.

**G/2111/44/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il comma 2 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze. L'incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV,

impegna il Governo:

a specificare che il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, sia destinato anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

**G/2111/45/5 (testo 2)**

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

premessò che:

il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) relativo alle adozioni nell'anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte del 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9%. A loro volta le coppie adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2%;

il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economia in Italia, nell'innalzamento dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive devono sostenere per portare a termine l'*iter* è molto elevato e si colloca su una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi, anche perché qualora l'*iter* adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;

arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è semplice. Sul sito dell CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono scoperte solo interpellando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni delle famiglie adottive;

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» *definisce gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed, in particolare al comma 1, lettera 1-bis*), stabilisce nella misura del solo cinquanta per cento la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo I, del Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI)

confermava che erano in corso le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle adozioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI;

rilevato che:

l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante «Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione» *si evidenziava la necessità di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne l'osservanza da parte degli enti;*

la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;

nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possibilità di portare a compimento l'adozione;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i rimborsi relativi alle procedure adottive successive al 2011 siano tempestivamente erogati;

a consentire la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure adottive.

**G/2111/46/5**

MORRA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

nell'ambito dell'articolo 26 si predispongono le misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

il giorno 31 ottobre scorso la Calabria e in particolare le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria sono state colpite da un'ondata eccezionale di maltempo con forti precipitazioni e fiumi esondati che hanno determinato crolli, voragini e l'interruzione dei collegamenti ferroviari e stradali,

impegna il Governo:

per far fronte alle emergenze determinatesi a seguito dei recenti eventi calamitosi a stanziare i fondi necessarie e impegnare quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in esame per la regione Calabria.

**G/2111/47/5**

DONNO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio. annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

nell'ambito dell'articolo 26 si predispongono le misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

nel settembre 2014 la zona del Gargano in Puglia è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha determinato vittime, la distruzione di stabilimenti turistici, spiagge e strade;

impegna il Governo

per far fronte alla ripresa del territorio del Gargano a stanziare i fondi necessari e impegnare quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in esame per la regione Puglia al netto dei fondi già trasferiti alla Regione Puglia e non ancora impiegati dalla stessa.

**G/2111/48/5**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi;

lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; considerato che la norma è formulata genericamente con riferimento ai territori e alle amministrazioni a cui saranno destinati gli stanziamenti, nonché alla tipologia degli interventi fin anzi abili per i quali si rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato altresì che:

da recenti notizie stampa si apprenderebbe l'intenzione del Presidente del Consiglio di destinare le suddette risorse, in realtà inferiori per 150 milioni rispetto ai 450 milioni promessi, per la rimozione delle ecoballe nella terra dei Fuochi;

impegna il Governo:

a intraprendere un dialogo attivo con i cittadini, i comitati e le associazioni in modo da realizzare un coinvolgimento del territorio per l'individuazione delle priorità e delle soluzioni più idonee per la gestione delle ecoballe presenti sulla Terra dei Fuochi.

**G/2111/49/5**

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finaliz-



zato. ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, contiene disposizioni volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi», prevedendo interventi di monitoraggio e tutela territoriale, attraverso lo svolgimento di indagini e accertamenti tecnici, nonché interventi di monitoraggio sanitario ed agroalimentare in Campania;

considerato, altresì, che:

non è prevista un'organizzazione complessiva dei controlli in materia ambientale che preveda per tutto il personale coinvolto una formazione specializzata, un costante aggiornamento e sistemi di coordinamento tra i vari enti e corpi di polizia impegnati nella tutela ambientale;

le Procure della Repubblica sono costrette a sospendere importanti attività di indagine per mancanza di risorse strumentali e personali;

impegna il Governo:

a compiere con urgenza dettagliate verifiche sui territori ricompresi tra le province di Caserta e Napoli conosciuti anche come i territori della «terra dei fuochi» destinando le risorse economiche di cui all'articolo 27 del disegno di legge in esame in via prioritaria anche alle Procure della Repubblica che tramite il coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito e Corpo Forestale dello Stato hanno già avviato operazioni di scavo e rinvenimento rifiuti sotterrati nei territori della Campania, e che sono al momento in fase di stallo per mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle operazioni suddette.

---

**G/2111/50/5**

SERRA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016),

premessso che:

l'articolo 30 reca: «Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche»;

il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ha stabilito, che Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)»;

considerato che:

la riduzione dei posti letto negli ospedali andrà a svantaggiare le piccole strutture a danno dei cittadini residenti nelle aree periferiche;

occorre, garantire la presenza dei presidi ospedalieri di base e distrettuali anche nelle aree a bassa densità demografica, onde scongiurare una disomogeneità nell'erogazione dei servizi sanitari;

è necessario limitare la chiusura delle piccole strutture e il depotenziamento dei grandi ospedali urbani;

il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, (la cosiddetto *spending review*), all'articolo 15, comma 13, lettera c) sono state introdotte misure per l'equilibrio del settore sanitario e sulla spesa farmaceutica. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, le regioni adottano [...] nel rispetto della riorganizzazione, di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie [...]. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. [...]. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se

funzionalmente e amministrativa mente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare»;

le politiche governative hanno seguito la direzione del contenimento della spesa sanitaria, con lo scopo di operare un bilanciamento degli interessi: garantire l'ottimizzazione delle risorse e al contempo l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tuttavia, tali scelte hanno, nei fatti, avuto l'effetto di portare alla chiusura di piccoli ospedali, spesso situati in aree periferiche e ridurre i servizi per i cittadini;

la revisione della spesa pubblica e l'efficientamento della spesa sanitaria, sempre più frequentemente non garantiscono i servizi ai cittadini. C'è la necessità di ridurre gli sprechi e le spese inutili, ma senza minare il diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a rivedere le politiche sanitarie attraverso il perseguimento dell'efficienza della spesa sanitaria e dell'ottimizzazione delle risorse, garantendo, al contempo, l'erogazione omogenea dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale.

---

### **G/2111/51/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello «Stato legge di stabilità 2016»;

premessi che:

in base al comma 11 dell'articolo 30, la regione in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire qualora non sia già presente una gestione sanitaria accentrata con la quale gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale; una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare e chiarire se l'obbligo riferito al comma 11 dell'articolo 31, riguardi anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto del pa-

rametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fattispecie, potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro.

---

**G/2111/52/5**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome devono adottare provvedimenti intesi a garantire che enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio corretto, quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione del sistema di HTA in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come esplicitato porrebbe l'Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodologici internazionali richiamati dalla stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello centrale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire un Programma nazionale di HTA coordinato e integrato che tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e implementazione delle decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;

a valutare l'opportunità di definire l'esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale;

a valutare l'opportunità di istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie laddove vi siano per particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a particolare complessità) e siano presenti le competenze necessarie per realizzare una attività di valutazione in linea con gli *standard* internazionali;

---

**G/2111/53/5**

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 31 è intitolato a Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale;

l'esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazionale è considerata da sempre prioritaria anche e soprattutto rispetto alla finalità di ridurre gli sprechi;

presso il Policlinico S. Orsola di Bologna medici e dietisti hanno messo a punto un sistema per conseguire cospicui risparmi senza tagliare il personale, operando una riorganizzazione della cucina interna dell'ospedale gestita dai dipendenti con il ritorno a un sistema *in house*;

si utilizzano materie prime fresche che vengono cotte al vapore anziché con altri sistemi di cottura più costosi, le vaschette monouso dei salumi sono state eliminate a favore del consumo di salume fresco tagliato in giornata in base all'effettivo fabbisogno, si è passati dall'utilizzo dei piatti e bicchieri di plastica alle vettovaglie di ceramica, che oltre a costituire un risparmio all'acquisto, costituiscono anche un risparmio in termini di inquinamento ambientale. Eliminando la plastica, infatti, si risparmiano 60-70.000 euro all'anno e complessivamente in tre anni i costi si sono ridotti di circa 2 milioni e mezzo di euro,

considerato che:

solo al Policlinico S. Orsola di Bologna il valore dei servizi di supporto alla persona è stimato 40 milioni di euro all'anno in riferimento a un bilancio dell'azienda di circa 500 milioni, pari dunque al 10 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, attraverso una revisione normativa circa la riorganizzazione regionale e locale dei servizi ospedalieri idonei, di promuovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo l'esempio virtuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanitarie ospedaliere sull'intero territorio nazionale.

**G/2111/54/5**

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

l'articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2016;

è sempre più aspro il dibattito sui tagli alla Sanità pubblica e troppo spesso si pensa di eliminare gli sprechi tagliando la spesa per accertamenti diagnostici. Tuttavia il Policlinico S. Orsola di Bologna si è dimostrato un esempio virtuoso, risparmiando denaro pubblico senza inficiare le prestazioni mediche prestate al cittadino;

presso il Policlinico S. Orsola di Bologna si utilizza, infatti, il succo d'ananas come mezzo di contrasto negli esami delle vie biliari per la risonanza magnetica sostanza naturale ad alto contenuto di manganese, e che pertanto ha proprietà superparamagnetiche,

considerato che:

gli istituti di radiologia acquistano di norma da un'azienda farmaceutica un liquido di contrasto a base di ossido di ferro, che orientativamente ha un costo medio di euro 28,00 al litro rispetto al succo di ananas che costa euro 0,80;

nel solo 2014 il Policlinico S. Orsola di Bologna ha speso per 162 litri di ananas euro 131,00 anziché euro 13.767,00 necessari per l'acquisto del mezzo di contrasto tradizionale, con un risparmio annuale pari a euro 13.600,00,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, attraverso gli strumenti normativi più idonei, di promuovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo l'esempio virtuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanitarie ospedaliere sull'intero territorio nazionale.

**G/2111/55/5**

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2016;

l'esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazionale è considerata da sempre prioritaria anche e soprattutto rispetto alla finalità di ridurre gli sprechi; nella presente disposizione legislativa, infatti, i tagli al comparto Sanità ammontano complessivamente a circa 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni;

tuttavia nel nostro Paese c'è chi dimostra che è possibile raggiungere livelli di avanguardia senza necessariamente operare dei tagli. A Pavia un gruppo di fisici, dopo anni di studi, ha messo a punto un macchinario che esiste solo in altri tre Paesi al mondo (Giappone, Cina e Germania) chiamato «sincrotrone»;

tale apparecchiatura è un acceleratore di particelle che viene impiegato per l'adroterapia: una tecnica particolare utilizzata per il trattamento di tumori radioresistenti, con ioni di carbonio, che ha un'efficacia di tre volte superiore rispetto al trattamento radioterapico,

considerato che:

i principali tumori trattati sono quelli difficili per sede o resistenti ai raggi x: quelli, in particolare, della base cranica, cordoma e condrosarcoma, che si possono sviluppare anche lungo la colonna vertebrale, quelli delle ghiandole salivari, nonché i tumori recidivanti come quelli al retto e il melanoma dell'occhio,

impegna il Governo:

in relazione al processo di aggiornamento dei livelli minimi essenziali di assistenza, di prevedere l'inserimento dell'adroterapia per il trattamento delle patologie per le quali è previsto il rimborso del Servizio sanitario nazionale.

**G/2111/56/5**

MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2016;

è ormai provato da una casistica varia e articolata a livello internazionale che, a fronte dei numerosi decessi che avvengono per cause estemporanee e improvvise – dunque accidentali e come tali difficilmente prevenibili – un intervento di primo soccorso, fornito tanto tempestivamente quanto correttamente, possa contribuire in proporzione significativa a salvare vite umane;

secondo dati ISTAT l'inalazione di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento ricopre in percentuale circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e come causa di morte tra i bambini al di sotto dei 4 anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Purtroppo, e in particolare entro una determinata fascia di età, ogni oggetto di dimensioni minime può trasformarsi in un pericolo reale;

le scuole, in particolare, sono «contenitori» di bambini e adolescenti che devono o dovrebbero prevedere e incrementare spazi comuni adibiti allo studio, alla socialità e all'attività sportiva, spesso inadeguati. È inevitabile che, in luoghi così affollati, possano verificarsi incidenti e – per quanto riguarda le responsabilità del personale scolastico – prassi vuole che presti il primo soccorso chi assiste all'infortunio: nello specifico l'insegnante che si trova in classe, insieme con gli alunni,

impegna il Governo:

al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni, a prevedere, con particolare riferimento al personale impiegato nella scuola dell'infanzia, l'istituzione dell'obbligo per la formazione specifica inerente, le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich.



**G/2111/57/5**

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 32, prevede che per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni per i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale,

considerato che:

nel corso di un'audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 il Ministro della salute, ha dichiarato che per la revisione dei LEA e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario è necessario uno stanziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;

le risorse stanziare per l'aggiornamento dei nuovi LEA non sono sufficienti e questo porterebbe a maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili creando, altresì, pesanti squilibri tra le aree del Paese,

impegna il Governo:

a destinare maggiore risorse per l'aggiornamento dei nuovi LEA.

**G/2111/58/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che,

l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del Patto della Salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il Servizio Studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 verrebbe soppressa anche la norma concer-

nente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;

l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti aventi diritto alle suddette prestazioni e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi erogate a carico del SSN;

dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo 11 del predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5, comma 2-*bis* del citato decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, abbia poi fissato al 31 maggio 2013 l'aggiornamento dello stesso;

il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tecnologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente idonei a migliorare la qualità della loro vita;

secondo quanto riportato dalla bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'aggiornamento dei Lea 2015, per l'assistenza protesica si prevede l'introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in materiali innovativi, sollevatori mobili e fissi, protesi acustiche digitali, comunicatori a sintesi vocale o a *display*, sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, ecc); l'ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in ADI); la semplificazione delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche indicazioni per l'appropriatezza prescrittiva e l'albo dei prescrittori; l'estensione delle gare per l'acquisto dei dispositivi *standard* con la personalizzazione dei dispositivi acquistati;

impegna il Governo,

a monitorare concretamente con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32 quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi previsti dal Dpcm sopra citato per l'assistenza protesica sulle prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare, che gli acquisti a gara producano l'effetto di impedire la scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.

**G/2111/59/5**

NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

l'articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità delimita l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al Ministero dello sviluppo economico di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);

l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee, predisponendo nuove modalità di gestione dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020;

la nuova programmazione settennale dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» deve essere un'occasione per le regioni del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e sostenere i territori nel contrasto ai fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani;

considerato, inoltre, che:

attualmente nella Regione Campania sono attive 9 Zone franche urbane di cui cinque (Aversa, Mondragone, Marcianise, Casoria, San Giuseppe Vesuviano) comprese nel territorio della «Terra dei Fuochi» su cui ricadono 88 comuni di cui 55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;

le agevolazioni fiscali e i regimi agevolati previsti nelle Zone Franche Urbane possono costituire un elemento di stimolo alle imprese del territorio campano a intraprendere un corretto smaltimento dei rifiuti e indirizzare la propria attività a sistemi gestionali ecosostenibili e di tutela ambientale;

impegna, quindi, il Governo:

nella nuova programmazione settennale dei fondi strutturali europei nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» a programmare il rifinanziamento dei fondi destinati all'attivazione delle Zone franche urbane e a considerare l'opportunità di istituirne di nuove nel territorio della Terra dei Fuochi.

**G/2111/60/5**

BLUNDO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Stabilità 2016,

premessi che:

all'articolo 33 del disegno di legge di Stabilità si prevedono riduzioni lineari delle spese del Ministero dell'Interno pari a 37.094.832 di euro per il 2016, 54.096.054 euro per il 2017 e di 73.054.136 euro per il 2018;

una parte di questi tagli vanno a incidere sull'organizzazione degli uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e sull'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei restanti comuni del cratere, in particolar modo per quest'ultimo sulle spese di funzionamento, e su quelle per il personale a tempo determinato, nonché sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

considerato che:

sono notevoli i ritardi nelle operazioni di ricostruzione, soprattutto a L'Aquila città, dove si segnala una costante lentezza nell'esame degli stati di avanzamento lavori ovvero una disparità nel processo d'esame e trattamento degli stessi che evidentemente non si sviluppa esclusivamente sulla base di un criterio meramente cronologico, visto che vi sono provvedimenti di liquidazione effettuata per stati di avanzamento lavori presentati da poche settimane, peraltro non propriamente legati ai danni derivanti dal sisma del 6 aprile 2009, mentre altri molto più vecchi e strettamente riguardanti danni conseguenti al terremoto, giacenti e non ancora valutati dagli uffici del Comune;

i ritardi e la non trasparente gestione degli stati di avanzamento lavori è dovuta a vari fattori le congenite carenze organiche del comune di L'Aquila, l'affidamento delle funzioni di esame e verifica degli stati di avanzamento lavori a soggetti esterni alla struttura amministrativa comunale, la diffusa illegalità e gestione clientelare che hanno caratterizzato la fase della ricostruzione nel suo complesso e prodotto numerose inchieste della magistratura tutt'ora in corso;

ritenuto che:

tali tagli mettono ulteriormente a rischio le operazioni di ricostruzione nel territorio aquilano, già di per sé caratterizzate, da estrema precarietà e confusione, palesi ingiustizie e notevoli rallentamenti, penalizzando paradossalmente e fortemente l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Ursc) che fino a questo momento ha dato maggiore prova di efficienza nello svolgimento delle sue funzioni;

sia comunque anche improduttivo continuare a perseguire la logica dell'esternalizzazione come riportato in una notizia pubblicata il 5 novem-

bre u.s. secondo la quale per supportare in termini di risorse umane le operazioni di ricostruzione con 29 nuove figure professionali di categoria C1 e D1 da impiegarsi si è deciso di attingere non dalle graduatorie formatesi dal concorsone tenutosi due anni fa, bensì di rivolgersi inspiegabilmente alla società interinale «Obiettivo Lavoro»;

si impegna il governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare le risorse per gli Uffici speciali per la ricostruzione (Usra-Ursc) di cui in premessa e di destinarle a copertura di tutte quelle richieste di contributo, ancora non finanziate, presentate da tutti quei privati che hanno subito notevoli danni, debitamente accertati, dal sisma del 6 aprile 2009.

### **G/2111/61/5**

SERRA, BLUNDO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessi che:

è prassi diffusa che ai docenti precari supplenti non vengano corrisposti, con regolarità, gli emolumenti dovuti per il servizio prestato. Le ragioni di tale disservizio sono molteplici. In primo luogo l'amministrazione dello Stato continua a essere carente, in ordine ai tempi di azione, nella programmazione del fabbisogno necessario per assicurare la regolarità delle liquidazioni delle somme dovute in base ai contratti stipulati;

in secondo luogo, sotto un diverso profilo, la problematica trae origine anche da questioni meramente tecniche legate al cattivo funzionamento del sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che viene impiegato per caricare il flusso dei dati contabili;

le numerose supplenze brevi, espletate da lavoratori precari, ricoprono un servizio fondamentale per la Scuola, e le condizioni di mancato pagamento si sono verificate e continuano a verificarsi anche a seguito dell'operato miope del Governo che non ha adottato una politica caratterizzata da stanziamenti stabili e mirati;

considerato che:

la legge di stabilità, al comma 23 dell'articolo 33, acquisisce all'erario i 60 milioni di euro destinati a coprire i costi per le supplenze giacenti nei bilanci delle Scuole, che dunque non saranno finalizzati per questo capitolo di spesa;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune soluzioni tecniche al fine di adempiere prontamente all'obbligazione di corresponsione degli emolumenti attualmente già maturati dai docenti titolari di supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado.

---

### **G/2111/62/5**

DE PIN, CASALETTO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'istruzione, l'università e la ricerca costituiscono beni essenziali per il futuro del nostro Paese;

l'articolo 34 della Costituzione garantisce a tutti il diritto all'istruzione garantendo a capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo il diritto a raggiungere i più alti gradi di studio e impegna lo Stato a rendere questo diritto effettivo;

da anni si assiste ad una, costante diminuzione dei finanziamenti alla scuola e all'università pubblica con carenza di risorse strutturali per assicurare i Servizi essenziali e il funzionamento dell'istruzione;

in mancanza di tali risorse le scuole sono costrette a intervenire tramite la richiesta di contributi alle famiglie che esulano dalla loro originaria funzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e vanno a coprire le ormai costanti carenze di finanziamenti, mentre le Università sono costrette a ricorrere a sempre più frequenti aumenti delle tasse universitarie;

l'abbandono scolastico e la diminuzione del numero delle immatricolazioni universitarie testimoniano come l'effettività del diritto all'istruzione sia oggi seriamente compromessa dagli ostacoli economici che sono posti a carico delle famiglie;

considerato che:

tale situazione è particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica come quello attuale;

impegna il Governo:

a ritirare le riduzioni previste per il triennio 2016/2018 alla dotazione del MIUR stabilite dall'articolo 33 comma 1 di cui all'elenco n.

2 è a garantire un'adeguata copertura finanziaria all'istruzione, all'università e alla ricerca.

### **G/2111/63/5**

BOCCHINO, CAMPANELLA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 33, comma 18, dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia ad alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017;

il taglio previsto nel provvedimento è grandemente penalizzante per l'*European Southern Observatory* (ESO), per il quale è previsto il taglio di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

l'ESO è l'organizzazione intergovernativa di scienza e tecnologia preminente in astronomia. Attua un ambizioso programma che si concentra sulla progettazione, costruzione e gestione di potenti strutture osservative da terra che favoriscano importanti scoperte scientifiche nel campo dell'astronomia. L'ESO ha anche un ruolo di punta nel promuovere e organizzare cooperazione nella ricerca astronomica;

il taglio previsto per l'ESO, così come per tutti gli Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi aventi come finalità la ricerca scientifica e tecnologica evidenzia la miopia di scelte politiche che scientemente hanno deciso di ignorare il contributo decisivo che un forte settore della ricerca può dare all'economia, contributo particolarmente necessario nei paesi più duramente colpiti dalla crisi economica. Inoltre, il perdurante taglio alla ricerca nei molteplici settori della conoscenza ne abbassa inevitabilmente la qualità complessiva provocando un generale più ampio documento alla Nazione. La ricerca non ha solo il compito di essere funzionale all'economia, ma anche di incrementare la conoscenza e il benessere sociale in una lungimirante visione di medio e lungo termine,

impegna il Governo:

a eliminare il taglio previsto per l'ESO e per tutti gli Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi aventi come finalità la ricerca scientifica e tecnologica aumentandone in modo significativo, di converso, i fi-

nanziamenti al fine di rilanciare un settore ormai da troppo tempo assente dalla politica italiana.

---

**G/2111/64/5**

LUCIDI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

il comma 32 dell'articolo 33, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, assicura la realizzazione di introiti derivanti dalla dismissione di immobili in uso per non meno di 300 milioni per l'anno 2016 e 100 milioni per l'anno 2017. Essendo detti introiti riservati all'entrata dello Stato, e quindi non riassegnati al medesimo ministero, la disposizione genera una riduzione delle spese del Ministero, come da rubrica dell'articolo 33;

la relazione tecnica, in riferimento al medesimo comma dell'articolo 33, riporta un risparmio non inferiore a 200 milioni (e non 300) per l'anno 2016;

considerato che:

talune procedure di dismissione immobiliare di cui alla premessa possono riguardare anche le pertinenze degli immobili, compresi gli spazi di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici;

impegna il governo a:

mettere in atto ogni opportuna azione al fine di prevedere che le pertinenze degli immobili, compresi gli spazi di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici, previa intesa con il Ministero della difesa, siano posti nella disponibilità del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, su indicazione di quest'ultimo, dei comuni nelle cui aree urbane i beni ricadono, al fine della massima fruizione dell'utenza pubblica del bene stesso.

---

**G/2111/65/5**

FAVERO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),



premessi che:

il comma 35 dell'articolo 13 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina;

nel disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla legge stabilità 2014, approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui uno specifico finanziamento per supportare gli spostamenti per recarsi al lavoro in bici o a piedi e l'introduzione della copertura assicurativa INAIL per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;

l'utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta alcuni importanti benefici tra cui la diminuzione del traffico motorizzato e dell'inquinamento atmosferico e acustico; l'incremento di forme di mobilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell'efficienza della viabilità e del trasporto e una maggiore tutela dei pedoni;

impegna il Governo a:

adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere fiscale per agevolare l'acquisto di velocipedi, a propulsione esclusivamente muscolare, in modo da favorire la mobilità ciclabile e migliorare la vivibilità nelle città;

prevedere specifiche misure in favore dei cittadini «incapienti», che non possono ottenere i benefici previsti per le detrazioni dall'imposta Irpef, per permettere loro di accedere alle suddette agevolazioni.

---

### **G/2111/66/5**

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premessi che:

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto «Sblocca Italia» ha previsto l'individuazione a livello nazionale della «capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento, con recupero energetico di rifiuti urbani

e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale (...);»;

il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo potenziamento, dichiarandoli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirittura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle regioni che in tema di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando alla direzione opposta ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il decreto attuativo proposto dal Governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in Regioni che sono già virtuose sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue; tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione ... risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la regione Veneto, come anche le altre Regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmate che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la Regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia, dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti;

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosid-

detto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, escludendo da tale piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue nel territorio della Regione Veneto, allo scopo di non interferire con la programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.

---

### **G/2111/67/5**

FAVERO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

il comma 35 dell'articolo 33 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina;

nel disegno di legge recante Disposizioni in, materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla legge stabilità 2014, approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui uno specifico finanziamento per supportare gli spostamenti per recarsi al lavoro in bici o a piedi e reintroduzione della copertura assicurativa INAIL per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;

rilevato che:

l'utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta alcuni importanti benefici tra cui: la diminuzione del traffico motorizzato e dell'inquinamento atmosferico e acustico; l'incremento di forme di mobilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell'efficienza della viabilità e del trasporto e una maggiore tutela da pedoni;

diversi comuni italiani, negli ultimi anni hanno concesso incentivi ai propri cittadini per l'utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita, avendo esse un costo elevato e non sempre sostenibile;

impegna il Governo a:

adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere fiscale per agevolare l'acquisto di biciclette elettriche o a pedalata assi-

stita, in modo da favorire la mobilità sostenibile, migliorando la vivibilità in particolare nei centri urbani.

---

**G/2111/68/5 (testo 2)**

DI BIAGIO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (*Legge di stabilità: 2016*) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»

premesso che:

il disegno di legge di Stabilità in esame reca, all'articolo 33, «Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche»;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana (CRI), prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura, già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica, che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del *deficit* di bilancio, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocimento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, ammini-

strativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell'articolato della legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

si ritiene che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, «congele» *lo status quo*, bloccando di fatto l'attuazione dei successivi *step* definiti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni.

In questa prospettiva, un'ipotesi potrebbe essere quella di definire un'articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati Regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente - militare e civile - il cui organico è indispensabile per assicurare *in primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il blocco, così definito, della smilitarizzazione del Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

in particolare, l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva si ritiene opportuno, anche, definire una riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere i termini della riforma della Croce Rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente che si concretizzi eventualmente in un Comitato Centrale e vari Comitati Regionali permanenti in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

### **G/2111/69/5**

ENDRIZZI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locale nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

è diffusa nelle Regioni italiane la pratica di fare, investimenti attraverso il *project financing*, una forma di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale attraverso la quale la progettazione, la realizzazione e la gestione di un opera pubblica o di pubblica utilità avviene con il concorso di un investitore privato, il cui capitale viene remunerato dalle entrate derivanti dalla gestione dell'opera per un arco temporale contrattualmente determinato;

tale procedura è oggetto di profonda riflessione da parte degli enti territoriali, per sospetti di cattiva gestione finanziaria, per perplessità sulla tempistica burocratica, ma soprattutto per i dubbi sulla sostenibilità economica;

in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, hanno avuto inizio procedure di revisione per ciascun procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalle Regioni e per altri procedimenti di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale;

accade sovente che le condizioni in base alle quali tali contratti sono stipulati, mutino anche radicalmente, e se da un lato ciò spinge gli enti territoriali a considerare una possibile rinegoziazione, dall'altro il pagamento delle penali può esporre al rischio di danni erariali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla previsione di procedure di rinegoziazione dei contratti già in essere, stipulati attraverso la procedura di cui in premessa, in via unilaterale e senza il pagamento di penali, da parte degli enti territoriali coinvolti, con particolare riferimento a quelli in ordine ai quali la Corte dei Conti abbia espresso parere negativo.

---

#### **G/2111/70/5**

FATTORI, DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee, in particolare per il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;

le risorse in scadenza e da utilizzare entro il 31 dicembre 2015, ammontano ancora a 8,8 miliardi, concentrati per 6,2 miliardi su quattro programmi: il PON (Programma operativo nazionale) Reti e Mobilità, il POR (Programma operativo regionale) Calabria, il POR Campania e il POR Sicilia;

secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione europea a fronte di Regioni come Val d'Aosta o Liguria, al 98 per cento e al 95 per cento dell'assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr; dati della Commissione UE) per il periodo 2007-2013, il Pon Reti e mobilità col 57 per cento ed i Programmi regionali di Sicilia (66 per cento), Campania (68 per cento) e Calabria (70 per cento) restano in difficoltà e rischiano il disimpegno dei fondi,

al fine di superare le situazioni di stallo della spesa dei fondi strutturali europei e determinare le cause dei mancati completamenti dei progetti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una campagna straordinaria di controlli sui progetti in fase di completamento fino alla certificazione delle spese nel 2017, in modo da accertare le situazioni di anomalia che ne determinano i ritardi e la mancata conclusione al fine di attivare le procedure previste dalla normativa vigente di decertificazione delle spese e l'eventuale diritto di rivalsa, anche su soggetti privati.

---

### **G/2111/71/5**

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee, predisponendo nuove modalità di gestione dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020;

la nuova programmazione settennale deve essere un'occasione per le regioni del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e sostenere il turismo, le nuove reti di mobilità e le infrastrutture, ma soprattutto il rilancio dell'occupazione nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale;

è di queste settimane la notizia della crisi che attraversano gli stabilimenti di Catania dell'azienda Acciaierie di Sicilia Spa, dove oltre 400 lavoratori tra impieghi diretti e nell'indotto rischiano il posto di lavoro per l'inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa firmati ormai nove mesi fa;

il giorno 4 novembre 2015 i lavoratori dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Sulcis) in Sardegna hanno annunciato una manifestazione a Roma per poter sbloccare la situazione del loro stabilimento produttivo chiuso da due anni. Una vertenza questa che coinvolge oltre mille lavoratori;

da ormai cinque anni, dal 2010, il sito produttivo di Lecce in Puglia della *British American Tobacco* (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo), sul cui futuro il 24 novembre p.v. si terrà un tavolino tecnico presso il Ministero dello sviluppo locale. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l'esperienza aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato



nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una situazione del tutto simile all'omologo stabilimento di Bologna dove sono ugualmente falliti i tentativi di riconversione industriale;

a Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i lavoratori della Sangalli Vetro sono in presidio permanente per poter tutelare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa integrazione;

il Piano Operativo Regionale della Regione Puglia 2014-2020 prevede un apposito obiettivo tematico per sostenere la mobilità dei lavoratori proprio al fine di far fronte alle situazioni di crisi;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle regioni dell'Italia meridionale o dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse dei fondi strutturali europei al fine di superare le, situazioni di crisi sui territori regionali assicurando processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, ,anche attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

---

**G/2111/72/5**

D'ALÌ

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

premesso che:

in seno al disegno di legge Stabilità 2016 il Governo, agli articoli 40 e 41, ha proposto alcune disposizioni ai fine di accelerare l'utilizzo dei fondi rivenienti dalle risorse europee ed oggetto di cofinanziamento nazionale;

ritenuto che:

in particolare, la proposta contenuta all'articolo 40, commi da 1 a 9, di creare organismi strumentali regionali, cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei cofinanziati, ricalca uno schema che nei decenni precedenti ha registrato clamorose inefficienze e notevolissime perdite di risorse, nonché l'impossibilità di formare un quadro strategico complessivo finalizzato ad un vero recupero del *deficit* infrastrutturale delle Regioni destinatarie dei fondi, in prevalenza quelle del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'Obiettivo 1 e dell'Obiettivo Convergenza;

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento e a discutere in sede comunitaria una complessiva revisione dei meccanismi di utilizzo delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, individuando quale sog-

getto attuatore lo Stato, d'intesa con le Regioni destinatarie delle predette risorse, al fine di indirizzare il loro utilizzo allo sviluppo e al recupero di competitività dei territori interessati, garantendo in tal modo la perfetta rispondenza di tale impiego alle finalità alla base della creazione del complesso dei Fondi strutturali, tra le quali, non secondaria, quella del pieno e compiuto investimento della quota di risorse assegnata a ciascuno Stato membro.

---

**G/2111/73/5**

TARQUINIO, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessi che:

l'istituto del Comando è stato utilizzato negli ultimi anni per arginare e tamponare il problema del generale blocco delle assunzioni, ricorrendo a personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche sia per la peculiare professionalità e competenza dello stesso non rinvenibile nell'amministrazione di destinazione – sia per sopperire alle crescenti carenze di organico rispetto ai nuovi compiti istituzionali e/o alla crescente mole di lavoro;

con frequenza l'istituto del comando si protrae da diversi anni e, pertanto, la reiterazione del provvedimento dimostra inequivocabilmente che l'apporto di professionalità è necessario e più che mai utile all'istituto che lo ha richiesto;

il personale posto in Comando spesso opera delle scelte di carattere personale in relazione alla destinazione di lavoro anche al fine di poter ricongiungere i nuclei familiari;

in particolare le posizioni di comando attivate finora presso l'INPS sono da intendersi «assegnazioni temporanee» finalizzate alla mobilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

l'orientamento dell'INPS, nella gestione delle posizioni di comando, è sempre stato utilizzato come «leva manageriale» nel reperimento di personale già opportunamente formato, come confermato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la Delibera n. 5 del 12 aprile 2011, in cui testualmente è previsto che «Al termine del periodo di comando di un anno circa il lavoratore, qualora consegua una valutazione positiva da parte del Direttore Provinciale e del Direttore Regionale a cui era stato assegnato, viene stabilizzato applicando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001»,

considerato che,

la stabilizzazione del personale comandato presso l'INPS comporterebbe delle economie di gestione, atteso che la stessa consisterebbe in un trasferimento della partita stipendiale dall'amministrazione di appartenenza a quella di destinazione, con l'ulteriore conseguenza di evitare che il personale in argomento continui ad essere gestito contemporaneamente da due uffici delle risorse umane;

a ciò va ad aggiungersi la recente Legge di Stabilità 2016 in approvazione, che all'articolo 33, comma 12, prevede che «gli Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali»;

invero, il costo per il personale in comando ricade proprio sulla spesa corrente e potrebbe drasticamente ridursi se spostato nella spesa del personale attraverso la stabilizzazione dei comandi stessi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni atti normativi al fine di favorire la stabilizzazione del personale in comando negli organici dell'INPS transitando nei rispettivi ruoli secondo la vigente normativa che disciplina la «mobilità» tra Enti della Pubblica Amministrazione.

---

### **G/2111/74/5**

TARQUINIO, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con efficacia ai problemi del comparto primario che sconta un forte aumento dei costi e degli oneri fiscali non compensati da adeguati aumenti dei profitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti

tecnici di agraria, agro-alimentare ed agro-industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

l'articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione IMU sui terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

l'articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli;

la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche mediante l'incremento dell'IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di fatto annullando l'effetto finanziario sopra descritto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli;

a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli anche nell'ambito di un processo di riordino generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione della pressione fiscale e alla semplificazione.

---

### **G/2111/75/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premesse che:

tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra finanziaria in commento; l'articolo 48 reca quelle in materia di giochi. In particolare, al comma 1 della disposizione richiamata, viene previsto un incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

il comma 3 della legge *de qua* prevede la proroga della cosiddetta regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati. La sanatoria ivi prevista è, dunque, finalizzata a incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nel 2014, sulla base della previsione recata dall'articolo 1, commi 636 e 638, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata indetta una gara

per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato, e continuano tuttora ad operare, in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata. Con la legge di stabilità 2016, il Governo ha ritenuto opportuno prevedere con la disposizione in commento l'indizione di una nuova procedura selettiva per l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016. Nello specifico, la gara indetta nel 2014 prevedeva una base dell'asta di 200.000 euro per una concessione di durata di sei anni, mentre la norma di cui al comma 10 *de quo* stabilisce, invece, una base d'asta di 350.000 euro per una concessione di durata di nove anni;

considerato che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente comma del suicidio delle persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali;

in ragione di ciò, occorrerebbe introdurre il divieto del gioco d'azzardo (in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa« mobile e rete *internet*), ad eccezione del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe; altresì, è auspicabile intraprendere un percorso che disincentivi il più possibile il ricorso al gioco d'azzardo;

rilevato che:

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale l'illegalità sia, oramai, strettamente legata alla gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente, l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

l'illegalità legata al mercato dell'azzardo *on line* sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione completamente distorta dell'individuo e dei rapporti sociali;

impegna il Governo a:

rimodulare l'incremento dell'aliquota del PREU, applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo che quella fissata al 15 per cento passi al 20 per cento, così come quella posta al 5,5 per cento raggiunga il 10 per cento;

non concedere alcuna proroga della cd. regolarizzazione fiscale dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati;

valutare l'opportunità di elevare ulteriormente la base d'asta di cui al comma 10, richiamato nelle premesse del presente ordine del giorno, prevedendo che la stessa venga innalzata a 400.000 euro considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a nove anni, rispetto ai sei previsti per la gara precedentemente annullata.

---

### **G/2111/77/5**

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge, si dispongono, in ordine all'entità dei fondi speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

il comma 3 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione;

per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella E in cui si destinano circa 2 miliardi al dissesto idrogeologico;

considerato che:

l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca di questi giorni testimonia in varie Regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e multidisciplinare in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione e (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalla Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare, uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione.

---

### **G/2111/78/5**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

in materia di legge fallimentare si segnalano alcune storture dell'attuale normativa che hanno riflessi gravissimi a danno dei creditori, vale a dire le imprese creditrici di chi viene assoggettato alla procedura concorsuale;

con l'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, (che modifica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) era stata introdotta una norma che prevedeva l'incompatibilità alla nomina di curatore per chi aveva già svolto la funzione di commissario giudiziale nella procedura di concordato proposta dal medesimo debitore («Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione»);

nella legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, detta previsione è, stata incomprensibilmente eliminata;

la circostanza che il commissario giudiziale possa essere nominato curatore nel successivo fallimento (e la diffusa prassi di alcuni tribunali di nominare curatore il medesimo soggetto che ha precedentemente svolto la funzione di commissario giudiziale) fa sì che il commissario giudiziale possa essere portato ad operare nella relazione *ex art.* 172 L.F. pesantissime svalutazioni dell'attivo patrimoniale con l'obiettivo di portare il debitore al fallimento e di percepire così un doppio compenso (come commissario giudiziale prima e come curatore poi);

ciò determina un duplice danno per i creditori: da un lato, la svalutazione dell'attivo patrimoniale (sulla base oltretutto di valutazioni soggettive, spesso non condivisibili ed ingiustificate) condiziona pesantemente l'attività di liquidazione, giacché è evidente che i potenziali acquirenti non saranno certamente indotti a negoziare un prezzo superiore alle valutazioni fatte dagli organi della procedura (con le finalità sopra chiarite) e, dall'altro, l'esposizione di compensi in taluni casi milionari da soddisfare in prededuzione, che inevitabilmente riducono l'attivo disponibile per i creditori;

in secondo luogo, si rende necessario ed urgente ridefinire al ribasso i compensi riconosciuti ai commissari giudiziali, posto che la tariffa prevista con decreto ministeriale n. 30 del 2012 è oggettivamente esorbitante rispetto all'attività effettivamente svolta e che non tutti i tribunali hanno il buon senso di ricondurre ad equità i compensi astrattamente liquidabili sulla base del predetto decreto. Il Tribunale di Milano, ad esempio, molto opportunamente, liquida il 25 per cento del minimo, ritenendo detta percentuale ampiamente remunerativa dell'attività svolta; al contrario, altri Tribunali liquidano il compenso medio. Si consideri che in concordati preventivi di grosse dimensioni la diversa liquidazione del compenso può incidere sul passivo prededucibile (con corrispondente riduzione dell'attivo distribuibile ai creditori) per centinaia di migliaia di euro (talvolta superiori al milione). Il compenso dei commissari giudiziali è infatti parametrato sull'ammontare complessivo dell'attivo e del passivo. A titolo esemplificativo, in una importante procedura che si sta svolgendo in questi mesi, in base al D.M. sopra richiamato il compenso del Commissario Giudiziale varia da un minimo di euro 463.326 ad un massimo di euro 1.357.138, oltre agli accessori (Cassa Previdenza e IVA). In una situazione come questa, il Tribunale di Milano riconoscerebbe al Commissario Giu-



diziale l'importo di euro 115.831 (più che remunerativo per l'attività effettivamente svolta), mentre altri Tribunali lo stratosferico ed ingiustificato importo di euro 910.232, con una differenza di quasi euro 800.000; il tutto ovviamente con gravissimo danno dei creditori;

la clamorosa stortura di una simile previsione normativa (soprattutto ove la norma non venga applicata con buon senso dai Tribunali) è tanto più grave se si tiene conto del fatto che l'attività dei Commissari Giudiziali si riduce (nella maggior parte dei casi) in una verifica degli elaborati predisposti dalla Società e dai suoi *advisor* (e che quindi si svolge in non più di 30 giorni), nella verifica dei voti espressi dai creditori al fine di verificare il raggiungimento o meno delle maggioranze prescritte dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo, e in un'attività di supervisione dell'attività svolta, dal Liquidatore Giudiziale post omologa del concordato (per il compenso del quale valgono le stesse identiche considerazioni sopra svolte), che si traduce in una riunione con il Comitato creditori una volta ogni tre/sei mesi per tutta la durata della procedura (mediamente 4 anni);

in ragione del gravissimo pregiudizio che le circostanze sopra evidenziate determinano a danno dei creditori, si ritiene che le suddette questioni debbano trovare immediato riscontro,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad intervenire per risolvere l'anomalia sollevata, valutando la possibilità di introdurre una norma che proibisca la nomina di curatore a chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché a chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

---

### **G/2111/79/5**

LUCHERINI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede l'assegnazione alle Regioni dell'ammontare complessivo di 110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 - 2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Struttura di missione contro il dis-

sesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014;

il succitato articolo, al comma 2, prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro stesso;

il Governo nel novembre del 2014 ha presentato il primo stralcio del piano nazionale 2014-2020;

complessivamente, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2014, per l'intero territorio nazionale, è previsto per il periodo suddetto un investimento di 9 miliardi, di cui: 5 miliardi del FCS, 2 miliardi di cofinanziamento delle regioni e con fondi europei, e altri 2 miliardi sbloccati dalla struttura di missione dai fondi assegnati e non spesi negli ultimi 15 anni;

i primi interventi individuati dalle Regioni con il supporto tecnico e scientifico delle: Autorità di bacino, sulla base delle mappe di rischio di Ispra e Cnr, hanno riguardato alcune opere, la cui realizzazione era attesa da molti anni, come quelle per Genova, Milano, Firenze, Napoli. Gli interventi individuati sono stati circa settanta, cantierabili per 1.063,65 milioni;

con delibera CIPE n. 32, del 20 febbraio 2015, successiva agli Accordi di programma quadro, in cui è stato definito il Piano Città metropolitane, sono stati individuati 33 interventi per un ammontare 654 milioni di euro per il finanziamento di opere di prevenzione, per la sicurezza dei cittadini che, nelle aree metropolitane, sono esposti al rischio alluvione;

preso atto che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 111, autorizza per la finalità della mitigazione del dissesto idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla spesa di 30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di euro per il 2015 e di 100.000.000 di euro per il 2016;

la legge di stabilità per il 2016 prevede un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui al succitato articolo della legge di stabilità per il 2014 pari a 50 milioni per il 2016, nonché nuove autorizzazioni di spesa per il 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 50 milioni, 150 milioni e 1.700 milioni di euro;

impegna il Governo:

ad un confronto istituzionale con le Regioni, volto a sollecitare le stesse all'utilizzo delle risorse per la realizzazione di quegli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le si-

tuazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

tramite lo strumento dell'Accordo di programma, già utilizzato per il finanziamento di alcuni importanti interventi per la messa in sicurezza delle principali città italiane dal rischio rappresentato dalle alluvioni, a individuare di concerto con le Regioni le ulteriori opere da finanziare del Piano contro le alluvioni nelle Città metropolitane.

---

### **G/2111/80/5**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

la normativa in tema di società di comodo, nei fatti, impone alle società il raggiungimento di ricavi minimi determinati in base a coefficienti fissi da applicare alle voci dell'attivo di bilancio;

il mancato raggiungimento di tali ricavi, salvo il ricorrere di specifiche cause di esclusione o di disapplicazione, ha conseguenze, estremamente rilevanti per le società (obbligo di dichiarare un reddito minimo, divieto della compensazione per il credito IVA, divieto del riporto delle perdite fiscali perdita del credito IVA in caso di mancato raggiungimento dei limiti per tre anni);

tale imposizione normativa è attualmente particolarmente gravosa, stante che i coefficienti minimi di ricavo a fronte del ridursi della redditività aziendale in generale ed in particolare di quella degli immobili, risultano anacronistici e irraggiungibili,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre a metà gli attuali coefficienti per le società di comodo, al fine di rendere più realistiche le approssimazioni dei ricavi minimi, come misura transitoria in attesa di una completa e organica riforma, che possa dar luogo a una normativa tale da individuare le effettive società di comodo.

---

**G/2111/81/5**

LAI, ORELLANA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG's) promuovono esplicitamente la dimensione locale dello sviluppo, le *partnership* territoriale e il ruolo delle amministrazioni locali quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'Agenda post 2015;

l'orientamento della Commissione Europea spinge verso una *Multi Level Governance* territoriale, (MLG) e chiede un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti Territoriali nella Cooperazione Internazionale e nell'Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;

la nuova legge italiana sulla cooperazione internazionale 11 agosto 2014, n. 2014, che permette di costruire una nuova stagione di articolazioni e sinergie tra gli attori della cooperazione territoriale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e la nascente Agenzia Nazionale di Cooperazione Internazionale, indica specificamente l'importanza della Cooperazione territoriale, quale strumento innovativo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

il Consiglio dei Ministri di ottobre ha approvato il disegno di legge di Stabilità, prevedendo l'aumento nel 2016 di 121 milioni di Euro per i fondi da destinare alla Cooperazione Internazionale, passando dagli attuali 297 milioni di euro a 418;

gli Enti Locali italiani a seguito della crisi economica e della riduzione delle proprie risorse per il sostegno alla legge di Stabilità hanno evidenti difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie a implementare iniziative di cooperazione allo sviluppo e a cofinanziare i progetti di cooperazione internazionale ed educazione allo sviluppo finanziati dalla Commissione Europea,

impegna il Governo:

affinché il MAECI e l'Agenzia garantiscano, nell'ambito delle priorità della Cooperazione Italiana e dei Paesi *partner*, Programmi Quadro di cooperazione territoriale sul tema dello sviluppo locale concertati con gli Enti Locali e le Reti Territoriali della cooperazione decentrata italiana, attraverso un'adeguata dotazione economica, già a partire dal 2016;

a predisporre bandi per finanziare progetti di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione aperti alla partecipazione degli Enti Locali, delle Associazioni di Enti Locali e delle Reti Territoriali con la previsione di bandi specifici per i soggetti suddetti legati al rafforzamento della democrazia, del decentramento, azioni di *capacity building* e di trasmissione del *know how* territoriale italiano;

a supportare la partecipazione delle Reti Territoriali e degli Enti Locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di

educazione e sensibilizzazione, attraverso la costituzione di un fondo ad *hoc* su base triennale, a partire da un impegno per il 2016 di 2.500.000 euro, destinati a cofinanziare detti progetti.

---

**G/2111/82/5**

MAURO MARIA MARINO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha riformulato l'articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) inserendovi la possibilità per il contravventore di richiedere al Giudice penale la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità,

considerato che:

l'introduzione di tale possibilità anche in ambito amministrativo, specialmente per quello che concerne i debiti fiscali dei cittadini nei confronti delle Agenzie delle Entrate, produrrebbe enormi benefici sia economici che sociali per lo Stato e la comunità;

impegna il Governo ad introdurre l'istituto della commutazione giuridica, che al momento trova applicazione esclusivamente in ambito penale, e in particolare, in caso di violazione del codice della strada, anche in ambito fiscale.

---

**G/2111/83/5**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna ha segnalato con una lettera al Governo una serie di interventi ritenuti urgenti e relativi all'attuale Legge di Stabilità, ai fini della tutela, dello sviluppo e della piena valorizzazione dei territori e delle comunità ed in particolare il problema della ricomposizione fondiaria; è annoso e noto, infatti, il problema dell'estrema frammentazione e parcellizzazione dei terreni nelle aree montane e rurali del nostro Paese;

la questione è stata oggetto di un'ampia riflessione anche all'interno del seminario organizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali durante l'Expo;

per questi motivi e allo scopo di rilanciare l'iniziativa imprenditoriale agricola occorre prevedere un intervento legislativo mirato che possa promuovere la ricomposizione fondiaria attraverso meccanismi di incentivazione e di esenzione fiscale a favore di quei piccoli proprietari di appezzamenti che decidano di coltivare terreni che altrimenti rimarrebbero incolti;

in particolare sarebbe opportuno prevedere che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane siano esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere;

quello della ricomposizione fondiaria è un tema che chiama in causa politiche di estrema rilevanza non solo per il territorio montano ma per tutto il nostro Paese. Infatti appare indubbio come la frammentazione ad oggi presente non favorisca la pulizia e la manutenzione ordinaria del territorio, con tutte le significative ricadute in termini di dissesto idrogeologico che questo comporta,

preso atto che:

a Bergamo lo scorso 23 settembre è stata presentata la Carta di Milano per la Montagna, voluta da Enti, Associazioni e soggetti istituzionali che alla montagna guardano con consapevolezza e simpatia e che rappresenta la sentita necessità di integrazione della prima Carta intorno alle tematiche della montagna e del ruolo che essa deve essere chiamata a svolgere in materia di agricoltura di qualità;

come afferma il promotore dell'integrazione e supervisore prof. Annibale Salsa, la Carta di Milano della Montagna pone al centro il valore di una nuova consapevolezza da parte degli abitanti che non vogliono più essere relegati ai margini della società o costretti ad abbandonare i territori per il prevalere di modelli di sviluppo diversi da quelli montani e che fondamentale, nel porre al centro dell'attenzione politica la montagna, diventa il riconoscimento delle autonomie e delle buone pratiche di autogoverno che molti territori custodiscono da secoli con particolare cura;

il Sottosegretario competente in materia aveva a suo tempo annunciato all'Intergruppo per lo sviluppo della montagna la presentazione di uno specifico disegno di legge collegato per la montagna,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad avviare, tenendo conto anche dei contenuti della Carta di Milano della Montagna, una specifica iniziativa di carattere normativo volta ad affrontare le questioni su indicate e a prevedere ulteriori misure finalizzate a contrastare l'abbandono delle zone di montagna e a favorire la crescita e lo sviluppo economico dei territori montani.

**G/2111/84/5**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

le associazioni di volontariato, le *pro loco* e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una preziosa funzione dal punto di vista della coesione e della crescita sociale dei territori nei quali operano;

tra queste associazioni ve ne sono di piccole che, con fatica e solo grazie all'impegno generoso dei loro componenti, riescono a tenere in vita l'organizzazione, e a perseguire gli scopi sociali per cui sono nate. In particolare negli ultimi anni, a causa della crisi, questo settore così eterogeneo ha vissuto momenti di difficoltà, frutto del combinato disposto di incombenze burocratiche e di ristrettezza delle risorse economiche disponibili: in moltissimi di questi casi piccoli importi economici, così come una maggiore flessibilità burocratica, possono davvero fare la differenza;

per fare due esempi, i redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni *pro loco* e di tutte le altre che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorrono a formare il reddito imponibile. Nonostante detta esenzione, questi enti sono tenuti come obblighi fiscali – a manifestare l'opzione per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, presentare il modello BAS conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita, tenere un registro riepilogativo di incassi e pagamenti, pagare l'IVA tramite F24. Nel caso di incassi e versamenti di importi superiori a 516,46 euro per le società sportive dilettantistiche e a 1.000 euro per le altre associazioni è d'obbligo il pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat) e dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate. Pertanto risulta paradossale che vi sia un'esenzione dalle imposte sui redditi se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma contemporaneamente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la dichiarazione dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a zero. Si consideri, infine, che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione *on line* i dati relativi alle movimentazioni finanziarie;

per quel che riguarda le associazioni di volontariato, qualora non dovessero essere riconosciute come Onlus, sono tenute invece a pagare il diritto d'autore nel caso anche di concerti dal vivo a scopi benefici o anche con un numero limitato di spettatori, cosa che naturalmente costituisce un disincentivo, a meno che non si tratti di eventi la cui riuscita è pressoché sicura,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a studiare nuove misure finalizzate a favorire e sostenere il settore del volontariato, valutando anche la possibilità di prevedere l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per le associazioni sportive dilettantistiche e le *pro loco*, così come l'esenzione dal pagamento del diritto d'autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati da associazioni di volontariato.

---

### **G/2111/85/5**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

la vendita di beni e servizi *on line* sta assumendo una sempre maggiore centralità nel commercio del nostro Paese. In questo quadro vi sono aziende, con sede fiscale all'estero, verso le quali le vecchie normative appaiono inadeguate, poiché non riescono a contrastare le forme di evasione o di elusione fiscale, trattandosi di prodotti e servizi venduti formalmente all'estero, ma la cui fruizione (e quindi i ricavi delle aziende) avvengono in territorio italiano,

considerato che:

queste aziende, dotandosi di una residenza fiscale in paesi dove la tassazione è sicuramente più bassa rispetto a quella dei paesi membri dell'Unione Europea, mettono in atto una forma di concorrenza sleale verso quelle aziende che invece hanno sede legale in uno dei Paesi europei,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere norme volte a contrastare il fenomeno, valutando la possibilità di inserire l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana;

a consentire l'acquisto degli spazi pubblicitari *on-line* e dei *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano, solo a soggetti titolari di partita IVA italiana, applicando tale obbligo anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi o soggetti inserzionisti;



a prevedere il pagamento degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica da parte del soggetto committente esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.

---

**G/2111/86/5**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

è nota la presenza nel nostro Paese di opere di interesse artistico o storico appartenenti a privati che non sono soggette alla disciplina di tutela – ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 - in mancanza dello speciale provvedimento denominato dichiarazione di interesse, atto a sottoporle all'integrale applicazione della disciplina prevista per i beni di interesse culturale rilevante. Ciò accade anche per le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, pregio, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono un eccezionale interesse artistico o storico;

appare determinante che la sottoposizione al vincolo di tutela venga incentivata e diffusa, considerando che tale strumento individua con certezza quali beni siano da considerarsi importanti o anche per il patrimonio culturale della Nazione e, di conseguenza, da garantire nel tempo sia la conservazione che la loro presenza nel territorio di appartenenza;

ovviamente, tali collezioni o singole opere necessitano talvolta di impegnativi interventi di manutenzione o restauro volti a mantenere e conservare nel tempo il loro pregio e a rimuovere tempestivamente fattori di degrado;

fermo restando che compete ai privati l'onere di provvedere alla buona conservazione dei beni assoggettati a vincoli di tutela in loro proprietà, al fine di stimolare anche i privati (quali persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro, enti di fatto o associazioni) a investire in interventi che, se non messi in atto, collasserebbero al degrado progressivo lo straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la fruizione dei benefici di cui al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus») anche alle opere sottoposte al vincolo di tutela.

---

**G/2111/87/5 (testo 2)**

STEFANI, CENTINAIO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa ed emergenziale, al fine di realizzare gli investimenti necessari ed occorrenti a favore del completamento del piano straordinario delle carceri affinché il fondo originario, in base all'ordinanza PdCM n. 3861 del 2010, di 675 milioni di euro, sia effettivamente stanziato o comunque ricostituito, ed in ogni caso si proceda con sollecitudine all'esecuzione dell'intero piano di cui in premessa.

---

**G/2111/88/5**

TOSATO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premesso che:

la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore dei trasporti,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune risorse per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.

---

**G/2111/89/5**

TOSATO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

premessi che:

la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel Settore dei trasporti,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune risorse per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», nella provincia di Verona, tratto Verona Sud – Buttapietra.

**G/2111/90/5**

CANDIANI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016),

premessi che:

il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sconta da anni una grave carenza di organici e di mezzi, che si ripercuote sull'efficienza di tutti i presidi e specialità;

tali insufficienze mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, data la delicatezza della missione istituzionale del Corpo, che è incaricato di espletare il soccorso tecnico urgente in costanza di calamità naturali o provocate dall'uomo;

la condizione dei precari e discontinui nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ormai prolungata nel tempo, rappresenta una situazione inaccettabile e lesiva della loro dignità di lavoratori esposti anche a significativi rischi professionali,

impegna il Governo:

a stabilizzare quanto prima con le opportune misure finanziarie e legislative il personale precario e discontinuo dei vigili del fuoco, provvedendo alla sua assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2016-2018.

### **G/2111/91/5**

LUCIDI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 dispone misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio;

considerato che:

la norma pare lasciar margine interpretativo ai Comuni sui criteri mediante i quali far valere il diritto di accesso alle misure di agevolazione;

preso atto che:

molti Comuni in Italia hanno aderito con favore a questa iniziativa stabilendo criteri fra loro simili ma senza una armonizzazione e una equità sia formale che sostanziale nella manifestazione di tale diritto;

preso atto ancora che:

alcuni amministratori hanno manifestato la evidente reticenza di alcuni cittadini, che seppur morosi, mal si adeguano all'istituto del baratto amministrativo soltanto per non rendere pubblica appunto la condizione di morosità;

impegna il Governo:

a determinare le linee guida applicative dell'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 in linea con i seguenti principi:

- a) modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben identificati;
- b) corretta identificazione dei requisiti di accesso al «baratto amministrativo»;
- c) corretta identificazione dei servizi oggetto di baratto;
- d) identificazione da parte del Comune del limite di spesa annuo da barattare;
- e) ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente;

f) ammontare complessivo di servizi richiesti dal Comune per l'anno in corso;

g) confronto dei dati precedenti e quindi quantificazione con atto di Giunta comunale dell'importo complessivo del «baratto amministrativo»;

h) importi di servizi barattabili per ciascun cittadino, famiglia o gruppi di cittadini;

i) identificazione da parte del Comune del limite di servizio barattabile da un cittadino, una famiglia o un gruppo di cittadini;

j) tutela della *privacy* e della dignità dei cittadini anche mediante accordi tra comuni limitrofi.

---

### **G/2111/92/5**

DE PIN, CASALETTO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente rappresenta un peso crescente per i lavoratori e tale situazione risulta particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica come quello attuale andando ad acuire i problemi derivanti dalla crisi;

al contrario i redditi derivanti da capitale ed in particolare quelli relativi alle transazioni finanziarie continuano ad essere sottoposti ad un regime di tassazione inferiore creando una disparità evidente a carico dei redditi da lavoro;

le misure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'articolo 1, commi da 491 a 500 si sono rivelate insufficienti in quanto limitate e non inclusive di tutte le forme di transazioni finanziarie;

ogni proposta di accordo in sede europea sulla tassazione delle transazioni finanziarie subisce veti, ritardi e continui rinvii;

impegna il Governo a:

incrementare la tassazione per le transazioni finanziarie ed estendere le tipologie di transazioni finanziarie sottoposte a tassazione, ivi compresi i titoli derivati, e contestualmente a diminuire la tassazione sui redditi da lavoro dipendente.

---

**G/2111/93/5**

CONTE

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Stabilità per l'anno 2016,

premessi che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 favorisce interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, le Regioni sono state autorizzate a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e con la Cassa Depositi e Prestiti mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

considerato che:

in virtù di tale decreto le Regioni hanno dato corso alla predisposizione delle relative graduatorie che sono state trasmesse al Ministero; i finanziamenti previsti sono destinati ai Comuni che hanno presentato un progetto qualificato di messa «in sicurezza di edifici scolastici di ogni ordine e grado; si tratta di interventi assolutamente indispensabili per garantire a studenti e docenti il buon funzionamento degli istituti scolastici;

il predetto Decreto prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

rilevato, inoltre, che:

l'intesa sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 10 agosto 2013 tra il Governo e le Regioni prevede anche l'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali nella realizzazione dei progetti;

in più, la quota finanziata con proprie risorse dagli Enti Locali è comunque assoggettata al vincolo del patto di stabilità: questo limite, da un lato, rischia di compromettere la possibilità di realizzare gli interventi; dall'altro, crea senza dubbio disparità tra gli enti che beneficiano del contributo statale senza propria compartecipazione rispetto agli enti che, invece, hanno previsto una propria compartecipazione, a danno chiaramente di questi ultimi;

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito provvedimento di deroga, che le quote di co-finanziamento a carico degli Enti Locali siano estrapolate dal vincolo

del rispetto del patto di stabilità, al fine di consentire la completa attuazione del piano nazionale di interventi per il miglioramento dell'edilizia scolastica.

---

**G/2111/94/5**

BIANCONI, GUALDANI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

tenendo presente il Regolamento (UE) N.1315/2013 e la Relazione A8-0279/2015 approvata dal Parlamento europeo nella Plenaria del 28 ottobre 2015 contenente l'estensione del corridoio Baltico – Adriatico all'intera dorsale adriatico – ionica, si invita il Governo nazionale a riconoscere la necessità di includere nella «rete centrale»(TEN- T Core) le seguenti infrastrutture:

la linea ferroviaria Adriatica (Bologna – Bari) nella tratta Foggia – Ancona (trasporto passeggeri e merci);

la linea ferroviaria Pescara – Roma (trasporto passeggeri e merci);  
Autostrada A24 (Teramo – Roma) – A25 (Magliano dei Marsi – Pescara);

Autostrada A 14 (Bologna – Taranto), nella tratta Ancona – Pescara;

Interporto d'Abruzzo;

Aeroporto Internazionale d'Abruzzo.

Si invita il Governo ad indirizzare l'azione nazionale nell'integrazione, riconoscimento e classificazione a «rete centrale» delle citate infrastrutture strategiche già incluse nel regolamento (UE) N.1315/2013 ma in quest'ultimo classificate come «rete globale». Tale operazione consentirebbe di potenziare i corridoi merci sulla fascia adriatica dell'Italia da nord a sud e lungo l'asse trasversale da est a ovest, superando gli attuali colli di bottiglia che non consentono di sfruttare la piena funzionalità e capacità delle infrastrutture esistenti.

Da tale proposta scaturisce l'esigenza di procedere al completamento funzionale dei corridoi già esistenti mediante il prolungamento da Ravenna a Brindisi del corridoio Baltico – Adriatico, l'estensione del corridoio Scandinavo – Mediterraneo e una migliore connessione tra la penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani occidentali, così come stabilito dalla Relazione A8-0279/2015 (del *Rapporteur Ivan Jakovcic*)

---

**G/2111/95/5**

TORRISI, PAGANO, GUALDANI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

– il 10 dicembre 2013 è stato bandito il Concorso Interno per n° 199 Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato;

– alla fine dell'*iter* concorsuale, sono risultati idonei complessivamente 236 unità; allo stato attuale 197 vincitori dei 199, hanno terminato il corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi presso – la Scuola della Polizia di Stato di Spoleto, il giorno 18 settembre 2015, che sono stati destinati ai loro rispettivi Comandi, mentre vi sono le ulteriori n° 2 vincitrici che, per motivi di maternità, hanno dovuto rinunciare a frequentare il relativo corso per poi essere ammessi ad un corso successivo;

– alla fine dell'*iter* concorsuale sono risultati idonei complessivamente 236 unità;

considerato che:

– ad oggi non risulta esser stato ampliato il numero per il concorso in oggetto indicato, pur essendo possibile, in virtù delle normative vigenti richiamate nel Bando di concorso;

– allo stato attuale ci sono le vacanze nel ruolo;

– l'ampliamento specifico non è in contrasto con il blocco delle assunzioni previsto dalla «Legge di Stabilità», in quanto non si tratta di nuove assunzioni ma di un transito nei ruoli;

– la legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha configurato lo scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci come la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica;

– non ci sono ricorsi pendenti in atto.

– la Legge Madia prevede l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, il che comporta che i ventinove che hanno per anni lavorato nel corpo Forestale dello Stato, si vedrebbero ingiustamente penalizzati per il fatto che entrando nei Carabinieri non verrebbero mai più chiamati a frequentare il corso in questione.

– trattasi di sole 29 persone, preparate e di lunga esperienza, che verrebbero per sempre vanificato quanto guadagnatosi con estremi sacrifici, avendo superato le prove e ciò in netta discontinuità con la prassi consolidata negli anni e nei concorsi precedenti, di procedere ad ampliamenti significativi delle graduatorie,



impegna il governo:

a prendere in considerazione l'allargamento del numero dei posti a tutti gli idonei non vincitori del concorso in oggetto, anche in considerazione del loro esiguo numero.

---

### **G/2111/96/5**

DI BIAGIO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la riforma della tassazione locale immobiliare prevedendo l'esenzione per l'abitazione principale;

l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, aveva stabilito che « ... per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

le disposizioni citate hanno legittimato per anni una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;

– la suddetta norma è stata superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia;

Attualmente per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) non è più prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è poi ripresa dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il Governo, si è impegnato in più occasioni a rivedere la disciplina vigente in materia di configurazione dell'abitazione principale dei cittadini non residenti, in chiara ottemperanza con quanto sancito, originariamente dal suddetto decreto-legge n. 16 del 1993;

sarebbe auspicabile rettificare la normativa vigente in materia di configurazione dell'abitazione posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ripristinando quanto disposto dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 1993:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere come «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti al-

l'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**G/2111/97/5 (testo 2)**

DI BIAGIO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità 2016, diversamente da quanto sancito nelle precedenti manovre finanziarie, non dispone interventi finalizzati ad indirizzare risorse anche a favore delle comunità degli Esuli di Istria, Dalmazia e Fiume, ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 72, nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001, n. 72, e 21 marzo 2001, n. 73, e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;

le predette leggi rappresentano di certo uno strumento strategico della gestione delle relazioni del Paese con i suoi confini orientali, che meriterebbe di essere rinnovato nonché contestualizzato rispetto alle evoluzioni, socio-politiche di cui è stata oggetto la regione negli ultimi anni;

nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti;

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73, nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti "filtrato" di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi - entro cui le minoranze italiane risiedevano - si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un'area che - all'indomani della caduta del muro di Berlino - si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in UE dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono ve-

nuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando - di contro - una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;

in questa prospettiva non si può prescindere da una altrettanto valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l'Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel territorio montenegrino, senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell'intera regione balcanica;

l'opportunità di garantire la salvaguardia delle risorse di cui in premessa, inquadrata in una prospettiva di rinnovato *modus* di erogazione, si colloca in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare opportune risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, rivendendo - eventualmente - i vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti in favore di maggiore trasparenza e immediatezza e prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse.

---

**G/2111/98/5**

PETRAGLIA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

l'articolo 48 della legge Istitutiva 20 maggio 1985, n. 222, prescrive che l'8 per mille a diretta gestione statale dovrebbe avere «scopi di interesse sociale o di carattere umanitario»: lotta alla fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, aiuti alle vittime di calamità naturali, e dal 2014 può beneficiarne anche l'edilizia scolastica;

ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF tra dodici opzioni:

Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa apostolica, Sacra diocesi ortodossa d'Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;

prevede che l'8 per mille del gettito complessivo dell'IRPEF venga destinato secondo percentuali stabilite a seconda delle scelte espresse da ciascun contribuente. Il meccanismo assomiglia ad un gigantesco sondaggio d'opinione, al termine del quale si «contano» le scelte, si calcolano le percentuali ottenute da ogni soggetto destinatario del beneficio e, in base a tali percentuali, vengono poi ripartiti i fondi. La mancata formulazione di un'opzione non viene presa in considerazione: l'intero gettito viene ripartito in base alle sole scelte espresse;

alcune confessioni (Assemblee di Dio e Chiesa Apostolica), più coerentemente, lasciano allo Stato le quote non attribuite, limitandosi a prelevare solo quelli relativi ad opzioni esplicite a loro favore: cosa che non fanno altre Confessioni religiose e la stessa Chiesa cattolica, ottenendo così un finanziamento quasi triplo rispetto ai consensi espliciti ottenuti a suo favore;

ritenuto che,

si tratta di una cifra oltretutto in costante aumento: nel novembre 2014 la Corte dei Conti ha rilevato come i fondi dell'8 per 1000, grazie al meccanismo che li lega a una pressione fiscale in continua crescita, siano «gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati». Le risorse relative all'8 per mille non hanno subito il taglio di un solo centesimo. Anzi, «nel corso del tempo, il flusso di denaro si è rivelato così consistente da garantire l'utilizzo di ingenti somme per finalità diverse», dando così vita «a un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana»;

di questo tesoro allo stato vanno solo le briciole, almeno per il momento. Il meccanismo di attribuzione del fondo è per ora troppo sbilanciato, come denuncia la stessa Corte dei Conti: neanche la metà dei contribuenti esercita infatti il suo diritto di opzione, ma l'8 per mille di chi non ha fatto nessuna scelta viene ripartito in base alle scelte degli altri. Su 41.320.548 contribuenti per esempio, nel 2011 solo in 15 milioni (nemmeno il 37 per cento) hanno firmato per la chiesa cattolica, eppure alla Chiesa Cattolica sono stati attribuite risorse per 1.013 milioni, come se a sceglierla fosse stato l'80 per cento dei contribuenti. In quello stesso anno, hanno destinato il loro 8 per mille allo Stato 2.904.884 contribuenti: solo 7 su 100;

impegna il Governo,

a procedere nell'ambito degli accordi concordatari ed eventualmente avviando le previste procedure di revisione, a modificare il mecca-

nismo basato sulla volontarietà, lasciando all'erario le risorse relative alle scelte espresse;

a rendere pubblica in tempi celeri di anno in anno la destinazione del fondo;

a valutare la possibilità di adottare il meccanismo tedesco, per il quale solo i fedeli che desiderano esplicitamente appartenere a una confessione religiosa siano tassati per sovvenzionarla.

---

### **G/2111/99/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

al fine di affrontare in maniera più efficace il problema drammatico legato all'amianto nel nostro Paese, nel marzo 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Amianto;

il Piano pone l'accento sui circa 380 siti ricadenti in classe I (a maggior rilevanza sociale e ambientale come scuole e ospedali), per i quali servirebbero «alcune decine di milioni di euro» per la loro messa in sicurezza. Peccato però che il suddetto Piano sia ancora fermo in Conferenza Stato Regioni;

per quanto concerne la ricerca dell'esposizione ad amianto avvenuta per la presenza del materiale nel luogo di lavoro e non per uso diretto, il Rapporto di Legambiente del marzo 2015 «Liberi dall'amianto», evidenzia come sono oltre il 4 per cento i casi di malattia occorsi per esposizione in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico come scuole, banche, alberghi e ristoranti o ospedali. Dati che dimostrano come la grande diffusione di amianto nel nostro Paese causa a volte un'esposizione inconsapevole alla fibra;

il quinto numero del «Diario della transizione» del Censis, del maggio 2014, ha evidenziato come, nell'ambito di edifici scolastici malandati anche perché vetusti (più del 15 per cento è stato costruito prima del 1945, altrettanti datano tra il '45 e il '60, il 44 per cento risale all'epoca 1961-1980, e solo un quarto è stato costruito dopo il 1980), siano oltre 2.000 le sedi scolastiche che espongono i loro 342.000 alunni, nonché i docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo, al rischio amianto;

impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse finanziarie per interventi di bonifica dell'amianto nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendone l'esclusione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

---

### **G/2111/100/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

l'insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale importanza per la crescita intellettuale ed etica di ogni cittadino;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un crescente processo di svalorizzazione, che ne ha comportato la marginalizzazione all'interno dei percorsi formativi scolastici;

in particolar modo, l'insegnamento ha subito un taglio di ore consistente durante il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della materia umanistiche, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa al taglio di risorse in un settore che, al contrario dovrebbe risultare prioritario;

il taglio dell'orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso critico ed etico degli studenti, ha, ovviamente, comportato anche la riduzione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

nel 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha avviato un progetto sperimentale per un liceo della durata di quattro anni, che comprimeva ulteriormente l'insegnamento dei saperi umanistici e, in particolar modo, della filosofia;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Filosofia, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini, la possibilità di insegnare la materia fin dal I anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli istituti professionali.

---

**G/2111/101/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,

premessi che:

l'insegnamento della Storia dell'Arte risulta fondamentale per lo sviluppo di una piena consapevolezza culturale, storica e sociale; ciò risulta particolarmente evidente per un contesto come quello del nostro Paese, ove la conoscenza del nostro patrimonio artistico costituisce un elemento fondante dell'identità collettiva;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli anni un costante processo di marginalizzazione, configuratosi come particolarmente incisivo soprattutto il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini;

già assente da alcuni percorsi liceali, come il biennio ginnasiale dei Licei classici, l'insegnamento ha infatti subito un taglio di ore consistente, che ha comportato la sua eliminazione negli istituti professionali nonché una decisiva riduzione negli istituti tecnici, nonostante la sua evidente rilevanza in molti percorsi formativi;

in seguito alla compressione degli orari dedicati alla materia, si è sviluppata una decisa protesta nel panorama culturale e scolastico, che ha portato nel 2013 alla raccolta di circa quindicimila firme e che è stata sottoscritta da numerosi intellettuali o esponenti di rilievo del mondo artistico, quali Salvatore Settis, Adriano La Regina, Cesare De Seta, nonché l'allora Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray;

ad oggi, la Storia dell'Arte rimane incomprensibilmente una materia altamente sacrificata, nonostante la sua indubbia rilevanza culturale e professionale;

il taglio dell'orario ha, ovviamente, comportato anche la riduzione delle possibilità lavorative per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Storia dell'Arte, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini.

**G/2111/102/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato»

premessi che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, non comprende nel Piano straordinario di assunzioni tutto il personale che assicura ogni giorno il funzionamento della scuola, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ancora di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai da anni per i servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie amministrative, con contratto di Co.Co.Co. e nei laboratori;

la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione» dei servizi di parte delle scuole statali risale ormai allontano anno 2000, successivamente all'approvazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», con esiti dubbi ormai sotto gli occhi di tutti, nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse impiegate e i costi per il bilancio dello Stato, sia sotto l'aspetto occupazionale viepiù reso precario delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizia, ma soprattutto per la qualità dell'igiene e pulizia delle scuole interessate, situazioni di disagio e emergenza più volte segnalate dalla stampa;

le ultime convenzioni, a partire dall'anno 2014, stipulate sulla base delle «gare» CONSIP non hanno fatto altro che far deflagrare le criticità di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al termine ed hanno impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti oltre il presente, quali:

a) la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che all'articolo 1, comma 748, ha disposto la prosecuzione (prima proroga), dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, dei contratti per i servizi ATA esternalizzati stipulati dalle scuole: (costo + 34,6 milioni di euro);

b) il cosiddetto «salva Roma *ter*» (decreto-legge n. 16 del 2014) che all'articolo 19 ha previsto un'ulteriore (seconda) proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, sempre degli stessi contratti (costo + 20 milioni di euro);

c) l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2013 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e organizzazioni sindacali impegna il Governo a garantire un ulteriore periodo, dallo aprile 2014 al 30 giugno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori LSU della scuola (costo + 60 milioni di euro);

d) sempre nello stesso accordo, e per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 marzo 2016, è previsto un ulteriore stanziamento per interventi nelle scuole da parte del personale esterno addetto alle pulizie (costo + 450 milioni di euro );



anche il Governo di recente ha riconosciuto onestamente le problematiche e criticità dell'attuale sistema di esternalizzazioni dei servizi nonché la necessità di ripristinare le risorse della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), in parte utilizzate per rifinanziare i citati interventi di terziarizzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un piano pluriennale di assunzioni anche per questi lavoratori.

### **G/2111/103/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», premesso che:

l'articolo 34 della Costituzione sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto attraverso l'attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;

il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione, quindi, a quell'egualianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base dell'articolo 3, secondo comma 6, della Costituzione;

dal combinato delle due disposizioni costituzionali si evince che con «diritto allo studio» si allude alla moderna e fondamentale funzione dell'istruzione, che non è soltanto quella di trasmettere un bagaglio culturale già acquisito, bensì quella di garantire la promozione e lo sviluppo della personalità dello studente unito al diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, da riconoscersi non indistintamente in capo a tutti gli studenti, ma solo a quanti, fra essi presentino specifici requisiti quali capacità, merito e appartenenza a famiglie in condizioni economiche disagiate;

la legge n. 107 del 2015 che reca una delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, all'articolo 1, comma 181, lettera f), prevede che i decreti attuativi devono garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi

strumentali, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

il successivo comma 182, del medesimo articolo 1 della suddetta legge, precisa che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

gli stanziamenti presenti nel disegno di legge sono pertanto del tutto insufficienti per segnare quell'inversione di tendenza di cui ci sarebbe assolutamente bisogno per contrastare la dispersione scolastica, qualificare l'offerta formativa, anche attraverso la stabilizzazione del personale, potenziare il *welfare* studentesco a sostegno di giovani e famiglie sempre più in difficoltà anche a causa della perdurante crisi economica;

impegna il Governo:

a riconoscere a tutti il diritto allo studio quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui:

1) assicurando al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate destinando ad esso un ammontare di risorse tale da raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025;

2) rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

3) istituendo un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono;

4) riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;

5) contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

6) erogando borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.

**G/2111/104/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessò che:

la spesa per l'istruzione in Italia, come è noto e nonostante le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015, resta al di sotto della media europea, per allinearsi alla quale occorrerebbero impegni e investimenti maggiori. Nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il 10 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, la partecipazione della scuola alla crescita del PIL è stimata da qui al 2020 dello 0,3 per cento, e su una proiezione di medio-lungo periodo la previsione di spesa in istruzione cala drasticamente, fino ad una riduzione di circa 10 miliardi, malgrado che da un quindicennio la curva demografica si sia stabilizzata;

nel 2014, considerando tutte le scuole di ordine e grado il nostro paese ha speso complessivamente solo il 4,6 per cento del prodotto interno lordo. L'Italia è il Paese che spende di meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio Pil;

i dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. L'Italia perde il confronto con gli altri grandi Paesi dell'Unione europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra i sei punti percentuali. Anche Portogallo e Spagna, che certo non navigano nell'oro, sono a quota 5,5 per cento; la Germania spende il 5,1 per cento del PIL;

fuori dall'Europa, gli Stati Uniti spendono nel sapere pubblico il 6,9 per cento del Pil, l'Australia il 5,8, il Giappone il 5,1;

discorso identico per i fondi destinati all'università e alla ricerca: l'Italia investe appena l'1 per cento, anche qui ultima rispetto a una media europea di circa l'1 per cento;

l'Italia nel 2014 ha aumentato il proprio bilancio per l'istruzione dello 0,6 per cento, dopo anni di tagli. E per il 2015 nella legge di stabilità è stato stanziato un miliardo di risorse (alcune delle quali, però, stornate da altri capitoli di spesa per la scuola). Anche qui, però, i dati sono solo parzialmente positivi. Se è vero che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1 per cento;

il confronto con gli altri Paesi diventa ancora più vistoso se si individua il «Tasso di scolarità dei giovani di 15-19 anni», dato dal rapporto tra gli iscritti a qualsiasi livello di istruzione in quel *range* anagrafico e la popolazione della stessa fascia d'età: tra il 2011 e il 2012 il tasso d'istruzione in Italia è pericolosamente calato passando dall'81,3 per cento

all'81. In Germania la frequenza scolastica nella stessa fascia di età è superiore al 90 per cento. In Belgio, Irlanda e Paesi Bassi si attesta al 94 per cento;

non ci si può meravigliare, quindi, a fronte di questi dati, se da noi il tasso di conseguimento della maturità superiore e del diploma di laurea è fermo, rispettivamente, al 79 per cento e al 32 per cento. Negli altri Paesi europei, questi dati derivanti dal rapporto tra gli studenti che hanno conseguito per la prima volta un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria e la popolazione di età teorica corrispondente al conseguimento del titolo sono di ben altro spessore: in Danimarca, che investe nell'Istruzione quasi il doppio dell'Italia, arriva al diploma il 90 per cento degli studenti e alla laurea il 50 per cento. Se si guarda solo al conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore, la Finlandia riesce nel 96 per cento dei suoi giovani. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si attestano tra il 92 per cento e il 95 per cento;

l'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del capitale umano. Ad esse si riferiscono molti indicatori adottati nella Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in «Europa 2020», per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita economica sostenibile, per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;

per colmare l'enorme *gap* formativo col resto d'Europa servirebbero risorse certe e adeguate. Il governo tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni», con la concessione di crediti d'imposta a cittadini e imprese per donazioni alle scuole, e con la destinazione del 5 x mille nella dichiarazione dei redditi. In questo modo l'intervento dei privati dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli investimenti dello Stato, con il rischio di creare e accrescere le forti disuguaglianze tra scuole di aree economico-sociali diverse, con buona pace dell'uguaglianza d'accesso di tutti i cittadini al diritto allo studio e del carattere nazionale e unitario del sistema d'istruzione;

l'autonomia scolastica e le scuole italiane per rispondere al meglio al diritto ad un'istruzione di qualità e alle esigenze formative e di valorizzazione delle risorse di un territorio, hanno bisogno di risorse umane e finanziarie adeguate e costanti;

impegna il Governo,

ad assicurare al sistema educativo d'istruzione statale finanziamenti adeguati, destinando ad esso un ammontare di risorse tale da raggiungere progressivamente nell'arco di alcuni anni, una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.

**G/2111/105/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili;

c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario;

d) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educa-

zione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia;

risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo processo di riforma della scuola e delle modalità di reclutamento del personale scolastico e per eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, l'elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;

tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, dovrebbe essere volto al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe consentire la sostituzione del cento per cento del *turn over* del personale della scuola in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo una quota del 50 per cento per il personale che ne ha maturato il pieno diritto per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli abilitati TFA e PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d'istituto e che ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, ai docenti precari della scuola dell'infanzia, ed una pari quota per i vincitori di nuovi concorsi da espletare con cadenza triennale; nonché, per il personale ATA, con la regolare e costante copertura di tutti i posti disponibili e vacanti;

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento, entro il 30 maggio 2016, una valutazione dei risultati conseguiti dall'applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia in relazione alla riduzione del precariato del personale scolastico che in relazione agli obiettivi scolastici sopra descritti;

a valutare, in seguito a tale bilancio, l'opportunità di avviare finalmente un vero piano pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini di cui in premessa.

---

**G/2111/106/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

dal punto di vista normativo la scuola pubblica non include la scuola paritaria, sebbene ci siano alcune scuole paritarie che sono anche pubbliche (quelle degli enti locali);

è lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, a precisare che il sistema nazionale di istruzione è costituito «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali», creando la tripartizione fondamentale del sistema:

- a) scuola statale;
- b) scuola privata paritaria;
- c) scuola paritaria pubblica degli enti locali. L'utilizzo della stessa espressione «privata» la contrappone a «pubblica»;

la scuola paritaria svolge un servizio pubblico (*ex* articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2000), ma ciò non trasforma in «enti» pubblici i soggetti che gestiscono il servizio, tranne che la loro stessa natura giuridica sia pubblica (es. Comuni). Non va confuso, pertanto, lo svolgimento di un servizio definito pubblico con la definizione di pubblico (come quando usiamo la definizione 'scuola pubblica') che sta ad indicare che il servizio promana da un ente pubblico. Come è noto, l'organizzazione pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi;

per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce svolgimento;

una elencazione abbastanza esaustiva delle Amministrazioni pubbliche nel nostro ordinamento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», laddove, nel dichiarato fine di disciplinare «l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», si precisa che «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni; le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

peraltro, la natura pubblica di un ente comporta la sottoposizione al controllo della Corte dei conti, cosa che è vera e avviene sulla scuola statale o sulle attività svolte dagli enti locali, ma non sugli enti che gestiscono scuole private paritarie;

nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo 1477, inserito nel programma 22.9 «Istituzioni scolastiche non statali», nell'ambito della missione «Istruzione scolastica», concerne i trasferimenti alle istituzioni scolastiche non statali, senza distinguere tra: quelle appartenenti ad enti locali e quelle private, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

il trasferimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avvenuto per le scuole paritarie, per la somma di sua competenza, nel corso del 2014, a giugno, per una quota di circa 273 milioni, a valere sul capitolo specifico, che è il 1477. Una somma ulteriore, di 220 milioni, a valere sul capitolo 1299 dello stesso Programma/Missione fa riferimento, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, dedicata, invece, alle scuole paritarie e assegnata alle Regioni con vincolo di destinazione sulle scuole paritarie stesse;

il 25 novembre del 2014, il MEF, con decreto ha provveduto al riparto e al trasferimento delle risorse dello stesso capitolo 1299 alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni che le frequentano;

impegna il Governo:

per una maggiore trasparenza dei bilanci pubblici, a suddividere il capitolo 1477 citato in due distinti capitoli recanti rispettivamente i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie non statali degli enti locali ed i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie private, ed a chiedere alle Regioni, in sede di consuntivo, di operare la medesima distinzione per le erogazioni alle scuole paritarie delle somme derivanti dal capitolo 1299 citato.

---

### **G/2111/107/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

la legge 13 Luglio 2015, n. 107, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico scientifica, pubblicazioni e riviste riferite



alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di *hardware* e *software*, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance graziosamente elargite dal Governo (vedi *bonus* di 80 euro ed adesso la mancia *una tantum* ai pensionati di solo 500 euro);

da 6 anni che il contratto per tutto il personale della scuola, non viene rinnovato, mentre il DEF 2015 stabilisce di fatto il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al 2019, prevedendo dunque il blocco dei contratti pubblici durerà dunque 9 anni (dal 2008 al 2019);

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016, finalizzate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed in particolare per il personale della scuola.

---

### **G/2111/108/5**

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), in particolare del Capo I (Efficientamento della spesa per acquisti) e del Capo III (Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

considerato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli stru-

menti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nella Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea in materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack* e *fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

infine l'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una sperimentazione anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio»;

nello specifico la legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi *standard*» che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget*» a base zero rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

valutato infine che:

l'ordine del giorno G/1211/1/3/Tab. 6 (testo 2) a prima firma DE PIETRO del 29 ottobre 2013, accolto dal Governo in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il Governo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, anche usando delle versioni meno rigide del tradizionale modello di *budget* «a base zero»;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha successivamente presentato una Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore interesse del bilancio «a base zero», anche nella prospettiva di un processo permanente di analisi e revisione della spesa, sia rinvenibile nella particolare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati e nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a un più incisivo ruolo di programmazione. I responsabili dei centri amministrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in grado di indicare quali attività e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione alle linee direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organizzative alternative, che ne garantiscano l'attuazione a parità di livello di servizio;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo ad adottare una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da parte dei Dicasteri che dichiarassero la loro disponibilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

### **G/2111/109/5**

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessso che:

dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), in particolare del Capo I (Efficientamento della spesa per acquisti) e del Capo III (Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

considerato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nella Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque stati dell'Unione europea. In materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack* e *fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio»;

nello specifico, la legge 24 dicembre 2012, n. 243 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi *standard*» che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget* «a base zero» Il rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

valutato infine che:

l'ordine del giorno G/1121/1/1/3/Tab.6 (testo 2) a prima firma DE PIETRO del 29 ottobre 2013, accolto dal Governo in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il Governo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, anche usando delle versioni meno rigide del tradizionale modello di *budget* «a base zero»;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha successivamente presentato una Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore interesse del bilancio «a base zero», anche nella prospettiva di un processo permanente di analisi e revisione della spesa, sia rinvenibile nella particolare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati e nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a un più incisivo ruolo di programmazione. I responsabili dei centri amministrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in grado di indicare quali attività e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione alle linee direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organizzative alternative, che ne garantiscano l'attuazione a parità di livello di servizio;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo ad adottare una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da parte di tutti i Ministeri dello Stato, della pubblica amministra-

zione centrale, delle Regioni e degli enti locali che dichiarassero la loro disponibilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

**G/2111/110/5**

D'Alì

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni sono costantemente aumentati nel quadriennio 2009-12: come evidenziato dalla Banca d'Italia nel rapporto n. 295 dell'ottobre 2015, «da circa 70 miliardi nel 2008, essi hanno superato 90 miliardi nel 2012; in rapporto al fatturato annuo verso le pubbliche amministrazioni delle imprese fornitrici, sono passati da poco meno del 45 per cento a circa il 60 per cento»;

con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, il Governo Letta ha creato un Fondo dotato inizialmente di circa 40 miliardi di euro per gli anni 2013 e 2014 per assolvere a tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni avevano contratto con le imprese; tale Fondo è stato rifinanziato con successivi interventi normativi;

lo stesso rapporto della Banca d'Italia, pur riconoscendo che nel biennio 2013-2014 sono stati compiuti alcuni progressi grazie ai provvedimenti predetti verso la riduzione di tale ingente ammontare, afferma che il fenomeno dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni non è ancora stato ricondotto entro limiti fisiologici, valutando al contempo in circa 50 miliardi lo *stock* di debiti da annullare affinché il nostro Paese si adegui alla normativa europea e risolva strutturalmente una situazione che continua a rimanere emergenziale;

considerato che:

il problema dell'accumularsi di debito cosiddetto patologico, cioè debito commerciale rimasto insoluto ben oltre la scadenza è diretta conseguenza di cronici ritardi nei tempi di pagamento ordinari con cui le pubbliche amministrazioni liquidano le fatture dovute;

anche in questo settore, il nostro Paese registra limitatissimi progressi, rimanendo il peggiore pagatore all'interno dell'Unione europea, con tempi medi di saldo delle fatture pari a 144 giorni contro i 38 giorni della media europea, e ben al di sopra del termine di 30 giorni imposto dalla direttiva 2011/7/UE;

in particolare, a livello geografico, sono le imprese del Mezzogiorno, rispetto a quelle del Centronord, che vantano i crediti commerciali più elevati in rapporto al fatturato, con un divario dell'ordine di 10 punti percentuali (36 giorni in termini di maggior ritardo) per il settore dell'industria e dei servizi, che raddoppia nel caso delle costruzioni;

le imprese, che cercano il rilancio dopo anni di sofferenza, hanno sofferto una cronica mancanza di credito e liquidità negli anni della crisi accentuata anche da tali crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e non incassati nei tempi congrui e ordinari;

impegna il Governo:

a saldare entro sei mesi l'intero, complesso dei debiti arretrati al 2014 ed accelerare il pagamento delle fatture in via ordinaria per adeguarsi ai tempi medi di saldo previsti dalla normativa europea, a tal fine monitorando e valutando il funzionamento degli strumenti finora attuati, prevedendo interventi correttivi ed eventualmente adottando ulteriori nuove misure.

---

### **G/2111/111/5**

D'Alì

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

con sentenza n. 65 del 17 aprile 2015 la Corte costituzionale accogliendo i ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione Siciliana, ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 1 del 2012, nella parte in cui disciplinano e determinano l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica delle suddette Regioni;

in forza della richiamata disposizione normativa, le stesse modalità sono state applicate anche negli anni 2013, 2014 e 2015;

impegna il Governo:

1. a dare immediata esecuzione al dispositivo ed alle motivazioni della richiamata sentenza della Corte costituzionale nel determinare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e della Regione Siciliana per l'anno 2016;

2. a rivedere, ricalcolare e rimborsare per le suddette regioni il concorso incostituzionalmente determinato e percepito per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;

3. ad acquisire a tal fine, come prescritto dalla stessa sentenza, l'intesa delle Regioni interessate;

4. ad evitare, come in sentenza chiaramente affermato con specifico riguardo alla Regione Siciliana, di adottare qualsivoglia provvedimento in violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana».

---

**G/2111/113/5**

MATTESINI, PANIZZA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premessi che:

dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segnalano che tra i 340 milioni di nuovi casi di malattie sessualmente trasmissibili, almeno 11 milioni riguardano giovani sotto i 25 anni;

il *report* prodotto dal Ministero della Salute inglese certifica che le malattie sessualmente trasmissibili tra adolescenti sono aumentate del 50 per cento in 10 anni;

i dati offerti dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAM) indicano anche in Italia, negli ultimi 4 anni, un aumento del 50 per cento di malattie sessualmente trasmissibili tra i 15 ed i 24 anni. Sempre la SIAM segnala, in particolare, una preoccupante diffusione del papillomavirus, sottolineando che il 20 per cento di giovani maschi ha già il *papillomavirus* nel liquido seminale e che impiegando circa un anno e mezzo per eliminarlo, per lo stesso tempo si resta contagiosi;

la S.I.A.M. sottolinea anche il boom di infezioni del cavo orale, ed il dato più allarmante riguarda il tumore alla bocca, dovuto a rapporti sessuali con persone colpite dal *virus*;

la Società Italiana Infettivologia Pediatrica (SITIP) indica tra i 13 ed i 14 anni l'età media in cui si hanno i primi rapporti sessuali e sottolinea l'inadeguata conoscenza e consapevolezza relative alle malattie sessualmente trasmissibili;

i dati offerti dall'Istituto Superiore di Sanità sull'HIV segnalano una media di 4.000 nuovi casi ogni anno e che l'incidenza più alta è stata osservata tra persone tra i 25 ed i 29 anni; nel 2013, anno dell'ultima rilevazione, la maggioranza delle nuove diagnosi di *HIV* è attribuibile a rapporti non protetti, costituendo essi l'83,9 per cento di tutte le segnalazioni;

i consultori risultano essere il 30 per cento in meno di quelli previsti dalla legge istitutiva degli stessi;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa necessaria al fine di promuovere una adeguata consapevolezza in merito alle malattie sessualmente trasmissibili, ed in particolare a promuovere una campagna almeno triennale di sensibilizzazione ed informazione sui rischi connessi a rapporti non protetti, il potenziamento dei consultori, nonché misure di contenimento dei prezzi dei contraccettivi, valutando la riduzione al 10 per cento dell'ali-



quota IVA sui profilattici e contraccettivi con funzioni di protezione nei confronti delle malattie a trasmissione sessuale.

---

**G/2111/114/5 (testo 2)**

SPILABOTTE

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessso che:

il regolamento di cui dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, in materia di determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, all'articolo 16, relativamente agli esperti indipendenti cui affidare compiti di valutazione dei beni, privilegia una logica di incompatibilità "per singolo fondo" (già nota al mercato) rispetto ad una logica "per gruppo del gestore e gruppo dell'esperto";

infatti, al comma 2 il predetto articolo impone all'organo di amministrazione del gestore di verificare, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli beni, che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo Oicr;

successivamente al comma 10 l'articolo 16 impone all'esperto di astenersi dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare di pertinenza dell'Oicr, provvedendo a darne tempestiva comunicazione al gestore;

il comma 12 dispone che gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengano dallo svolgimento nei confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle società da esso controllate o che lo controllano nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo, da una serie di attività quali: verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; amministrazione di immobili; manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare, nonché intermediazione immobiliare;

il successivo comma 15 prevede, inoltre, che l'incarico di valutazione, in relazione al singolo Oicr, abbia una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta, e conferibile una seconda volta, una volta decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;

infine, il comma 16 dispone che i soggetti che abbiano svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non

possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate, ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, se non sono decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.

considerato che:

dalle predette disposizioni deriverebbe quale conseguenza, da un lato, che i gestori appartenenti a gruppi internazionali potrebbero essere orientati verso la concentrazione all'estero della propria operatività, agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (attraverso il cosiddetto passaporto del gestore), dall'altro, che i *player* internazionali, che svolgono servizi di valutazione immobiliare e altri servizi immobiliari non valutativi, potrebbero rinunciare al ruolo di esperto indipendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività esercitabili);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di perfezionare ulteriormente la disciplina dei Fondi Comuni d'investimento alternativi (FIA), prevedendo a tal riguardo un intervento normativo in materia di esperti indipendenti secondo gli *standard* internazionali, ovvero finalizzato a migliorare il disposto normativo di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, che ha creato notevoli squilibri competitivi tra gestori nazionali e internazionali, a fronte del fatto che questi ultimi non sono soggetti ai medesimi vincoli imposti dalla normativa nazionale.

---

### **G/2111/115/5**

PEZZOPANE, PAGLIARI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, «Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, (il cosiddetto *Jobs Act*), entrato in vigore il 7 marzo 2015;

ancora oggi sussistono numerose disparità fra le interpretazioni e i chiarimenti forniti dalle differenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territoriali provinciali in merito alla durata del sussidio per chi ha svolto attività stagionale nel 2015;

l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che «con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, [...] la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;

dal 2016 inoltre, come denunciato anche dai vari sindacati di categoria, l'applicazione della normativa sulla Naspi rischia di penalizzare ulteriormente i lavoratori stagionali, portando a un dimezzamento della durata e del valore del sussidio in mancanza di un correttivo strutturale; la stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo, tuttavia, in molte località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;

molte attività non hanno la caratteristica di stagionalità; per esserlo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, e successive modificazioni, devono aver, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi;

molte aziende, avendo maggior lavoro durante i periodi estivi, assumono lavoratori a termine per incremento di attività che di fatto sono stagionali, ma non possono esserlo nelle causali del contratto a termine di assunzione;

impegna Governo:

ad intraprendete le opportune iniziative, anche attraverso atti di interpretazione autentica, al fine di prevedere un'applicazione interpretativa unica, corretta e omogenea, presso ogni sede territoriale provinciale dell'INPS, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;

ad assumere iniziative normative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione del trattamento Naspi;

a valutare la possibilità di adottare iniziative di salvaguardia anche nei confronti dei lavoratori con contratto a termine, assunti presso aziende risiedenti nei comuni ad alta vocazione turistica.

**G/2111/116/5**

AMATI, PAGLIARI, VALENTINI, ORRÙ

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

considerato che:

con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

rilevato inoltre che:

le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell'inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure concrete quali ad esempio la previsione di interpreti LIS (Lingua Italiana dei Segni) durante la fase di colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la trasposizione, completa ed effettiva dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.

**G/2111/117/5**

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

in data 1° luglio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale recante «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2014;

in funzione di questo decreto, in favore dei soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo sono stati formalizzati gli atti di assegnazione dei contributi Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per il 2015;

considerato che:

tale decreto ha comportato una radicale innovazione nelle assegnazioni dei suddetti contributi, generando un'attesa apertura del sistema ma mostrando alcune criticità nella sua fase di prima applicazione;

impegna il Governo:

a valutare eventuali correzioni e/o adeguamenti che consentano di superare le criticità emerse;

a prevedere il reperimento di maggiori risorse a far valere sul Fondo unico per lo spettacolo al fine di supportare le grandi innovazioni che tale riforma ha comportato e di gestire la complessa fase di transizione che si è venuta a delineare.

**G/2111/118/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, ORRÙ

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessso che:

a livello internazionale, la richiesta di riconoscere l'Osteopatia all'interno delle Pratiche Sanitarie e l'Osteopata fra le professioni Sanitarie trova fondamento e validazione nelle Risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 e del 2010, e nella risoluzione del Parlamento europeo A4-0075/97 del 29 maggio 1997, recante lo statuto delle medicine non convenzionali;

secondo la definizione dell'OMS, la Professione Sanitaria di Osteopata si basa sull'evidenza che nell'organismo umano l'integrità strutturale e funzionale sono strettamente legate, e che l'organismo umano dimostra in varie condizioni una tendenza intrinseca verso la guarigione;

preso atto che:

in Italia la necessità di regolamentare la professione sanitaria dell'osteopata è giustificata dalla necessità di implementare la sicurezza del crescente numero di cittadini che si rivolgono agli osteopati per ricevere prestazioni che hanno una indubbia valenza sanitaria, come dimostrato dalle evidenze scientifiche presenti attualmente in letteratura;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di riconoscere la professione dell'osteopata che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge autonomamente gli interventi di prevenzione, promozione, cura e di assistenza al mantenimento della salute, attraverso l'istituzione di corsi di Laurea magistrale in osteopatia.

---

### **G/2111/119/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge-di stabilità 2016),

premessso che:

dal 1993 l'Unione europea ha fissato (direttiva 93/104/CE) *standard* comuni che disciplinano l'orario di lavoro, applicati sin dal 2000 (direttiva 2000/34/CE) a tutti i settori dell'economia;

tale direttiva ha assicurato una protezione minima a tutti i lavoratori contro abusi e contro il mancato rispetto di periodi minimi di riposo;

nel novembre 2003 la direttiva 2003/88/CE ha accolto i criteri «minimi» riguardanti riposi, pause, ferie, orario massimo di lavoro e lavoro notturno. Per il riposo giornaliero la misura considerata «minima» dalla UE è quella di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore, partendo dal-

l'inizio dell'attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è stato individuato in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario;

in Italia le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sono state recepite nell'aprile del 2003 con il decreto legislativo n. 66;

il decreto legislativo, all'articolo 1, definisce riposo adeguato: «il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine»;

considerato che:

nel dicembre del 2007, con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), per questioni di natura economica, è stata imposta una *deregulation* totale degli orari di lavoro del personale medico e sanitario. Sono stati quindi introdotti supporti legislativi impropri per modificare l'articolo 1 (riposo giornaliero) e l'articolo 4 (durata massima dell'orario di lavoro settimanale) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con cui si era stata recepita in Italia la direttiva europea sulla organizzazione dell'orario di lavoro:

la Commissione europea nei primi mesi del 2014 ha aperto una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia europea. Solo a questo punto il Governo italiano, per evitare la condanna, e le pesanti penalizzazioni economiche derivanti, con l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha introdotto le necessarie modifiche legislative differendo, però, l'applicazione delle norme comunitarie sull'orario di lavoro di un altro anno;

preso atto che:

se, come è precisato nella stessa direttiva 2003/88/CE, e in numerose sentenze delle Corte di giustizia (si vedano in particolare le sentenze SIMAP e Jaeger), è valido l'automatico adeguamento della direttiva medesima nel corpo delle leggi del singolo Stato, indipendentemente dall'atto formale del recepimento, vengono a cadere le leggi dello Stato, sia antecedenti che successive ad essa, che ne ostacolano la corretta applicazione. Anche il rinvio previsto dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 deve essere considerato nullo e, sulla scorta delle 2 sentenze Fuss della Corte di Giustizia, i medici stessi hanno diritto sia al risarcimento economico per i turni non rispettosi del riposo minimo e per le ore effettuate, oltre il dovuto (Fuss 1), sia ad un indennizzo per la mancata osservanza in sé della direttiva da parte dello Stato (Fuss 2);

impegna il Governo,

al rispetto delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE recepite con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

ad evitare ogni atto normativo che implichi ogni differimento dell'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

### **G/2111/120/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

la Cementifera Fibronit spa era una azienda produttrice di elementi per l'edilizia, tra cui l'eternit, fondata a Bari nel 1935;

la predetta società ha chiuso gli stabilimenti nel 1985 al termine di lunghissime vertenze sindacali e processuali promosse, con il sostegno di tutta la società civile, dai lavoratori che si ammalavano e morivano per l'esposizione alle polveri di amianto;

dal 1985 ad oggi, anche dopo la chiusura degli stabilimenti, Fibronit continua ad arrecare gravi danni alla collettività: i capannoni dismessi, infatti, non opportunamente bonificati, e soggetti ad un progressivo degrado con conseguente dispersione nell'aria di polveri sottili, divenuti una sorta di discarica a cielo aperto, si sono trasformati in una vera e propria «bomba ecologica» che, nel corso degli anni, ha provocato gravi patologie e talora anche la morte di numerosi residenti;

a causa di tale stato di cose si è venuto a creare un vasto movimento di opinione che ha coinvolto e sensibilizzato tutti i cittadini;

nel corso degli anni la vasta area inquinata è stata oggetto di più sequestri da parte dell'autorità giudiziaria che ha bloccato la rimozione e il trasporto in luoghi adatti allo smaltimento delle migliaia di tonnellate di materiali contenenti amianto;

premessò, inoltre, che:

la legge che in Italia mette al bando l'amianto risale al 1992 (legge 27 marzo 1992, n. 257);

i lavoratori la cui esposizione all'amianto è stata accertata alcuni anni dopo la chiusura degli stabilimenti sono costretti ancora oggi a defatiganti controversie per vedere riconosciuti i trattamenti, straordinari di integrazione salariale o i pensionamenti anticipati secondo le norme vigenti;

il numero dei casi di malati d'amianto continua a crescere;

considerato che:

l'ex Fibronit è stata inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela



del territorio 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: "programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"»;

considerato, inoltre, che:

il Comune di Bari, nell'ottobre 2005, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza «di emergenza» dell'area. Detti lavori, interrotti nel 2007, nelle intenzioni, avrebbero dovuto portare al seppellimento dei rifiuti in un sarcofago e alla conseguente trasformazione del suolo inquinato nel Parco della Rinascita;

il Comune di Bari, da ultimo, ha approvato, lo scorso 13 febbraio 2013, il progetto definitivo e il quadro economico relativo alla messa in sicurezza «permanente» del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit;

risulta che al termine della gara d'appalto, non ancora avviata, — 14.983.930 milioni di euro previsti, 14.227.664 milioni di euro già stanziati e disponibili — l'opera complessiva di bonifica potrebbe iniziare il prossimo anno;

impegna il Governo:

a verificare, stante il costante aumento dei casi di malati da amianto, che l'intera area oggetto dello smaltimento risulti essere attualmente in sicurezza secondo le modalità di legge per gli aspetti inerenti la tutela della salute pubblica;

a verificare quante e quali risorse siano state fin qui impiegate per il ripristino dell'area e con quali risultati;

a verificare che nel corso degli ultimi dieci anni vi siano state responsabilità riguardo il mancato e/o ritardato recupero dell'area ex Fibronit, in caso affermativo, a carico di chi e per quali atti;

a verificare i motivi per i quali non è stata ancora indetta la gara d'appalto per i lavori del progetto per la messa in sicurezza «permanente» dell'area ex Fibronit;

a verificare i criteri di base ai quali l'importo complessivo dei lavori è stato aggiornato;

a valutare l'opportunità di predisporre una indagine al fine di verificare il numero di coloro i quali hanno contratto malattie a seguito dell'esposizione alle polveri di amianto;

a valutare l'opportunità di nominare un Commissario Straordinario con il compito di assicurare nel minor tempo possibile la realizzazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza «permanente» del sito ex Fibronit.

**G/2111/121/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave danno a carico dei cittadini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del *turn over*, al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;

impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

---

### **G/2111/122/5 (testo 2)**

TARQUINIO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso *made in Italy*;

il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del *made in Italy* e per la sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;

a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il funzionamento dell'Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;

ad adottare sistemi di sicurezza, delle etichettature realizzati dall'Istituto poligrafico zecca dello Stato, al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato

(OCM), adottare sistemi di sicurezza, realizzati dall'Istituto poligrafico zecca dello Stato per quanto attiene.

---

### **G/2111/123/5**

TARQUINIO, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha adottato specifiche discipline per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore lattiero caseario, olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la competitività del settore agricolo e il superamento delle emergenze fitosanitarie;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilancio della competitività del settore agricolo;

a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento delle emergenze fitosanitarie.

---

**G/2111/124/5**

BONFRISCO, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile, intollerabile aggressione al popolo tunisino, alla sua libertà, alla sua sicurezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico in conformità alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;

in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emergenza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il massimo sostegno da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all'aggressione del terrorismo, sottolineando nel contempo l'estrema difficoltà che, per scarsità di mezzi e dotazioni, le forze di sicurezza incontrano nella difesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso i quali, ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;

l'assoluta urgenza delle preoccupazioni per la sicurezza della frontiera orientale ha poi condotto alla decisione, annunciata dal Primo ministro Habib Essid, di costruire, entro la fine dell'anno, un muro lungo centosessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;

in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto quello orientale quanto quello sudoccidentale, e il contrasto al terrorismo jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori alle forze che la Repubblica tunisina;

al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro drammatico evento: l'attentato al Consolato Italiano al Cairo in Egitto dello scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti egiziani, che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l'Italia, che peraltro è tra i principali *partner* commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e Cina;

premessi, inoltre, che:

le motivazioni dell'attentato del Cairo contro il nostro Consolato non possono essere sottovalutate né sminuite e appaiono strettamente collegate all'impegno Italiano per la ricerca di una soluzione alla questione Libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno internazionale nella lotta alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato Islamico che ne ha rivendicato la matrice;

l'attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che ha colpito la Tunisia, nell'alveo della recrudescenza terroristica degli ultimi mesi, che non ha avuto tanto come obiettivo quello di mietere vit-

time, quanto di dare un avvertimento all'occidente e all'Italia sulla presenza e vicinanza della minaccia terroristica;

considerato che:

nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indifferente alle minacce incombenti, posto che le manifestazioni di solidarietà seguite ai recenti attentati postulano seguiti operativi immediati e concreti;

tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice consapevolezza: è interesse comune favorire una positiva conclusione dell'attuale transizione tunisina così come è interesse comune garantire la sicurezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un elemento indispensabile per il mantenimento della stabilità dell'intera area mediterranea, su cui già gravano le incognite legate alle situazioni della Libia e della Siria;

ciò è vero in particolare per l'Italia, legata alla Tunisia da consolidati vincoli di amicizia, sulla cui base si sono sviluppati stretti rapporti, tanto sul piano bilaterale che multilaterale, con particolare riferimento alla collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina;

preso atto che:

in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di marzo dal nostro Ministro degli esteri, questi ha annunciato la cancellazione di 25 milioni di debito tunisino con l'Italia, comunicando nel contempo che Italia e Francia si propongono di sviluppare un'iniziativa congiunta per inserire nel piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;

l'obiettivo aggravarsi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica tanto in Tunisia, quanto in Egitto, rende assolutamente urgente e necessario rendere massimo l'impegno dell'Italia a sostegno di questi Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all'eversione jihadista;

impegna il Governo:

a rafforzare, nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale con la Tunisia e l'Egitto, gli strumenti di monitoraggio e le azioni in materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza

---

**G/2111/125/5**

PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di riferimento;

il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell'informazione;

tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenti costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il sostegno all'emittenza locale.

---

### **G/2111/126/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è una anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o il rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca. Ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'afezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un *ictus* cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte sia alla popolazione che al personale sanitario;

una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso apposite strutture a ciò dedicate;

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.



**G/2111/127/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave nocumento a carico dei cittadini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn-over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinate, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del *turn over*, al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;

impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

---

**G/2111/128/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le mo-

dalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

---

**G/2111/129/5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, reca il «regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale»;

l'articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3, che «il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando ( ... ) b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale»;

considerato che:

risulta pertanto necessario ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) soggette all'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero della Salute e ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome;

occorre, altresì, aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento

alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico espresso in tesla;

impegna il Governo,

ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della Salute e ad ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome, modificando i valori dei campi statici di induzione magnetica attualmente previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, e assicurando, altresì, che la collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative;

ad aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico espresso in tesla.

---

### **G/2111/130/5**

PERRONE, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il sistema economico e produttivo del nostro Paese sta attraversando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti, dell'innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del Paese, specialmente al sud, con espressioni di disagio, anche, drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a 23,5 per cento; al primo trimestre 2014, l'Istat rilevava 3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto mai registrato dall'istituto, con un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento; viste le dimensioni

del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della crisi dell'economia, nel 2012 si è registrato un saldo negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a meno 6.881, e nel 2013, sino a settembre, meno 5.101; ad acuire gli effetti di questa situazione, è l'assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità d'individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture, anche informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, e un più ampio processo di ammodernamento del Paese, attivandosi per svincolare le risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.

---

### **G/2111/131/5**

BONFRISCO, MILO, PERRONE

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede norme tese a superare alcune criticità avvertibili nel caso di mancato pagamento dei crediti, laddove le disposizioni vigenti rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore non recuperabile, situazione questa in contrasto con il principio di neutralità che presiede al funzionamento dell'IVA;

la norma prevede infatti di poter emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia «assoggettato» a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato con la finalità di evitare che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione;

il tema del recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, riguarda non solo l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico l'articolo 34-*sexies* del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (art. 2752 c.c.), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno di legge in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

**G/2111/132/5**

MAURO MARIA MARINO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessò che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, emanato in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, cosiddetta delega fiscale ha disposto il riordino della disciplina impositiva nell'ambito delle operazioni transfrontaliere ed è finalizzato alla creazione di un quadro normativo più certo e trasparente per gli investitori, italiani o stranieri, al miglioramento della competitività del mercato Italiano e alla soppressione di alcune distorsioni presenti nel sistema normativo vigente;

sull'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, il decreto in parola ha introdotto all'articolo 14 la disciplina della *branch exemption*, opzione irrevocabile che consente all'impresa italiana, operante fuori dai confini nazionali, di esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, e di far sì che non assumano rilevanza fiscale;

durante l'*iter* di approvazione del decreto, il Parlamento ha invitato il Governo a valutare la possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello della *branch exemption*, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili;

le Camere hanno, altresì, sottolineato l'opportunità di rendere maggiormente competitivo il nuovo regime della *branch exemption*, limitandone la durata (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, e di eliminare la previsione di applicazione del regime di *controlled foreign companies* (CFC) per le stabili organizzazioni di *black list* in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la *branch exemption* per le altre stabili organizzazioni, in quanto complessa e poco giustificabile, sul piano sistematico;

considerato che:

in fase di approvazione definitiva, il Governo non ha ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dalle Camere in merito alla limitazione della durata dell'opzione, confermandone l'irrevocabilità, e alla soppressione delle disposizioni relative all'applicazione del regime CFC per le stabili organizzazioni di *black list* in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la *branch exemption* per le altre stabili organizzazioni, ed ha affermato che un sistema misto potrebbe complicare l'istituto, con inevitabili riflessi sull'accertamento, e che l'esclusione dalla disciplina CFC delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori *black list* farebbe venir meno il principio definito *all in all out*;

ai sensi dell'articolo 1 della citata delega fiscale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi;

il disegno di legge di stabilità 2016 prevede, all'articolo 5, disposizioni volte a favorire il rilancio del tessuto imprenditoriale nazionale attraverso la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta degli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito in uno Stato membro dell'UE o in un uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a:

sostituire l'irrevocabilità sine die della *branch exemption* con un regime opzionale irrevocabile per un periodo di cinque anni, allo scadere del quale l'impresa può decidere se rinnovare o meno l'opzione per ulteriori periodi quinquennali;

rendere meno penalizzante, in capo alle imprese italiane, la tassazione dei redditi prodotti in Paesi a fiscalità privilegiata quando la presenza in tali Paesi è giustificata da valide ragioni di ordine economico, attraverso la modifica della normativa sulle cosiddette *controlled foreign companies* (CFC) per prevedere un'ulteriore esimente: che si verifica quando la società estera controllata svolge nel suo Stato di insediamento un'effettiva attività industriale o commerciale, anche se la stessa non viene rivolta prevalentemente al «mercato» di tale Paese;

limitare la rigidità della *branch exemption*, prevedendo che i risultati delle stabili organizzazioni localizzate in Paesi a fiscalità agevolata che non soddisfano le esimenti previste dalla normativa vigente concorrono a formare il reddito dell'impresa italiana secondo le regole ordinarie, cioè le medesime regole previste in caso di mancato esercizio dell'opzione per la *branch exemption*.

---

**G/2111/133/5**

SACCONI, GUALDANI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.110.

---



**G/2111/134/5**

COMAROLI, ARRIGONI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.119.

---

**G/2111/135/5**

AZZOLLINI, GUALDANI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.128.

---

**G/2111/136/5**

FRAVEZZI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'evasione e l'incertezza in campo fiscale sono un grave danno per la crescita e per gli investimenti e che appare improcrastinabile cambiare approccio, individuando sistemi innovativi, efficaci e concreti per riportare legalità e giustizia nel sistema fiscale italiano, al fine ultimo di diminuire la pressione fiscale;

il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente è fortemente deteriorato a causa delle ben note e annose criticità che caratterizzano l'apparato burocratico statale e nazionale;

le attuali procedure di accertamento e verifica fiscale prevedono l'accesso fisico e le ispezioni degli organi di controllo presso le sedi del contribuente nonché una permanenza dei verificatori presso le stesse che possono essere di ostacolo al regolare svolgimento delle attività;

è ormai chiaro e riconosciuto che la burocrazia statale presenta delle serie criticità che richiedono l'adozione di soluzioni innovative che tengano conto dell'evoluzione tecnologica e mettano a disposizione dei

contribuenti strumenti nuovi e moderni che permettono di rendere meno invasivi e più mirati gli accertamenti e le verifiche fiscali;

considerato che:

un sistema fiscale più equo e trasparente concorrerebbe alla riduzione dell'incertezza in campo fiscale che favorisce l'evasione e che ciò darebbe un deciso impulso alla crescita e agli investimenti;

è ormai condivisa la consapevolezza che la riduzione dell'evasione e la trasformazione del sistema fiscale passano inevitabilmente dalla condivisione da parte dei contribuenti di una strategia fiscale volta alla valorizzazione dei soggetti più inclini alla trasparenza, anche per permettere la focalizzazione dei controlli sui soggetti meno collaborativi, per un rapido e stabile recupero del *tax-gap*;

la digitalizzazione delle procedure di acquisizione, consultazione e verifica dei dati e dei documenti rilevanti ai fini dei controlli, consentirebbe l'ottimizzazione temporale e finanziaria delle attività di verifica, la semplificazione delle operazioni di controllo dei verificatori, l'agevolazione dei contribuenti che vedrebbero sensibilmente ridotta la presenza dei verificatori nelle proprie sedi ad indiscutibile beneficio del regolare svolgimento delle proprie attività;

lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, riducendone il peso e i tempi sarebbero determinanti per una strategia di sostegno della crescita e di competitività del tessuto economico nazionale,

impegna il Governo:

a riconoscere e promuovere "modalità digitali" di espletamento delle attività di ispezione documentale, di verifica, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale, limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di attività dei contribuenti, a favore della normale operatività aziendale e per diminuire l'invasività dei controlli e renderli più mirati.

A valutare l'opportunità di introdurre un nuovo regime premiale per i cd. "Soggetti Fiscalmente Sostenibili", che faccia emergere e valorizzi i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede.

**G/2111/137/5**

BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, BORIOLI, DEL BARBA, FAVERO, FORNARO, GATTI, LAI, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE, RUTA

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'educazione alimentare e il miglioramento delle competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione sono strumenti essenziali per sviluppare tra i giovani e nella società un approccio integrato tra alimentazione e salute, cultura, storia e per favorire il *wellness*, sani stili di vita e il contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione,

impegna il Governo:

a favorire la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche, di programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione e ambiente, nell'ambito delle risorse già stanziare nell'anno 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**G/2111/138/5**

AZZOLLINI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), relativamente all'articolo 4, comma 9, laddove si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, restando esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo,

impegna il Governo

a considerare ricompresi ai fini del citato comma anche gli impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione con potenza nominale sino a n° 1 MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie, con sistemi di ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agricole classificate ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in quanto da considerarsi attività agricole connesse come disciplinate dalla Legge n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del 2006.

### **G/2111/139/5**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;

il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

considerato che:

la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per l'altro personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;

i laureati in medicina, in particolare, durante il percorso formativo di specializzazione, sono assegnatari di un contratto di formazione specia-

listica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;

i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né agli stessi è assegnato alcun trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica post laurea (direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005 e con successivo decreto 4 febbraio 2015, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con il decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli *standard* e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

la *ratio* del decreto ministeriale 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico;

peraltro, il citato decreto ministeriale del 2006 individua, fra i presupposti di ciascuna scuola di specializzazione dell'area sanitaria, la copertura economico-finanziaria e prevede inoltre un comune denominatore organizzativo fino ad individuare un osservatorio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche;

ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata tale equiparazione, in quanto detti riferimenti non comportano in termini espressi e non equivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch'essi ammessi ad una scuola di specializzazione;

si evince pertanto una assoluta equiparazione che trova successivamente ed ingiustificabilmente una divaricazione nel diritto;

la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le due categorie di specializzandi della medesima area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per concorso;

rilevato, infine, che:

la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;

le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;

a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.

---

### **G/2111/140/5**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificata dal decreto legislativo n. 229 del 1999, è stato previsto l'obbligo per i professionisti sanitari di formazione continua in medicina, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta a tutela della salute dei pazienti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;

successivamente, l'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 ha esteso l'obbligo di aggiornamento a tutte le professioni intellettuali, prevedendo che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, pena una specifica responsabilità professionale;

considerato che:

a causa di tale obbligo i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare diverse spese per la partecipazione ai suddetti corsi di formazione;

si tratta di un investimento culturale necessario oltreché obbligatorio, che incide sul reddito professionale dei professionisti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative finalizzate a prevedere la deducibilità delle spese relative alla partecipazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionali sostenute dai professionisti per obbligo di legge.

---

#### **G/2111/143/5**

DE PIETRO, BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, BENCINI, VACCIANO, BATTISTA, ORELLANA

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'Italia ad oggi è uno dei pochi paesi in Europa dove non è stata riconosciuta professionalmente e tutelata da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del *caregiver* familiare;

con il termine *caregiver* familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza, a causa dell'età, di una malattia, di una disabilità;

premesso altresì che:

l'articolo 18 del presente disegno di legge prevede accresciute tutele per i genitori che assistano figli con disabilità grave;

considerato che:

il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza di un proprio caro e si trova in una condizione di sofferenza e di disagio causati da affaticamento-fisico, psicologico e solitudine;

il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi può creare problemi economici e frustrazione;

i *caregiver* vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale;

l'impegno costante del *caregiver* familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'interno nucleo familiare in cui è inserito;

come dimostrano ricerche sul tema, i *caregiver* familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 10% dei casi a chiedere il part-time e nel 66% a lasciare del tutto il lavoro;

i *caregiver* familiari operano in un quadro sociale-assistenziale drammatico, caratterizzato da: continui tagli a livello nazionale e locale dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona non autosufficiente; costi sempre maggiori delle Residenze Sanitarie assistenziali, che offrono servizi spesso non adeguati; parcellizzazione delle risposte assistenziali ormai rivolte solo ad alcune specifiche categorie;

senza il lavoro svolto dai familiari il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato.

impegna il Governo a:

adottare misure urgenti per riconoscere giuridicamente la figura del *caregiver* familiare, prevedendo adeguate tutele previdenziali, assicurative e sanitarie.

---

### **G/2111/144/5**

RUTA, RICCHIUTI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'articolo 16;

considerata l'opportunità e l'urgenza di prevedere, nell'ambito del processo di riordino della legge n. 56 del 2014, la valorizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, nonché del relativo personale;

verificato che la soluzione legislativa per realizzare tali obiettivi è riconducibile alla necessaria modifica del suddetto articolo 16 del decreto-legge n. 78 del 2015, prevedendo di includere nel previsto piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, di cui al comma 1-*quater* del suddetto articolo, il riferimento ai beni e alle risorse connesse al funzionamento degli istituti così come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ampliando le



previsioni di cui al comma 1-*quinquies* a tutti i profili delle unità di personale delle province impegnate sulla funzione alla data dell'8 aprile 2014;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo, a valutare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

---

### **G/2111/145/5**

ORELLANA, BATTISTA, PANIZZA, LANIECE, DE PIETRO, FRAVEZZI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG's) promuovono esplicitamente la dimensione locale dello sviluppo, le partnership territoriali e il ruolo delle amministrazioni locali quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'Agenda post 2015;

in tale contesto anche l'orientamento della Commissione Europea spinge verso una *Multi Level Governance territoriale* (MLG) e chiede un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti Territoriali nella Cooperazione Internazionale e nell'Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento in esame prevede che, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120.000.000 per l'anno 2016, di euro 240.000.000 per l'anno 2017 e di euro 360.000.000 a decorrere dall'anno 2018;

impegna il governo a:

a istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito fondo, denominato: «Fondo per la dimensione locale dello sviluppo», destinato a supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo.

---

**G/2111/146/5**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA  
**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.13.

**G/2111/147/5**

PARENTE, CATALFO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO,  
PEZZOPANE, SPILABOTTE  
**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

per accedere ai requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l'articolo 18, comma 2, del disegno di legge in esame prevede che:

possano accedere, nel limite di 6300 soggetti, alla c.d. "7<sup>a</sup> salvaguardia" i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità anche mediante il versamento dei contributi volontari entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo;

rilevato che:

la Sottocommissione Esodati della Commissione Lavoro del Senato, ha promosso, in collaborazione con l'Istat, un sondaggio *on-line* rivolto alle persone esodate, che si è svolto tra l'8 aprile e il 12 luglio 2015;

considerato che:

il periodo temporale successivo al termine della mobilità accordato per il perfezionamento dei requisiti, anche mediante l'utilizzo di Contributi Volontari è prevista per una durata massima di 12 mesi;

questo termine comporterebbe l'esclusione di persone che pur essendo state licenziate prima del 31.12.2012 in seguito ad accordi governa-

tivi antecedenti alla c.d. "riforma Fornero", al termine della mobilità non riuscirebbero a raggiungere i requisiti contributivi richiesti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere il termine di 12 mesi entro cui, anche mediante il versamento dei contributi volontari alla fine della fruizione dell'indennità di mobilità, sia possibile accedere ai requisiti pensionistici antecedenti il suddetto decreto-legge n. 201 del 2011.

---

### **G/2111/149/5**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

a valutare a quali figure di collaboratori, a seguito di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di riordino dei contratti di lavoro, possa essere estesa, anche oltre il 2015, la tutela prevista dalla DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e a trovare le risorse adeguate a tal fine.

---

### **G/2111/150/5**

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 38 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incremento, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

secondo i dati dell'Istat un pensionato su due percepisce un assegno di importo inferiore ai 1.000 euro, e circa il 14,4% percepisce una pensione inferiore sotto i 500 euro;

a distanza di oltre 10 anni, l'importo è stato solo parzialmente aggiornato all'inflazione; inoltre, nell'adeguamento non si è tenuto conto del passaggio dalla lira all'euro e dei relativi squilibri nella formazione dei prezzi da ciò derivando il crollo del potere d'acquisto dei pensionati;

l'Italia è l'unico paese europeo privo di una misura nazionale mirata a sostenere l'intera popolazione in povertà assoluta;

secondo il Rapporto Caritas sulle politiche contro la povertà, reso pubblico il 15 settembre 2015, l'attuale sistema di interventi pubblici risulta del tutto inadeguato per volume di risorse economiche dedicate e frantumato in una miriade di prestazioni non coordinate, suddivise tra una varietà di categorie e con caratteristiche diverse. La gran parte dei finanziamenti pubblici disponibili è dedicata a prestazioni monetarie nazionali mentre i servizi alla persona, di titolarità dei Comuni che poi coinvolgono anche il terzo settore, sono sotto finanziati;

la distribuzione della spesa pubblica è decisamente sfavorevole ai poveri: l'Italia ha una percentuale di stanziamenti dedicati alla lotta alla povertà inferiore alla media dei paesi dell'area euro - 0,1% rispetto a 0,5% del Pil, l'80% in meno; inoltre, al 10% della popolazione con minore reddito è destinato il 3% della nostra spesa sociale complessiva e il 7% della spesa per protezione sociale non pensionistica;

i diversi contributi introdotti dal Governo sino ad oggi raggiungono nel loro complesso, una quota limitata delle famiglie in povertà assoluta, intorno al 20 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a decorrere dal 2016, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

---

### **G/2111/151/5**

BARANI, SCAVONE, LAI

### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il percorso formativo per gli studenti che intendano abbracciare la professione medica prevede una tempistica accademica decisamente più lunga rispetto a quella di altre facoltà;

Una volta ottenuta la Laurea detti studenti, prima di poter esercitare la professione, devono ulteriormente approfondire il proprio percorso formativo attraverso l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione in Medicina;

considerato che:

alla luce delle premesse appare chiaro come l'immissione nel mondo del lavoro per quanti abbracciano la professione medica avviene in età più avanzata rispetto ad altri professionisti e di conseguenza viene ritardato anche il periodo di versamento dei relativi contributi previdenziali;

è nella prassi la facoltà per chiunque di operare il cosiddetto riscatto previdenziale degli anni universitari;

l'impegno sotto proposto determinerebbe un introito significativo per l'erario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di autorizzare gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e facoltà assimilate, a partire dal quinto anno di corso, all'iscrizione facoltativa al fondo generale di previdenza dei medici e degli odontoiatri con versamento dei relativi contributi volontari, anche attraverso le modalità previste dall'emendamento 17.0.15 all'A.S. 2111, garantendo che dall'applicazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **G/2111/152/5**

BARANI, DI MAGGIO, AZZOLLINI, TREMONTI, CANDIANI, MARIO MAURO, VICECONTE, QUAGLIARIELLO, SANGALLI, PETROCELLI, FUCSIA, BUEMI, ZELLER, GAETTI, DE PETRIS, FATTORI, BAROZZINO, GENTILE, RAZZI, CALIENDO, MILO

### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

il sito Sassi di Matera costituisce un ecosistema urbano dal valore straordinario, tanto da essere stato iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità UNESCO già dal 1993;

detto sito a causa della sua importanza ma anche della sua fragilità merita costante attenzione e cura ai fini della salvaguardia e del mantenimento in buono stato di conservazione;

per il 2019 Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura,

si invita il Governo:

a valutare la possibilità, tramite concrete iniziative, di favorire la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera al fine di poter meglio rappresentare nel 2019 la Capitale Europea della Cultura.

---

### **G/2111/153/5**

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura,

i borghi italiani sono luoghi della cultura radicati nei saperi e nelle tradizioni locali e costituiscono un grande giacimento sociale ed economico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla nazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa al fine di promuovere interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, attivando i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane mediante l'istituzione di un apposito Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione nei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

---

### **G/2111/154/5**

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MILO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 16, concernente le riduzioni al calcolo dell'oblazione, è stato oggetto di interpretazioni non

sempre univoche, tali da rendere necessario un intervento interpretativo dell'Esecutivo;

le diversità interpretative del comma 16, hanno riguardato soprattutto le costruzioni aventi destinazione diversa rispetto le semplici abitazioni, investendo quindi i luoghi commerciali e gli stabilimenti produttivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un provvedimento interpretativo dell'art. 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire relativamente agli immobili aventi destinazione produttiva e commerciale, realizzati in violazione delle norme edilizie.

---

### **G/2111/155/5**

BELLOT

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188 ha introdotto una nuova imposta di consumo per i «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina» poi fissata ad Euro 0,37344 il millilitro dal Provvedimento n. 394/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La struttura dell'imposta presuppone un complesso procedimento di calcolo dell'equivalenza di consumo fra sigaretta tradizionale ed elettronica effettuato sulla base del Provvedimento ADM n. 381, il quale ha arbitrariamente modificato il protocollo EN ISO 3308/2012, ed uno sconto del 50% rispetto all'accisa gravante sui tabacchi.

L'applicazione dell'imposta ha comportato un aumento dei prezzi di vendita al pubblico del 150% e all'ingrosso di oltre il 300% rispetto allo scorso anno determinando: un completo blocco del mercato, perdita di concorrenza delle aziende italiane (circa il 70% di vendite in meno rispetto al 2014), sviamento della clientela verso modalità di approvvigionamento alternative spesso illegali (siti web esteri che non nominano rappresentante fiscale in Italia e quindi commercializzano liquidi non tassati a prezzi ribassati) ed infine un incremento della produzione «fai da te».

L'insieme dei fattori appena descritti ha comportato: mancato gettito fiscale in favore dell'Erario (le entrate non supereranno 11 milioni di

Euro), mancanza di controlli fiscali e sanitari sui prodotti in circolazione non conformi agli standard e crisi delle aziende italiane con conseguente perdita di oltre 4.000 posti di lavoro.

Inoltre tale norma presenta evidenti limiti giuridici poiché può essere equiparata al vecchio sistema impositivo delineato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 83 del 2015 della Corte Costituzionale.

La pronuncia della Consulta ha evidenziato criticità comuni anche alla normativa attualmente in vigore come ad esempio: l'indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente «altre sostanze» diverse dalla nicotina, l'irragionevole estensione «del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco», l'eccesso di discrezionalità amministrativa.

In base alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Direttiva 40/2014 «la quale ha assoggettato la sigaretta elettronica alle disposizioni previste per la lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco solo nel caso in cui la sigaretta elettronica comporti consumo di nicotina – un'imposta di consumo parametrata sulla nicotina contenuta nel prodotto (Euro/mg), sembra rappresentare l'unica soluzione percorribile. Infatti, oltre a rispondere ad un criterio di prevenzione, il commercio della nicotina è ineludibile e facilmente monitorabile attraverso la filiera.

Da un punto di vista meramente fiscale, l'imposta di consumo sulla nicotina sarebbe di facile applicazione e garantirebbe un maggiore controllo poiché i produttori conserveranno i documenti contabili in merito all'acquisto di nicotina e quest'ultima, essendo una sostanza facilmente tracciabile dalle autorità competenti, abbatterebbe la possibilità di elusione dell'imposta.

Pertanto l'ineludibilità della norma garantirà sufficienti entrate per l'Erario in linea con quanto previsto nelle relazioni tecniche del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76 (convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99) e del decreto legislativo n.188 del 2014 i quali stimano rispettivamente entrate pari a 117 milioni di Euro e 85 milioni di euro (+ IVA).

Per quanto riguarda la produzione di liquidi da inalazione con il metodo del «fai da te» è ormai possibile reperire in farmacia o su internet il glicole propilenico ed il glicerolo vegetale, mentre i flaconi di nicotina sono acquistabili su *on-line store* esteri. Combinando tali ingredienti è possibile produrre liquidi da inalazione svapabili. Tuttavia tale pratica: permette di eludere l'imposta di consumo, crea gravi danni economici a produttori e dettaglianti e non rispetta gli standard igienici e sanitari e pone seri rischi per la salute dei consumatori.

Tale pratica comporta rischi enormi per la salute dei consumatori, esposti all'avvelenamento da nicotina. Quest'ultima infatti è reputata una sostanza «pericolosa» ai sensi del Regolamento CLP e come tale andrebbe gestita solo da soggetti in grado di utilizzarla,



Impegna il Governo:

in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Direttiva 40/2014, a modificare il Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, prevedendo l'introduzione di una imposta di consumo parametrata sulla nicotina contenuta nel prodotto;

a restringere l'utilizzo della nicotina esclusivamente per fini industriali.

---

### **G/2111/156/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

le Fondazioni lirico-sinfoniche in sofferenza hanno intrapreso un difficile e impervio percorso di riequilibrio gestionale al fine della salvaguardia e del rilancio dell'attività musicale e coreutica italiana;

per molteplici motivi tra i quali i ritardi nell'emanazione di provvedimenti attuativi del disposto legislativo e successive modifiche normative e regolamentari intervenute, tale riequilibrio non si potrà attuare nel lasso temporale inizialmente previsto, ovvero entro l'esercizio 2016;

la mancata proroga, almeno all'esercizio 2018, determinerebbe la liquidazione coatta amministrativa di diversi teatri che porterebbe con sé l'annullamento irreversibile della produzione culturale musico-coreutica italiana;

tutti i Sovrintendenti sia delle diverse Fondazioni che quelli del Mibact concordano sulla necessità dell'indispensabile spostamento dei termini previsti per il conseguimento dell'equilibrio gestionale al fine di evitare la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa delle fondazioni lirico-sinfoniche con la conseguente perdita di un patrimonio culturale musicale unico al mondo e irripetibile,

impegna il governo:

A valutare la possibilità, nel provvedimento cosiddetto «proroga termini» di fine anno di prevedere una modifica all'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che differisca i termini, ivi indicati, almeno all'esercizio 2018.

---

**G/2111/157/5**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

Dal 1° maggio 2013, a seguito dei risparmi da conseguire ai sensi della legge n. 228 del 2012, l'INPS ha provveduto a diminuire le risorse destinate alla effettuazione delle visite fiscali richieste di ufficio, passando da 50 milioni del 2012 agli attuali 18 milioni di euro.

Questa pesante contrazione ha avuto riflessi sul numero dei controlli da effettuare, sul quale è intervenuto anche il Comitato di Vigilanza e Controllo dell'INPS con delibera del 12 giugno 2013, in quanto sono a rischio il contrasto all'assenteismo e l'aumento dei costi per indennità di malattia,

impegna il Governo:

ad escludere dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui all'articolo 33, comma 12, del presente disegno di legge di stabilità e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, nonché a definire, a decorrere dal 2016, un importo di tali spese pari almeno al doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015.

**G/2111/158/5**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l'attuale rapporto dei medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento, è ancora, dopo circa 30 anni, di natura libero professionale.

Il Governo ha accolto, in sede di esame del disegno di legge AS 1577, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche», il seguente ODG:

il Senato impegna il Governo, in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, di assicurare la ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall'INPS.

L'Articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede l'emanazione del decreto legislativo per il trasferimento delle competenze per gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in malattia, dalle Aziende Sanitarie Locali all'INPS,

impegna il Governo:

a ridefinire, secondo criteri che garantiscano la stabilità e in conformità a quelli contenuti negli Accordi Collettivi Nazionali che regolamentano i rapporti a tempo indeterminato dei sanitari convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di controllo;

a prevedere, nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, che le Pubbliche Amministrazioni richiedano gli accertamenti medico legali all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

---

### **G/2111/159/5 (testo 2)**

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della Regione del Veneto sono stati dichiarati lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione n. 236 in data 02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le principali azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale in atto e stanziando la somma di 300 milioni di euro. Nel corso dei suc-

cessivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale ulteriori risorse.

Il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati gli interventi necessari per la riparazione dei danni e la messa in sicurezza del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture istituzionalmente preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino a tutto il 30 novembre 2012, ai sensi del DPCM del 2 novembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 4 novembre 2011.

Al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, la Regione del Veneto è stata individuata come Ente subentrante per il completamento in regime ordinario degli interventi, provvedendo con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest'ultima prorogata di 24 mesi con specifica disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 364 della legge n. 147/2013. Allo stato dell'arte la gestione in regime ordinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe concludersi al 02/02/2016.

Nel complesso della gestione dell'evento, articolata secondo la sopra riportata cronologia, sono stati avviati, tra l'altro, n. 833 interventi: in parte di competenza degli enti locali (Comuni e Province); in parte di competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla gestione della rete idrica principale e secondaria.

Le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia sede di Venezia, ammontano a complessivi euro 396.747.644,45. L'impegno delle citate risorse è stato dilazionato nel tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella contabilità speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi programmati, il 62% risulta ultimato mentre il 38% è in fase di esecuzione o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da avviare vi sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regionale. In particolare n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecuzione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. 1 in fase di appalto.

In sintesi, nell'ambito della gestione delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5458, di cui a seguito delle disposizioni normative indicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016, risultano ad oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali:

opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.) aventi fasi procedurali molto elaborate, dall'acquisizione delle autorizzazioni di legge, alle procedure di appalto ed alla successiva esecuzione, con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendicontazione;

opere in corso di realizzazione da parte di Enti locali, comportanti difficoltà operative anche per la sovrapposizione tra gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio residuo (in corso o in fase di progettazione), rallentate altresì da situazioni di grave maltempo che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per l'esiguo organico negli enti medesimi;

opere per le quali è stato possibile formalizzare il finanziamento solo recentemente, a seguito dell'accreditamento delle risorse nella contabilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento alle risorse più recentemente accreditate.

Stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l'entità degli interventi ricompresi nei piani adottati dal Commissario delegato nell'ambito della gestione emergenziale, ora gestito in regime ordinario dalla Regione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all'OCDPC n. 43/2013, si ipotizza che gli stessi possano trovare completo compimento non prima del primo semestre 2018.

Per i suddetti interventi risulta pertanto necessario garantire tempistiche adeguate che consentano il loro completamento e la relativa rendicontazione, oltre che i corretti flussi finanziari, anche tenuto conto delle importanti opere di mitigazione del rischio avviate.

Impegna il Governo:

ad adottare le necessarie disposizioni normative coerenti con le disposizioni della legge di contabilità per consentire il mantenimento della contabilità speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il completamento degli interventi di cui all'evento in premessa.

---

### **G/2111/160/5 (testo 2)**

DI BIAGIO, Luigi MARINO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

le calamità naturali rappresentano, in Italia, un rischio estremamente significativo con conseguenze importanti sulla finanza pubblica. I danni ad esse correlati sono stati fino ad ora risarciti dallo Stato attraverso interventi *ad hoc* o prelievi dalla fiscalità generale, generando incertezza, e in molti casi anche insoddisfazione per presunte disparità, sia in merito all'entità del risarcimento sia ai tempi di erogazione dello stesso;

tutti i principali paesi, europei e non, che presentano questo tipo di rischi sul proprio territorio hanno già provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento un sistema di assicurazione dei danni derivanti da alcune calamità naturali, in particolare del terremoto;

un incentivo alla diffusione della copertura assicurativa sarebbe l'introduzione di agevolazioni di natura fiscale, quali l'esenzione delle nuove coperture in parola dall'imposta sui premi assicurativi (attualmente pari al 22,25%), e la detraibilità ai fini IRPEF dei premi ad esse relativi;

considerato che:

un sistema di protezione assicurativo equiparabile a quello di altri paesi europei alleggerirebbe senza dubbio gli oneri a carico della finanza pubblica e garantirebbe velocità e certezza dei risarcimenti;

attualmente, sulla base di rilevazioni statistiche svolte dall'ANIA, si può stimare che circa il 40-45% delle abitazioni italiane siano coperte da una polizza assicurativa contro i danni ai beni: dunque, un sistema assicurativo, estendendo alle coperture assicurative già in essere quella contro il rischio di eventi sismici e non solo, potrebbe garantire in tempi brevi la copertura di gran parte del patrimonio abitativo italiano;

impegna il Governo

ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o in altro prossimo provvedimento, definendo modalità e termini per consentire anche nel nostro Paese l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da terremoto e calamità naturali in genere, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo.

---

### **G/2111/161/5**

DI BIAGIO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni atte a garantire ricambio generazionale e di valorizzazione nella Pa di personale qualificato;

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni per la scuola anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico;

il sopraccitato piano prevede assunzioni dalle GAE e dalle graduatorie di merito del concorso 2012, escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex dm 149 del 2010,(tfa e pas), docenti abilitati mediante percorsi magistrali, docenti abilitati mediante laurea specialistica in scienza della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella graduatoria di seconda fascia di istituto;

per queste ultime fattispecie di insegnamento, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la sopraccitata legge n. 107 del 2015 ha previsto la definizione del concorso nazionale. La circostanza desta particolari criticità in capo al comparto coinvolto dal momento che rappresenterebbe solo l'ennesima prova di valutazione

a fronte di un'esperienza maturata anche in decenni di insegnamento e di un percorso abilitante in alcuni casi già denso di prove e valutazioni;

in virtù di tali aspetti la configurazione di un concorso per prove ed esami rischierebbe, secondo le modalità di definizione che esso applicherà, di penalizzare ulteriormente una categoria che da tempo soffre la stratificazione di disposizioni che negli anni si sono replicati in materia di accesso all'insegnamento;

sarebbe opportuno pertanto che il citato concorso fosse strutturato in modo da rappresentare non tanto un processo di valutazione quanto di graduazione di competenze già acquisite. In tal senso sarebbe opportuno strutturare una procedura concorsuale priva di accertamento preselettivo, che svilirebbe la *ratio* stessa del concorso, considerando che una preselezione sarebbe orientata ad accertare in maniera acritica e randomistica competenze non funzionali all'insegnamento, peraltro in possesso di requisiti più volte riconosciuti, e sarebbe altresì opportuno che il concorso si attenesse a criteri di giusto riconoscimento e delle professionalità acquisite;

il procedimento concorsuale dovrebbe essere strutturato in una prova scritta tesa a verificare conoscenze del candidato secondo criteri di trasparenza, imparzialità, merito, mediante un test, su lettore ottico, strutturato e articolato in domande scelte casualmente dal *database*, reso noto almeno un mese prima della prova, e diverse per ogni candidato ed in una prova orale strutturata in due fasi e centrata sulla costruzione ed esposizione di un modulo didattico e alla discussione di un caso concreto, con argomenti presi da una banca dati nazionale predefinita.

Con riferimento al citato concorso qualora esso fosse aperto anche a docenti non abilitati sarebbe altresì opportuno definire una giusta valorizzazione mediante punti aggiunti alle valutazioni già conseguite, nonché del servizio prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche statali e paritarie, attraverso opportuni strumenti quali la valutazione di punteggi aggiuntivi;

impegna il Governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa in sede di definizione del concorso di cui all'articolo della legge n. 107 del 2015 volta a tener conto, nell'ambito delle modalità accesso ed espletamento dello stesso, delle abilitazioni conseguite nonché il servizio prestato presso gli istituti pubblici, statali e paritari, mediante punteggi aggiuntivi in sede di valutazione, che siano ispirati non tanto a un principio di valutazione ma di graduazione delle competenze acquisite attraverso delle prove costruite secondo i criteri evidenziati in premessa.

**G/2111/163/5 (testo 2)**

ENDRIZZI, BULGARELLI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo:

a voler prevedere, anche attraverso idonei provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo, la deduzione delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi, con particolare riferimento a quelle per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di beni mobili e immobili insistenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

**G//2111/164/5**

DI BIAGIO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premessso che:

la possibilità di fare ricorso al credito d'imposta (cd. tax credit) quale strumento di riequilibrio del Piano Economico Finanziario nelle concessioni è disposta in due diverse norme del vigente ordinamento, e nello specifico: dall'art. 18 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e dall'art. 33 del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.", (cd. Decreto Crescita), e sue successive modificazioni e integrazioni;

l'interpretazione corrente è quella che le norme sopra richiamate possano essere applicate solamente per quelle concessioni per le quali



tale applicazione sia espressamente prevista nel bando di gara ovvero da legge obbiettivo,

per cui, le citate norme non sono applicabili nei casi in cui sia necessario realizzare interventi di ripristino e/o adeguamento conseguenti ad eventi straordinari, anche nel caso questi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa: in tali casi si può soltanto procedere ad aumenti tariffari, anche se — in presenza di interventi rilevanti, e non potendosi introdurre aumenti tariffari non sostenibili per l'utenza — non si riesce in tal modo ad assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario,

è di comune percezione, infatti, come eventi naturali di carattere eccezionale stanno negli ultimi anni flagellando il paese e impongono la necessità di realizzare interventi, anche di carattere straordinario, per ripristinare, migliorare o modificare infrastrutture esistenti con conseguente necessità di reperire le necessarie risorse finanziarie cercando di limitare, se non addirittura evitare, aggravio di spesa per la finanza pubblica o per i cittadini.

sul punto si richiama l'attenzione sul fatto che sussistono concessioni, affidate prima dell'entrata in vigore delle dette norme, per cui — in presenza di nuove normative e/o di circostanze eccezionali verificatesi in un periodo successivo all'affidamento - si rendono necessari rilevanti investimenti di entità tale da non consentire il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa.

Si rammenta ad esempio che con la legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il legislatore, in considerazione di quanto accaduto in occasione del sisma abruzzese del 2009, ha classificato le Autostrade A24 e A25 come opere strategiche, riconoscendone la somma importanza a fini di protezione civile e quindi, indirettamente, ordine pubblico, ne ha imposto interventi di adeguamento delle stesse alla normativa anti-sismica e/o di sicurezza a mezzo legge speciale, premurandosi di fissare precisi criteri e modalità per il finanziamento del programma d'interventi di adeguamento sismico derivanti dallo studio di vulnerabilità espletato, stabilendo che, con il comma 183 dell'art. 1 della legge citata:

"In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni (...) ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo,

fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza".

Considerato che:

data la consistenza degli interventi necessari sotto il profilo tecnico/economico, si può correttamente affermare che tali interventi, e quindi tutti gli interventi necessari per la rete autostradale nazionale in presenza di gravi calamità naturali, possono e devono essere assimilati, sul piano normativo, ad una nuova opera, anche se eseguiti nell'ambito di una concessione e su infrastrutture già affidate, a mezzo di un intervento legislativo ad hoc che integri l'attuale norma tenendo in considerazione le peculiarità connesse all'urgenza e indifferibilità dei relativi interventi che debbono poter essere;

va inoltre considerato che l'art.1 comma 183 della legge n. 228 del 2012, da considerarsi quale legge speciale limitata esclusivamente nella necessità di rendere compatibile la sua attuazione solo con la disciplina comunitaria, lascia al Governo discrezionalità in relazione al metodo con cui negoziare il riequilibrio del Piano economico finanziario (PEF), si propone di integrare l'art. 33 comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il presente capoverso finale:

"Le previsioni che precedono e quelle di cui all'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione che regola la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisi ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario".

Alla luce di quanto sopra esposto il recepimento di quanto proposto consentirà di disporre, innanzitutto, di uno strumento normativo con il quale fare fronte a esigenze finanziarie connesse all'esecuzione di interventi urgenti conseguenti a gravi calamità, e comunque avrà effetti positivi sulla finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o anche in prossimi provvedimenti, definendo modalità e termini per consentire di disporre di uno strumento normativo con il quale fare fronte a esigenze finanziarie connesse all'esecuzione di interventi urgenti conseguenti a gravi calamità, quale anche la possibilità di estendere l'applicazione del credito d'imposta nelle concessioni alle concessioni aventi ad oggetto in-

infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel relativo bando e/o convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio.

### **G/2111/165/5**

STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premessi che:

da anni si parla del cosiddetto "danno da emotrasfusione", definito anche come "danno da contagio" e, da anni, le normative a tutela delle vittime di tali danni vengono aggiornate;

i rischi di conseguenze nocive per la salute derivanti da trasfusioni di sangue sono elevati; basti pensare alle varie complicazioni che sorgono da un punto di vista anche solo immunitario, ovvero di incompatibilità tra il sangue dell'organismo donatore e quello dell'organismo ricevente, e di tipo non immunitario, legate ad infezioni del materiale d'uso o più frequentemente del sangue trasfuso. E non è un caso se negli ultimi anni sono state numerose le controversie instaurate per danni conseguenti a trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;

in Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210 del 1992, che offre un indennizzo in termini pecuniari a tutti coloro che hanno contratto il virus (e di cui si abbia conclamazione accertata) da trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti e/o vaccini. Sono numerose le sentenze emesse da giudici di merito e dalla Corte di Cassazione che riconoscono - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di trasfusioni, un risarcimento dei danni ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati;

le costanti riduzioni del fondo per il comparto sanità rischiano di mettere in pericolo la già lenta procedura di risarcimento delle vittime.

Impegna il Governo:

a prevedere che dall'anno 2016 sia escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'art.14, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2012, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, l'importo di 175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la cor-

responsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare del finanziamento può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati da Regioni e P.A.

---

**G/2111/166/5**

COMAROLI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che

il mondo sportivo dilettantistico oggi versa in uno stato di gravissimo disagio ed è asfissiato, oltre che dalla pesante crisi economica e quindi da una carenza di risorse, da una legislazione carente che non fa chiarezza sul suo stato giuridico e fiscale, al punto che in sede legislativa sono in discussione varie proposte di legge per normare la materia;

poiché il movimento, rappresentato da oltre centomila associazioni e società, con vari milioni di tesserati e volontari che regolano e dirigono tutto il movimento in ogni angolo del Paese, ha un'alta valenza sociale nella formazione non solo agonistica ma soprattutto etica e morale dei nostri giovani, si rende improcrastinabile un intervento legislativo per evitare libere interpretazioni, a volte anche "originali" delle attuali normative;

in attesa di una legge quadro sullo sport dilettantistico e di una conseguente chiarezza soprattutto a livello fiscale, si rende necessario anticipare questi provvedimenti con un provvedimento che non richiede alcuna copertura finanziaria da parte dello Stato, ma un introito che potrebbe servire per finanziare iniziative sul mondo giovanile e del volontariato, attraverso un versamento volontario di regolarizzazione della posizione fiscale di ogni Società dilettantistica;

considerato che nei confronti dello sport dilettantistico, i cui valori, non solo atletici ma soprattutto civici, costituiscono l'unica salvaguardia per i nostri giovani e contribuiscono in modo pregnante al "welfare" di molti milioni di italiani-bambini, giovani, adulti ed anziani -, lo Stato, al quale si surrogano le organizzazioni di volontariato sportive dilettantistiche, non ha ritenuto, da circa quindici anni, di promuovere incentivi finanziari né l'emanazione di norme atte a mitigare l'attività di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria la quale spesso si avvale e prevale proprio in virtù della scarsa conoscenza della normativa tributaria da parte della platea di volontari che con la loro opera contribuiscono, anche e soprattutto con propri mezzi finanziari a far sì che lo

sport dilettantistico italiano possa essere messo in condizione di parità con quello di altri Paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari, i quali, invece, supportano con norme di favore ed incentivi finanziari l'attività sportiva dilettantistica al loro interno favorendo la crescita dei propri atleti in campo mondiale;

considerato che molte delle norme finora emanate nella specifica materia hanno risentito di interpretazioni fortemente restrittive da parte dell'amministrazione finanziaria tanto che alcune di esse soltanto con alcuni recenti decreti sono state modificate ma che difficilmente sarà riconosciuto applicabile dalla stessa amministrazione finanziaria, per le annualità pregresse, il principio del "*favor rei*" che, tuttavia, potrà invece trovare applicazione in sede contenziosa determinando un ulteriore aumento del contenzioso stesso

impegna il Governo

a provvedere con urgenza all'emanazione di norme finalizzate:

a porre le società e le associazioni sportive dilettantistiche nella condizione di regolarizzare con versamento volontario di importi parametrati a quelli dichiarati, le annualità di imposte per le quali non si è ancora prescritta l'attività accertatrice da parte dell'amministrazione finanziaria.

---

### **G/2111/167/5**

BARANI, D'ANNA, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

nelle regioni che si trovano, in materia di Sanità, sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, si è verificato il concomitante effetto, da un lato, del pluriennale blocco del *turnover* e, dall'altro, dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;

tale effetto concomitante rischia di compromettere l'adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini;

occorre pertanto prevedere per tali regioni in piano rientro, una misura efficace di maggiore flessibilità nel conseguimento degli obiettivi di

risparmio per le diverse aree della spesa sanitaria, pur sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

occorre prevedere che tale misura sia applicabile soltanto nei SSR, oggetto di commissariamento per i quali negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione;

impegna il Governo

a emanare specifico provvedimento che al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari nelle regioni sottoposte a piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, consenta che gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni, possano essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

---

### **G/2111/169/5**

DI BIAGIO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 38.45

---

### **G/2111/170/5**

MILLO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che

appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e marine della zona della Penisola salentina di cui all'articolo 36, comma 1, lettera g), della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie all'istituzione nella zona di cui alla premessa del Parco Marino "Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase" assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie al suo funzionamento.

---

### **G/2111/171/5**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA  
**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.13.

---

### **G/2111/173/5**

BELLOT

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

il 9 ottobre del 1963, alle 22.39, dal versante settentrionale del monte Toc si staccò un'enorme frana, che scivolò rapidamente nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont. La massa della frana causò due onde gigantesche che distrussero paesi e frazioni della valle del Piave, coinvolgendo in particolare i comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso;

Il drammatico evento provocò in pochi minuti il sacrificio di bambini, donne ed uomini, quasi 2.000 persone, oltre alla totale cancellazione di un tessuto urbano sociale culturale ed economico;

l'altissimo prezzo che la popolazione locale pagò al progresso e all'intera Nazione è oggi patrimonio dell'umanità, la tragedia, da privato dolore chiuso nel cuore dei sopravvissuti, è diventata, comunque a fatica, memoria collettiva, indispensabile affinché resti impressa nella coscienza di tutti i rappresentanti dello Stato e affinché le istituzioni non cadano più nell'aberrazione di anteporre le esigenze del profitto al valore della vita umana;

il Cimitero delle Vittime, situato a Fortogna di Longarone realizzato i primi giorni dopo la tragedia del Vajont ed ampliato e ristrutturato circa una decina d'anni fa è stato dichiarato il 2 ottobre 2003 Monumento Nazionale, dal Presidente della Repubblica C. A. Ciampi quale «luogo di memoria delle migliaia di vittime del disastro del Vajont che nella notte del 9 ottobre 1963 perirono incolpevoli - affinché sia ricordato e affidato al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse sotto il profilo storico sociale»;

il Cimitero Monumentale oltre a riportare i 1.910 nomi delle vittime della Tragedia, accoglie un'interessante esposizione museale, una mostra fotografica permanente con immagini che ricostruiscono l'iter di realizzazione del Vecchio cimitero delle Vittime, nei giorni post-disastro, fino all'ampliamento e realizzazione del sito attuale e teche dove sono esposti reperti di notevole rilievo, di proprietà del Comune di Longarone, collezioni di oggettistica, di strumenti musicali, di orologi. Molteplici sono anche le opere donate da vari artisti;

nella parte esterna del Cimitero, dove sono locati i 1910 cippi in marmo a memoria delle Vittime, vi è anche il trittico scultoreo dell'artista bellunese Franco Fiabane, scomparso recentemente. Questa grande sezione del cimitero è sempre accessibile, attraverso dei cancelletti laterali all'edificio ed i visitatori vi possono accedere in qualsiasi momento;

nei tempi appena successivi alla ristrutturazione del Cimitero, si è reso necessario renderlo fruibile a tutti; sia alle persone del luogo che ai numerosi visitatori che raggiungono la cittadina per la visione dei Luoghi della Memoria del Vajont; è stata quindi siglata nel 2005 una convenzione tra l'amministrazione e l'Associazione Pro Loco Longarone, per garantire l'apertura del Portale del Cimitero nelle giornate Festive, da parte dei volontari;

è stato istituito un calendario di aperture, e attraverso alcuni incontri formativi con la presenza dell'Associazione Superstiti del Vajont, Sopravvissuti del Vajont e gli Informatori della Memoria, ed è stato costituito il gruppo di volontari «della memoria»;

nel 2010 è stata rinnovata dall'amministrazione la convenzione, fino al 2014, che definiva un accordo di gestione tra il Comune di Longarone e l'Associazione Pro Loco di Longarone. Quest'ultima, attraverso il coinvolgimento di tutti i sodalizi presenti nel territorio e di numerosi cittadini/volontari ha garantito il servizio che di anno in anno si è ampliato



e qualificato ulteriormente. Dopo i primi anni di sperimentazione, in termini di orari e giornate di apertura, e monitorando gli ingressi e le richieste, il calendario delle aperture è ormai praticamente fisso; il servizio inizia con le Festività Pasquali e termina con il 2 novembre, per la Commemorazione dei Defunti;

le associazioni del territorio coinvolte nel progetto di gestione del Cimitero attraverso i propri volontari hanno reso possibile in questi anni l'offerta di un servizio molto apprezzato dai molti cittadini che entrandovi desiderano rendere onore alle vittime del Vajont;

a nome dei bellunesi è stato chiesto, a nome invano, più volte e a più governi, un gesto concreto a favore del comune di Longarone per contribuire alla gestione e al mantenimento di questo importante Monumento nazionale che ricorda la più grande tragedia del dopoguerra, richiesta che non deve essere interpretata come un'elemosina bensì rappresentare il contributo dello Stato in primo luogo per rendere viva, attraverso il sacrario, la memoria dei morti e in secondo luogo un monito per tutte le istituzioni;

nel 2013, durante la celebrazione ufficiale per il 50° anniversario della tragedia, a parole, i rappresentanti delle istituzioni presenti a partire dal Presidente del Senato Grasso e dall'allora Presidente del Consiglio Letta avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse richieste che se pur veramente esigue non sono state trovate;

è stato chiesto al Governo attuale il riconoscimento di un contributo annuale, con la presentazione di un emendamento, in questa legge di stabilità come nella precedente che non è stato assolutamente presi in considerazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile e comunque entro la fine dell'anno, il necessario contributo per conservare la dignità ed il rispetto dovuti al cimitero Monumentale Nazionale della tragedia del Vajont, disponendo l'autorizzazione di una spesa annua di 50.000 euro che, pur se simbolica, serve ad assicurare la memoria storica e il ricordo della catastrofe e ad onorare le 1.910 vittime innocenti.

---

**G/2111/174/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo:

a prevedere, nel successivo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati, l'opportunità di prevedere lo stanziamento di un contributo risarcitorio agli allevatori del settore lattiero caseario di qualità aventi gli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con paesi esteri, in considerazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali territori.

---

### **G/2111/175/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile entro la fine dell'anno in corso il differimento dei termini del pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale differimento non deve prevedere l'applicazione di sanzioni e interessi agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza dei periodi di ammortamento e deve avvenire sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.

---

### **G/2111/176/5**

COMAROLI, ARRIGONI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'evoluzione della tecnologia informatica ha introdotto negli ultimi tempi innovazioni significative anche in materia di riscossione delle accise;

dopo la completa telematizzazione dei documenti di accompagnamento, attuata con l'adozione del sistema di monitoraggio EMCS (Excise Movement and Control System) è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali;

Ciò consentirà agli Organi di controllo, ed in primo luogo all'Agenzia delle Dogane, di poter verificare, in tempo reale, le esatte quantità di prodotto alcolico detenute all'interno del deposito fiscale, e quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione d'accisa;

Per la realizzazione di tali strutture informatiche le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, sia in termini finanziari sia di risorse umane. Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematico, immediato ed esatto delle quantità di prodotto alcolico gestite dal deposito fiscale, rendono possibile intervenire sulle ingenti immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni, il cui ammontare è ad oggi indicato nel vigente articolo 28 del Testo Unico Accise (decreto-legislativo n. 504 del 1995);

La riduzione della percentuale da porre a garanzia non ha implicazioni sul bilancio dello Stato: non comporta alcun onere di spesa, né maggiori esigenze di copertura. Non è ridotta la sicurezza di esazione, proprio in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici sopra descritti,

impegna il Governo:

a porre in essere le necessarie iniziative normative tese ad attuare una Semplificazione in materia di depositi fiscali di alcool e bevande alcoliche in linea con le nuove applicazioni tecnologiche, in particolare intervenendo sull'articolo 28, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riducendo l'ammontare delle cauzioni previste dall'art. 5, comma 3, del medesimo testo unico in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, alle seguenti percentuali:

*a)* 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera *a*); e 1), 2) della lettera *b*) del comma 1) del citato articolo 28;

*b)* 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera *a*) del comma 1) del citato art. 28;

*c)* 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.

**G/2111/177/5**

GUERRA, LAI, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, MANASSERO

**Approvato dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

considerato che:

l'evasione IVA stimata nell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015 è pari, nel nostro Paese per il 2013, a circa 41 miliardi;

la Commissione europea stima il «VAT gap» (la differenza tra il gettito IVA potenziale e l'incasso effettivamente realizzato) italiano in circa 47,5 miliardi di euro per lo stesso anno 2013, ponendo il nostro Paese significativamente al di sopra della media dei Paesi dell'Unione europea;

la Commissione finanze del Senato, nel parere espresso in data 11 giugno sul decreto legislativo di attuazione della delega fiscale relativamente alla fatturazione elettronica (atto Governo 162), ha chiesto al Governo di valutare in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti: nell'idea che «Tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo»;

Il Portogallo ha impostato una riforma dell'IVA basata sulla trasmissione obbligatoria dei dati di rilevanza fiscale contenuti nelle fatture. Tale riforma è andata gradualmente a regime a fine 2014. Il risultato è che le previsioni del gettito IVA 2015 registrano un incremento del 14,4 per cento rispetto a quello ante-riforma del 2011, pure a fronte di previsioni di pressoché totale invarianza della crescita del Pil per lo stesso periodo (-0,01 per cento). Si tratta di risultati che, rapportati alla situazione italiana, potrebbero equivalere, a regime, a un aumento di oltre 16 miliardi di euro della sola IVA riscossa. E questo senza tener conto della maggiore evasione IVA che caratterizza il nostro Paese rispetto al Portogallo (secondo i dati della Commissione europea);

esistono oggi le condizioni per un'azione di contrasto all'evasione che si sviluppi attraverso la riforma della P.A. finanziaria, così da fare in modo che il gettito salga mentre gli adempimenti a carico del contribuente si riducono e si semplificano;

impegna il Governo:

a valutare, già a partire dal passaggio alla Camera della legge di stabilità,

l'introduzione di una semplice misura di contrasto all'evasione fiscale che consista nello stabilire, riducendo e semplificando gli adempimenti in essere, un unico obbligo comunicativo dei dati presenti in tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti, anche non passivi IVA, residenti nel territorio dello Stato e dei dati delle sole fatture ricevute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. A valutare la possibilità che questo obbligo sia sostitutivo dell'attuale adempimento denominato «spesometro» (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) e permetta il superamento di altri adempimenti comunicativi (comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi della *black list*, comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing* nonché dagli operatori commerciali che svolgono «attività di locazione e di noleggio», comunicazione dei dati registrati riferiti alle fatture ricevute da operatori della Repubblica di San Marino, comunicazione dei dati delle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizio ricevute da fornitori residenti nell'Unione europea);

la possibilità di prevedere l'obbligatorietà di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei soggetti che non sono obbligati, se non a richiesta del cliente, ad emettere fattura per le loro cessioni o prestazioni (soggetti passivi IVA che operano nel commercio al minuto), superando, progressivamente e con l'eventuale introduzione di adeguati meccanismi premiali, il regime opzionale di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e introducendo un credito d'imposta per agevolare i contribuenti nell'adattamento o nell'acquisto dello strumento tecnico mediante il quale effettuare tale adempimento;

la realizzazione, attraverso un progressivo potenziamento delle sue infrastrutture materiali e immateriali, di un incisivo programma di assistenza dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate mettendo a loro disposizione in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione IVA.

---

### **G/2111/178/5**

FAVERO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. Si tratta di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette so-

cietà non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie;

nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l'estromissione agevolata dei beni immobili da parte dell'imprenditore individuale;

considerato che:

l'estromissione dell'immobile strumentale, per destinazione di proprietà, dall'impresa individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in prossimità della cessazione dell'attività;

esistono casi in cui imprenditori individuali, pur avendo cessato l'attività, hanno mantenuto attiva l'impresa ai fini IVA e redditi per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle imposte dirette;

tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell'ambito delle imprese individuali che talvolta sono costrette a rimanere attive non potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti dall'estromissione del fabbricato;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, l'introduzione di una agevolazione per gli imprenditori individuali che estromettono dall'impresa individuale l'immobile strumentale per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani generazioni imprenditoriali.

---

### **G/2111/179/5 (testo 2)**

FAVERO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premessi che:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi

di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30";

il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto «nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [...]»;

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta «tassa sul licenziamento» diventa un obbligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.

**G/2111/180/5**

LANIECE, ZELLER

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto, per attuare entro un mese, l'accordo firmato in data 21 luglio 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di finanza pubblica, per la definizione delle modalità e i tempi di erogazione delle risorse spettanti alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a titolo di accisa per il periodo 2011/2014.

**G/2111/181/5**

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, BELLOT

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

premessi che:

il disegno di legge in esame, nel prevedere la cancellazione dell'imposizione fiscale locale sull'abitazione principale, prevede contestualmente, com'è doveroso, una forma di ristoro per il mancato gettito che inevitabilmente ricadrà sui comuni;

la scelta di ristorare il gettito TASI effettivamente incassato dai comuni nel 2015 cristallizza una situazione derivante da una scelta autonoma delle amministrazioni comunali, frutto di una programmazione di lungo periodo;

il rimborso in rapporto alle aliquote deliberate dai comuni nell'anno precedente rischia ancora una volta di penalizzare i comuni virtuosi e premiare solo quei comuni che hanno scelto di portare le aliquote al massimo;

i comuni che nel 2015, per scelta politica o per aver incassato entrate *una tantum*, abbiano deciso di azzerare la TASI si ritroverebbero nel 2016 senza copertura finanziaria con il rischio di dissesto, dato che non è possibile procedere ad alcun aumento di tributi e addizionali nel 2016;

occorre prevedere un meccanismo che compensi quei comuni che hanno attuato un'amministrazione efficiente pur mantenendo basse le aliquote impositive;



impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di non penalizzare gli enti che, attraverso scelte amministrative virtuose, hanno contenuto le necessità di imposizione fiscale sull'abitazione principale, prevedendo un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato aliquote TASI inferiori all'aliquota *standard* per l'anno 2015 parametrato alla qualità dei servizi offerti, tenuto conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad abitazione principale.

---

### **G/2111/182/5**

Gianluca ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, PUPPATO, FRAVEZZI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premessso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato illegittimità costituzionale, per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano i contratti di affitto in nero;

la Consulta ha dichiarato incostituzionale i commi 8 e 9 che stabilivano dei vantaggi per l'inquilino che precedeva alla registrazione nei casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge, quando in esso era indicato un importo inferiore a quello reale, o quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito;

in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo disponeva che: «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: *a)* la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; *b)* al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; *c)* a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;

il comma 9 del medesimo articolo disponeva che: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio»;

considerato che:

sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni legislative, dichiarate oggi incostituzionali ai sensi della sentenza, favorendo l'emersione del fenomeno dell'evasione fiscale e accedendo conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole, pari al triplo della rendita catastale e con un taglio fino all'80 per cento di quello di mercato; tali inquilini, a seguito della sentenza della Consulta, si trovano esposti all'innalzamento dei canoni di favore nonché al pagamento delle somme arretrate;

ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere con urgenza al fine di tutelare gli inquilini che hanno aderito ad un disposizione di legge dichiarata incostituzionale, garantendo loro l'applicazione di un canone equo al fine di evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vigenza della predetta disposizione di legge.

---

**G/2111/183/5**

**Accolto dal Governo**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

la promozione del decoro urbano richiede lo sviluppo di iniziative a vari livelli per sviluppare attenzione e sensibilità nei cittadini, e per tale motivo è fondamentale costruire forme e momenti di partecipazione attiva a partire dai luoghi in cui le persone vivono e si incontrano (scuole, associazioni, centri sociali, ecc.);

la previsione di una tariffa ridotta dell'aliquota della TASI per comportamenti virtuosi – analogamente a quanto già attuato in altri Paesi – incentiverebbe i cittadini ad avere un atteggiamento più corretto e una particolare attenzione nei confronti del territorio;

sarebbe opportuno prevedere l'applicazione da parte dei Comuni di una riduzione dell'aliquota della TASI per i cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere a decorrere dal 1° gennaio 2016, la riduzione dell'aliquota della TASI per i cittadini che effettuano gli interventi di cui in premessa.

---

### **G/2111/185/5**

FRAVEZZI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

il comma 3, dell'articolo 6 dell'A.S. 2111 estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

vi sono enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti citati che, stando a quanto prevede il comma 3, dell'articolo 6 richiamato, sarebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni in argomento;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le detrazioni fiscali citate anche agli enti che svolgono attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi istituiti in forma societaria purché interamente partecipati da enti pubblici.

---

**G/2111/186/5**

MUCCHETTI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessso che:

la diffusione e la vendita di prodotti e servizi dematerializzati stanno aumentando con grande rapidità, spesso anche grazie a offerte provenienti *on line* dall'estero a opera di imprese multinazionali;

l'attuale normativa consente a queste società multinazionali di ottenere ricavi ingenti e crescenti in Italia senza dichiararvi una stabile organizzazione, e dunque evitando il pagamento delle tasse e delle imposte che invece vengono corrisposte da imprese, talvolta concorrenti, che fatturano direttamente in Italia,

impegna il Governo:

1) a valutare l'introduzione di disposizioni in materia di economia digitale volte alla modifica testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei seguenti punti:

a) indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, a considerare esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti. In conseguenza di ciò, l'esistenza di una stabile organizzazione si configura qualora il soggetto non residente: *i*) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità; *ii*) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro;

b) ad individuare le attività digitali pienamente dematerializzate di cui alla lettera precedente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

c) ad applicare l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta;

d) ad affidare a un apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia delle entrate competenze in materia di accertamento di cui alle lettere precedenti;

e) a far rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da ope-

ratori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano;

2) a valutare, altresì, l'introduzione di ulteriori misure in materia di economia digitale al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, volte in particolare:

a) ad applicare una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare per i compensi corrisposti a non residenti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ad operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere per i soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma e, conseguentemente, a non applicare tale ritenuta nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

c) a valutare ulteriori modifiche affinché, l'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comunichi all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed inviti il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Affinché si preveda altresì che, qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'Ufficio competente possa comunicare agli intermediari finanziari residenti, qualora essi non vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, nono comma.

3) a valutare di destinare, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle misure fiscali in materia di economia digitale al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

**G/2111/187/5**

RUTA, RICCHIUTI, PEZZOPANE, URAS, CATALFO, AZZOLLINI, D'ALÌ, CERONI, MILO, MANDELLI, LAI, VACCARI, VERDUCCI, MATURANI, TOMASELLI, BORIOLI, FABBRI, CARDINALI, Gianluca ROSSI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

a promuovere misure ed interventi in favore del Mezzogiorno, tra quelle avanzate ed esaminate, come credito di imposta per gli investimenti, decontribuzione per nuove assunzioni, superammortamento od altre, all'interno della presente legge di stabilità nei successivi passaggi parlamentari.

**G/2111/188/5**

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede una serie di disposizioni per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;

più in particolare, l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013;

viene altresì stabilita la possibilità di usufruire di una detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa, a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare; restano escluse tuttavia le spese per acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, per le porte;

all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica alta, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; restano escluse, tuttavia, le spese sostenute per l'acquisto di porte;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire le spese per grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, per le porte, tra quelle per le quali poter beneficiare delle detrazioni previste all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

---

### **G/2111/189/5**

PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI, FAVERO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabiliva che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori *ex* Obiettivo 1, venisse sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Veniva inoltre stabilito che la sospensione operasse esclusivamente nei confronti di quelle imprese che avessero recepito o recepissero gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni ed organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale;

gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento dovevano essere depositati ai competenti uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula;

considerato che:

in alcune aree del Mezzogiorno, a partire dall'anno 2006, numerose aziende agricole sono state oggetto di verifiche ispettive, a seguito delle quali l'INPS ha dichiarato illegittimi i contratti aziendali sottoscritti; in conseguenza, le aziende interessate hanno subito la revoca dei benefici

contributivi (fiscalizzazione) con recuperi milionari nei confronti di aziende che credevano di aver operato nel rispetto della legalità e in perfetta trasparenza, avendo sottoscritto contratti con l'assistenza delle parti sociali tempestivamente depositati all'INPS;

il contenzioso con l'INPS è ancora in atto, e la sua rapida risoluzione risulta essenziale per la stessa sussistenza delle aziende agricole coinvolte;

impegna il Governo:

a garantire attraverso opportuni atti di competenza, al fine di dare soluzione al contenzioso in atto e favorire la ripresa delle aziende agricole coinvolte, che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

---

### **G/2111/190/5**

PUPPATO, PEZZOPANE, CATALFO, BERGER

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

all'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 venivano considerate esenti da imposte Lire 500.000 qualora percepite dal lavoratore a titolo di premialità forfettaria annuale;

considerato che:

sono trascorsi 29 anni e da allora non si è mai provveduto ad un adeguamento di detto importo che tradotto in Euro corrisponde a circa 258;

si ritiene urgente una revisione che permetta almeno un parziale adeguamento all'indice ISTAT;

tenuto conto inoltre del diritto del lavoratore a mantenere, nel tempo, i suoi valori anche economici soprattutto in considerazione dell'elevata tassazione oggi esistente sui redditi da lavoro che falcidia buona



parte dell'eventuale potenzialità erogata dalle aziende a fine anno per il valore di produzione e di loro redditività;

impegna il Governo:

a rimodulare detto importo tenendo in considerazione sia il passaggio da Lire ad Euro, sia il trascorrere del tempo (quasi 30 anni) sia in considerazione dell'onere fiscale oggi esistente sul lavoro dipendente.

### **G/2111/191/5**

DI BIAGIO, GUALDANI, COMAROLI, MANDELLI, BARANI, MILO, BULGARELLI, SANTINI

#### **Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure relative alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, anche attraverso disposizioni di natura previdenziale e fiscale;

il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è stato definito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rettificando, sotto il profilo normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;

è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere interessa coloro – magistrati, personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici in attività di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legalmente richiesta a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza – che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti, nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, in attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza e le attività che vedono il nostro paese impegnato in difficili scenari nel contesto internazionale;

l'estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche il più alto senso del valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l'intera collettività;

la corresponsione dei benefici citati è stata disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni legislative che hanno interessato l'estensione di singoli ulteriori benefici, tramite l'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

in sede di replica all'atto di sindacato ispettivo n. 3-0075-8, il Governo ha evidenziato come «allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica», fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi nove anni dall'enunciazione del principio di equiparazione permane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile neanche nell'ottica di una «gradualità» che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il completamento;

sarebbe pertanto auspicabile garantire la corretta applicazione, confermata anche in più sedi giudiziarie, del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);

tale rettifica si rende necessaria sia per eliminare l'attuale ingiustificata sperequazione tra categorie di vittime, sia per evitare il moltiplicarsi di un contenzioso già consistente, che al momento sta definendo una situazione sfavorevole a carico dello Stato, impegnando ulteriormente l'erario;

il Governo, ulteriormente, riconoscendo che il diritto allo studio, quale vero strumento capace di condurre un individuo alla libertà, e alla formazione della coscienza umana e civica, è quanto di più prezioso resta a coloro i cui genitori sono caduti o rimasti invalidi mentre svolgevano i loro compiti istituzionali nel servizio al Paese, ha accolto un ODG in sede di discussione sulle leggi di Stabilità e Bilancio 2014/2015 con l'impegno «a prevedere, nell'ambito del programma 1.8 "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", l'incremento delle risorse destinate al Capitolo 1498 – borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998»;

le disposizioni concernenti misure del comparto sicurezza, difesa ed ordine pubblico saranno oggetto di confronto e di proposte emendative, nell'ambito del provvedimento in titolo, in occasione della seconda lettura dello stesso alla Camera dei Deputati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, eventualmente nell'ambito della discussione delle disposizioni in materia di sicurezza che avrà luogo alla Camera

nel contesto del provvedimento in titolo, di definire opportune misure al fine di riprendere fattivamente il percorso di estensione alle vittime del dovere e loro equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, valutando ulteriormente, in ottemperanza agli impegni già contratti in materia, l'incremento delle risorse destinate al Capitolo 1498 "borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, eventualmente nell'ambito della discussione delle disposizioni in materia di sicurezza.

---

**G/2111/192/5**

AZZOLLINI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

impegna il Governo:

a consentire che il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 relativa all'anno 2015, ove non versata, possa essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017.

---

**G/2111/193/5**

FASIOLO, PEZZOPANE, PUPPATO, LANIECE, Gianluca ROSSI

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.21.

---

**G/2111/194/5**

BERGER

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

premessò che:

l'istituto del maso chiuso è disciplinato dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 e costituisce per molti aspetti un'eccezione all'ordinamento giuridico italiano per via del principio dell'indivisibilità dello stesso, sia nei trasferimenti tra vivi, sia per causa di morte;

è proprio questa caratteristica dell'infrazionabilità che determina che il maso chiuso è da considerare un bene separato dalla massa ereditaria, al cui interno entra soltanto la somma di denaro che ne rappresenta il valore (sentenza della Corte di cassazione n. 2540 del 7 ottobre 1964). Si tratta pertanto di una successione anomala separata, dove il maso chiuso viene stralciato dalla successione, per seguire una corsia particolare incentrata sulla necessità di determinare un unico assuntore per esso, mentre il suo patrimonio, reintegrato del valore di quanto stralciato, è destinato a seguire le regole dettate dal Codice civile per l'ordinaria vicenda successoria;

infatti, l'articolo 37 della citata legge provinciale dispone al comma 5: l'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione, mentre l'articolo 33 della stessa legge riconosce all'assuntore del maso il diritto di vedersi rilasciare un certificato ereditario che è titolo per l'intavolazione del diritto di assunzione – anche prima della determinazione del prezzo di assunzione e delle operazioni divisionali. Non si tratta pertanto di una comunione ereditaria, non potendo ricondursi l'assunzione del maso neanche ad una normale compravendita di quote, sia pure ad un prezzo giudizialmente determinato. Questo è stato confermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 505 del 1988). Ciò significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria non è una divisione per equivalente nel senso tecnico dell'articolo 720 del codice civile (cioè una divisione avente per oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensì è una divisione avente per oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata «posta a carico dell'assuntore» (articolo 26 della citata legge provinciale);

per chiarire dubbi applicativi, emersi recentemente durante i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate che in alcuni casi hanno accertato violazioni dell'obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, dell'accordo di assunzione del maso chiuso, si propone una piccola modifica alla normativa nazionale di riferimento;

impegna il Governo:

ad intervenire a livello normativo al fine di dichiarare la particolarità dell'istituto del maso chiuso e della conseguente applicazione della normativa fiscale prevedendo che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alla controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

---

### **G/2111/195/5**

BERGER

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

a ripristinare le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ovvero che nei territori montani di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e siano esenti alle imposte catastali, nonché ad applicare le stesse agevolazioni anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

---

### **G/2111/196/5**

D'ALÌ, CERONI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

circa 800 medici ex condotti di tutto il territorio nazionale, su circa mille aventi diritto, hanno richiesto con appositi atti di intimazione al pagamento e messa in mora, notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso del mese di aprile 2014, l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - I Sezione *bis* - n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato - IV Sezione - n. 2537 del 2004;

con le suddette decisioni è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico; ciò in violazione del principio della perequazione retributiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

a seguito delle suddette decisioni, avrebbe dovuto essere adottata una immediata azione risarcitoria per la categoria, mediante la quale, secondo i criteri indicati in sentenza, doveva essere riconosciuto per i dovuti periodi, un incremento della modestissima retribuzione di base di lire 8.640.000 annue lorde di circa il 50 per cento, ed altresì il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto RIA) e di altre indennità;

considerato che:

in difformità da quanto sopra, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante, e che maggiorato di interessi e rivalutazione maturati a far tempo dal 1988 ad oggi, costituirà comunque un obbligo di pagamento in loro favore da parte dello Stato;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra, sia interesse dell'Amministrazione definire al più presto ogni relativa pendenza, provando anche a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato stabiliti in sentenza,

impegna il Governo

ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto;

a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria;

ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo della intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I *bis*, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dalla esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli aventi diritto.

---

### **G/2111/197/5**

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, VERDUCCI, DI BIAGIO, MARAN, Fausto Guilherme LONGO

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

premessò che:

c'è una generale concordanza sulla necessità e urgenza di una riforma della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo e dei servizi erogati all'estero dalla suddetta rete in favore degli italiani all'estero e di tutto il Sistema Italia;

accertato che:

un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico e di difficile valutazione e attuazione;

preso atto che:

da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare presentati al Parlamento e portati avanti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) si scontrano con una diversa proposta portata avanti in larga maggioranza dai Senatori del collegio Estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;

innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi consolari provenienti dai connazionali all'estero, tra cui i notevoli tempi d'attesa per l'emissione di determinati documenti e le segreterie telefoniche dedicate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnalazioni riguardano le innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non funzionanti: l'utenza, tra le varie problematiche, lamenta notevoli difficoltà riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti i Consolati, l'impossibilità di editare o compilare direttamente *on line* i moduli per la richiesta di atti e documenti, l'assenza di un *tracking*

*code* che consenta di monitorare costantemente l'*iter* delle proprie richieste inviate al Consolato in via telematica;

visto che:

il confronto è determinato da due visioni diverse tra l'amministrazione del MAECI e la maggioranza dei rappresentanti degli italiani all'estero nei rispettivi territori. La visione del MAECI punta alla realizzazione di grandi Consolati (definiti *Hub*) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero, invece, chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale a contratto assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi anni dove le scelte operate dal MAECI hanno creato notevoli disagi e prodotto zero o pochissimi risparmi;

considerato che:

la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero che chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi, potenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori risparmi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro il 1° semestre del 2016, un progetto di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi dell'Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che tenga conto dei seguenti punti:

per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo di 2 Consolati;

i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici consolari chiusi a partire dal 2008 anche nei Paesi extra UE ed extra SEE, già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono sostituiti da uffici di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI, supportato da personale a contratto assunto localmente;

gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del Console di competenza;

in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi anche prevedendo aperture al pubblico periodiche con cadenza settimanale o bimensile secondo le singole necessità;

il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici consolari rendendoli accessibili a tutti e di facile utilizzo;

e inoltre:

un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure sopra citate;



il piano economico completo e dettagliato dell'attuale rete diplomatico-consolare.

---

**G/2111/198/5 (testo 2)**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, PANIZZA, BIGNAMI, PADUA, DE PIETRO

**Accolto dal Governo**

Il Senato

in sede di esame dell'articolo 21 del disegno di legge di stabilità per il 2016

premessi che:

le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione *extra-scolastica*) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche esecuzioni;

si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle scarse risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale organizzata da una sola parrocchia o da una *pro loco* in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo può arrivare fino a 100 euro giornalieri;

molte realtà del volontariato sociale in Italia, come da comunicazioni di esclusione inviate, in questo periodo, dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si vedono negato il diritto a ricevere il 5 per mille dell'IRPEF relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 (anno d'imposta 2014), esclusivamente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o PEC dell'atto di notorietà (tra l'altro contenente dati già in possesso della Pubblica amministrazione) entro la scadenza del 30 giugno 2015, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica;

il «mondo del volontariato sociale» non dispone di strutture organizzative tali da poter sempre rispettare adempimenti burocratici che appaiono obiettivamente eccessivi e ridondanti, tanto da aver determinato già precedenti sanatorie (l'ultima riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008),

impegna il Governo:

- al fine di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di Onlus, parrocchie e *pro loco*, a valutare l'opportunità, in sede di esame della presente legge di stabilità alla Camera dei deputati, di prevedere una riduzione adeguata dei proventi spettanti alla SIAE quando

l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengono effettuate a scopo di lucro;

- a valutare la possibilità di prorogare, anche a fronte del pagamento di una sanzione, i termini per l'invio della documentazione cartacea relativamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i soggetti che abbiano trasmesso tempestivamente la comunicazione in via telematica, interessati alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.

---

### **G/2111/199/5**

CANTINI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

il provvedimento in esame dispone in materia di riscossione del canone Rai;

ritenuta l'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

considerato che:

la crisi economica sta producendo ripercussioni sulla stabilità di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare nuovi canali di finanziamento per le emittenti radiotelevisive locali, modulando i finanziamenti su criteri legati ai dati di ascolto, al personale impiegato a tempo indeterminato, agli investimenti annuali in innovazione tecnologica e alle ore dedicate all'informazione locale.

---

**G/2111/200/5**

PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

premesso che:

al comma 1 dell'articolo 11 della legge in esame si prevede, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, che ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016, venga riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero del versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;

nel mercato dei *call center* la componente della spesa per il personale rappresenta la quasi totalità dei costi di produzione;

la spesa per il personale incide sulla determinazione dei prezzi offerti ai committenti;

considerato che:

la decontribuzione per i nuovi assunti consente alle aziende di rivedere i prezzi al ribasso, prevedendo che sulla commessa lavorino unità di personale ammissibili al beneficio contributivo;

tenuto conto che:

le aziende non possono pianificare di affidare commesse a unità di personale ammissibili a tale beneficio nel caso in cui abbiano già internamente la forza lavoro da destinare alla gestione delle medesime commesse;

tenuto conto che:

la cosiddetta «clausola sociale» approvata all'interno del disegno di legge recante delega al Governo in materia di appalti (A.S. n. 1678-B) non elimina la problematica della delocalizzazione all'interno del Paese, non essendovi obbligo per l'azienda subentrante a svolgere l'attività imprenditoriale in area almeno limitrofa a quella dell'azienda uscente;

impegna il Governo:

a proporre una soluzione normativa al problema che incida concretamente nel periodo di vigenza del beneficio contributivo di cui al comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame, valutando l'opportunità di spalmare gli incentivi in più anni, differirne gli effetti, vincolarne l'erogazione al mantenimento dell'attività imprenditoriale nel luogo dell'azienda uscente e trasformare la decontribuzione in credito d'imposta.

**G/2111/201/5**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

impegna il Governo:

a destinare, nel complesso delle risorse che saranno previste per il Giubileo della Misericordia, a partire dal prossimo provvedimento già annunciato, una quota congrua e significativa di risorse finanziarie finalizzate a promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio, come la Via Francigena, attraverso la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari concernenti l'individuazione, il recupero, la manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità; il restauro, il risanamento conservativo, la manutenzione e la riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati; il miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico; l'installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari, al fine della loro messa in sicurezza e promozione delle attività di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la fruizione.

**G/2111/202/5**

BROGLIA, VACCARI, GUERRA

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede apposite misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

è necessario garantire ogni strumento idoneo a favorire la ricostruzione degli immobili pubblici nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in particolare laddove gli enti locali interessati abbiano nella propria disponibilità risorse da investire nella ricostruzione, ad esempio derivanti da risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati;

sin dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, emanato a ridosso degli eventi sismici e diretto a garantire ogni intervento in favore delle popola-

zioni colpite e a favorire la ricostruzione, veniva garantita ai comuni interessati la possibilità di utilizzare, in deroga al patto di stabilità interno, risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, misura che è stata poi prorogata negli anni successivi proprio al fine di garantire che ogni risorsa a disposizione fosse utilizzata a tali scopi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che, per gli importi incassati dai comuni come risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati in conseguenza del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e non ancora spesi, ma già oggetto di accertamento negli anni di incasso e da ultimo di riaccertamento straordinario nel 2015, per effetto dell'armonizzazione contabile e che – se non spesi nel corso del 2015 – dovrebbero confluire nell'avanzo vincolato con il consuntivo 2015, possano essere ulteriormente riaccertati al fine di farli confluire nel Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2016-2018.

### **G/2111/203/5**

MICHELONI, ARRIGONI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016,

visto l'emendamento 33.101 al suddetto disegno di legge, che contiene la traduzione legislativa di un approfondito lavoro del Comitato per le questioni degli italiani all'estero;

considerata la richiesta del Governo di ritiro del suddetto emendamento, valutato come una riforma strutturale e sistemica dell'attività dei patronati all'estero, e la sua trasformazione in ordine del giorno;

premessi che:

il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha nei mesi scorsi operato una approfondita indagine sul funzionamento dei patronati all'estero;

tale indagine ha evidenziato l'importante ruolo che i patronati all'estero hanno svolto per i nostri concittadini;

il «sistema patronato» agisce all'estero – e non potrebbe essere diversamente – tramite associazioni di diritto locale, che con il patronato italiano possono esercitare le attività *ex* legge n. 152 del 2001, nel rispetto delle norme e dei regolamenti dettati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale organo di vigilanza e controllo, è tenuto ad effettuare ispezioni annuali alle sedi estere, che vengono finanziate direttamente dai patronati medesimi, tramite la fi-

nalizzazione di parte delle risorse riservate dalla legge al loro finanziamento;

rilevato, in particolare, che:

il complesso delle norme sopra citate è oggettivamente «robusto» dal punto di vista delle regole, ma deficitario rispetto a questioni fondamentali:

1. la mancanza di disposizioni che definiscano i rapporti, anche patrimoniali, tra patronato italiano e associazione di diritto estero;
2. la mancanza di indicazioni sui rapporti tra associazione promotrice e patronato promosso in termini di responsabilità verso terzi;
3. la carenza di disposizioni atte a salvaguardare il più possibile la tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini contenute nelle banche dati degli enti previdenziali;
4. l'impossibilità di procedere ad ispezionare annualmente tutte le sedi dei Patronati;
5. un rigoroso sistema di sanzioni;

ritenuto di voler accogliere il suddetto invito;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'introduzione di norme che prevedano:

l'obbligo per le associazioni di diritto locale operanti all'estero di utilizzare come operatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 152 del 2001 solo personale dipendente ed esclusivamente a quest'ultimi conferire il potere di accesso alle banche dati degli enti previdenziali;

l'obbligo, per i patronati operanti anche all'estero, di presentare annualmente bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 127 del 1991, con esplicita esclusione degli articoli 27 e 28;

l'obbligo sussidiario e solidale delle organizzazioni promotrice del Patronato per danni causati a terzi;

l'obbligo, in sede di ispezione di attività all'estero, di estendere la percentuale media delle decurtazioni riscontrate nelle visite ispettive effettuate a tutte le attività dichiarate all'estero per l'anno di riferimento;

sanzioni economiche per chi non presenti bilancio consolidato;

avvio della procedura di commissariamento e di scioglimento per i patronati che per due anni nel quinquennio non presentino bilancio consolidato.

Si sollecita inoltre la predisposizione di un «codice deontologico» degli operatori di patronato, che non permetta a personale che si è reso responsabile di gravi inadempienze nei confronti dell'utenza di esercitare più tale attività.

**G/2111/204/5**

BIANCONI, GUALDANI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premessso che:

l'iter di istituzione del «Parco nazionale della costa teatina» è stato avviato con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001. Un'area protetta che, sebbene formalmente prevista da ormai 15 anni, non è in realtà mai nata a causa della sua mancata perimetrazione;

entro il 30 giugno 2013 la regione Abruzzo avrebbe dovuto formulare una proposta partecipata e condivisa circa la perimetrazione del futuro parco nazionale secondo quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito la proroga, al 30 giugno 2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, precedentemente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

secondo quanto stabilito, dall'articolo 2, comma 3-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in caso di inadempienza si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un commissario *ad acta* che provvedesse alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario e che ad oggi non risulta pervenuta da parte della regione Abruzzo nessuna proposta di perimetrazione;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inadempiente per 15 anni, è stato esautorato delle proprie competenze. Il 5 agosto 2014 il Governo, a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, ha nominato Giuseppe De Dominicis quale commissario del Parco nazionale della costa teatina;

considerato che:

nell'ambito della procedura di istituzione del Parco nazionale della costa teatina, il 18 maggio 2015 si è tenuta, per iniziativa del presidente della regione Abruzzo, dottor Luciano D'Alfonso, una riunione alla quale hanno partecipato il commissario *ad acta*, De Dominicis, nonché i rispettivi sindaci dei paesi coinvolti, al fine di individuare la delimitazione provvisoria dell'istituendo parco;

nello specifico, sono stati coinvolti i sindaci dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo. Tuttavia sono risultati assenti, seppur ricompresi all'interno del perimetro dell'istituendo parco, i sindaci del comune di Villalfonsina e Pollutri. Il motivo della loro mancata partecipazione alla riunione, come essi stessi riportano, non è da collegare ad una loro scelta personale, bensì alla mancata ricezione della convocazione formale da parte dell'autorità competente;

la riunione si è conclusa con l'accordo che i sindaci sarebbero stati riconvocati entro un breve periodo, necessario per esaminare gli elaborati e predisporre eventuali osservazioni in merito, nonché per valutare la fattibilità di alcune proposte alternative già avanzate in quella stessa sede;

a seguito dell'approfondito esame della cartografia consegnata dal commissario (al quale si è proceduto con il supporto dei rispettivi uffici tecnici comunali) sono emerse evidenti discrasie con il reale stato dei luoghi, nonché palesi carenze in ordine all'indicazione degli elementi tecnico-scientifici necessari a supportare gli elaborati predisposti;

in particolare, la perimetrazione provvisoria è stata predisposta su una cartografia (IGM) che risulta datata 1958 e che, pertanto, evidenzia una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi con particolare riferimento ad ampie aree che, diversamente da quanto rappresentato, sono ampiamente urbanizzate, antropizzate e sulle quali esistono importanti attività imprenditoriali (industriali, commerciali, turistico-ricettive). Tali aree, quindi, risulterebbero prive di valenza naturalistica, ovvero di quei valori «naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi» tali da richiedere l'intervento di tutela statale attraverso la speciale e rigida disciplina prevista dalla legge in materia di parchi nazionali;

in secondo luogo va rilevato che la predetta cartografia è stata realizzata tramite una scala (1/25.000) tale da non consentire una precisa identificazione e delimitazione delle aree e, quindi, dei beni immobili in essa eventualmente ricompresi, con comprensibili conseguenze in ordine alla lesione di interessi legittimi di privati cittadini;

infine, dal punto di vista procedurale non risulta che si sia ancora formalizzata la necessaria «intesa» con la regione Abruzzo né sia stata convocata la Conferenza unificata (come previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998) in cui sono sentiti anche gli enti locali interessati;

è evidente che, ove si procedesse, al recepimento della perimetrazione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia, si potrebbe compromettere in maniera irreversibile lo sviluppo del territorio,

bisogna, altresì sottolineare che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) considera gli enti locali come principali soggetti del complesso processo istitutivo che passa in primo luogo proprio attraverso la perimetrazione dell'area protetta; non a caso tutti i sindaci coinvolti nell'istituzione del Parco della costa teatina hanno condiviso un documento, in cui criticano la perimetrazione proposta dal commissario De Dominicis, e in cui sottolineano l'esigenza di evitare di includere all'interno del Parco aree prive di pregio naturalistico quali porti, aree industriali e artigianali, zone altamente antropizzate;

la tutela del tratto di costa in questione avrebbe potuto essere ugualmente ottenuta attraverso l'adozione di adeguati strumenti urbanistici, senza l'aggravio di procedure e di costi costituito dalla creazione dell'apposito Parco e dalla citata nomina del commissario responsabile;

inoltre, dal punto di vista organizzativo, il Parco sarà gestito da otto componenti del comitato direttivo (senza indennità): 4 espressione



del territorio (i comuni), uno nominato dall'Ispra, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In aggiunta vi sarà un direttore, che il Ministero nominerà attingendo all'albo nazionale. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, nel 2001 la legge fu accompagnata con un milione di euro: risorse che nel frattempo sono state dirottate e impiegate altrove e che dovranno essere recuperate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riesaminare la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della costa teatina, attraverso un coinvolgimento attivo degli amministratori locali, per evitare un blocco dello sviluppo del territorio abruzzese.

### **G/2111/205/5**

PAGLIARI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

il lascito documentario di Giuseppe Verdi, è custodito a Villa Verdi a S. Agata di proprietà degli eredi Carrara Verdi, della Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano e della Famiglia Motta Verdi di Bologna;

nel corso del 2013, grazie alla legge dedicata alle celebrazioni del secondo centenario della nascita del Maestro (legge 12 novembre 2012, n. 206), oltre a sottolineare il ruolo rilevante a livello nazionale del complesso di Villa Verdi (art. 1, comma 3, della legge sopra citata), veniva assegnato un consistente contributo (art. 2, comma 1, lettera f) della legge sopra citata) per lavori di restauro dell'immobile;

considerato che:

non si poté allora intervenire sulla inventari azione e digitalizzazione del patrimonio archivistico, che rappresenta una fonte primaria per la storia della musica e della cultura dell'Ottocento. Oggi tale azione, fortemente richiesta da tutti gli studiosi, è indispensabile, sia per garantire una adeguata conservazione degli originali, sia per consentire la massima diffusione dei contenuti, grazie anche alle nuove tecnologie;

l'Istituto di studi verdiani ha proposto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di realizzare un progetto specifico sull'argomento. Progetto che non potrà, per la sua rilevanza nazionale e internazionale, che promanare dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, l'unico organismo capace di garantire il rispetto delle esigenze conservative, catalografiche e di diffusione connesse al tema;

dal canto suo l'Istituto nazionale di studi verdiani che già opera in accordo con gli Eredi Carrara Verdi e la Soprintendenza archivistica competente per rendere consultabili nella propria sede alcune parziali riproduzioni del materiale documentario (in particolare le lettere), si impegna sin da ora a mettere a disposizione in consultazione, nella propria sede, e in accordo con i proprietari e i competenti uffici statali, le riproduzioni digitali e gli inventari che verranno realizzati. L'Istituto è inoltre disponibile a fornire la collaborazione scientifica e tecnica, maturata in oltre cinquant'anni di esperienza nel campo degli studi verdiani, alla definizione dei contenuti e all'organizzazione del progetto. C'è stata anche l'adesione della Casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano che è proprietaria di una parte degli abbozzi musicali del Maestro conservati a Villa Verdi e della Signora Maria M. Carrara Verdi, oggi rappresentante della Famiglia in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di studi verdiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure concrete per la valorizzazione e la promozione della digitalizzazione e della fruizione del patrimonio indicato, considerato il rilevante valore storico-culturale sia a livello nazionale che internazionale.

---

### **G/2111/206/5 (testo 2)**

FAVERO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;

il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto «nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [ ... ]»;

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta «tassa sul licenziamento» diventa un obbligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.

**G/2111/207/5**

FAVERO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),

premessò che:

l'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. Si tratta di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddette società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie;

nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l'estromissione agevolata dei beni immobili da parte dell'imprenditore individuale;

considerato che:

l'estromissione dell'immobile strumentale, per destinazione di proprietà, dall'impresa individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in prossimità della cessazione dell'attività;

esistono casi in cui imprenditori individuali che, pur avendo cessato l'attività, hanno mantenuto attiva l'impresa ai fini IVA e redditi per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle imposte dirette;

tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell'ambito delle imprese individuali che talvolta sono costrette a rimanere attive non potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti dall'estromissione del fabbricato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, l'introduzione di una agevolazione per gli imprenditori individuali che estromettono dall'impresa individuale l'immobile strumentale per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani generazioni imprenditoriali.

**G/2111/208/5**

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI, MILO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

dal 30 novembre all'11 dicembre prossimi si svolgerà a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di concludere un accordo vincolante e universale sul clima;

il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) è un ente di ricerca *no-profit*, fondato nel 2005 con il supporto finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, grazie al finanziamento del Fondo integrativo speciale della ricerca (FISR), con l'obiettivo principale di realizzare in Italia un centro di eccellenza sullo studio integrato di temi riguardanti i cambiamenti climatici;

il CMCC organizza, gestisce e promuove attività scientifiche e applicate nel campo della ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, collaborando con scienziati, economisti ed esperti che lavorano alla realizzazione di analisi degli impatti dei cambiamenti climatici su diversi sistemi quali l'agricoltura, gli ecosistemi, le coste, le risorse idriche, la salute e l'economia;

anche nel quadro dell'azione internazionale sui cambiamenti climatici, fondamentale appare la sua attività di supporto ai decisori politici per la formulazione e la valutazione di strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di valutazione dei costi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate a garantire l'attività e le funzioni della grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici», nonché la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010.

**G/2111/209/5**

SANTINI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),

premessi che:

l'articolo 46 prevede l'aumento del limite massimo di trasferimento di contante dagli attuali 1.000 a 3.000 euro;

l'innalzamento della soglia è finalizzato a garantire una maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di stretto consumo e ad allineare, per questi aspetti, il nostro paese agli *standard* europei;

in ambito europeo, le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici connessi all'uso del contante, dando ampi margini di flessibilità agli Stati membri, tanto che in molti Paesi europei non è previsto un limite all'utilizzo del contante e in altri le soglie previste sono in molti casi uguali o più alte di quella prevista nel nostro Paese;

come evidenziato dalla Banca d'Italia nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge di stabilità, i limiti all'utilizzo del contante non costituiscono un impedimento alla realizzazione di condotte illecite e l'esistenza di una soglia bassa non ha effetti macroeconomici sull'andamento dei consumi. Inoltre, non esiste una base analitica o empirica sufficiente per precisare il valore ottimale del limite all'utilizzo del contante;

considerato che,

nel nostro Paese la propensione all'utilizzo del contante rimane molto più elevata della media europea ed appare, pertanto, opportuno incentivare le transazioni effettuate con carte di pagamento, riducendo i relativi costi e le commissioni a carico degli esercenti;

il regolamento n. 751 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, reca una serie di misure volte a promuovere lo sviluppo dei pagamenti basati su carta, prevedendo, fra le altre, misure di contenimento dei costi delle commissioni interbancarie applicate alle transazioni con carta di pagamento fissa. In particolare, proprio al fine di favorire lo sviluppo dei pagamenti con carta di pagamento, si prevede la fissazione di un limite massimo alle tariffe interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della transazione per le carte di credito, contro lo 0,75 per cento attualmente applicato in Italia, e allo 0,2 per cento per quelle di debito, contro l'attuale 0,35 per cento;

rilevato che:

il Parlamento europeo, recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), ha recentemente approvato la c.d. "IV direttiva antiriciclaggio" (Direttiva (UE) 2015/849

del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità economica e al rafforzamento del sistema antiriciclaggio nell'ambito dei Paesi membri dell'UE;

le disposizioni della IV direttiva antiriciclaggio mirano, inoltre, a potenziare una molteplicità di aspetti connessi al rischio di riciclaggio ed in particolare a prevenire l'uso del sistema finanziario ai fini del finanziamento del terrorismo;

impegna il Governo:

a prevedere forme di monitoraggio sullo stato di attuazione delle nuove disposizioni sul limite massimo di trasferimento di contante di cui in premessa e sugli effetti ad esse connesse;

ad adottare le misure necessarie per la piena attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, al fine di favorire lo sviluppo nel nostro Paese dei pagamenti basati su carta e di contenere i costi delle commissioni interbancarie applicate alle transazioni con carta di pagamento;

ad accelerare l'*iter* per il recepimento, nel nostro ordinamento, della "IV direttiva antiriciclaggio" con l'obiettivo di rendere più efficace nel nostro Paese l'azione di contrasto alle condotte illecite e alla criminalità economica, e di rafforzare gli strumenti di contrasto al riciclaggio.

---

### **G/2111/210/5**

BORIOI, FABBRI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità,

considerata la particolare complessità e operosità dei procedimenti giudiziari riguardanti i reati legati alla attività produttiva che hanno generato gravi e diffuse patologie, in molti casi letali, correlate alla lavorazione dell'amianto;

considerato inoltre che, in taluni di dati procedimenti giudiziari la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dar corso alla propria costituzione di parte civile nei confronti degli imputati dei suindicati reati;

considerato, in fine, che le spese legali a carico di molte delle vittime dei reati stessi, o dei loro eredi nei casi, purtroppo assai numerosi, di decesso delle vittime, sono gravosi e tali da dissuadere dall'esercizio delle facoltà di costituirsi parte civile nei processi,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449,

575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto.

---

**G/2111/211/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 33 della legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

con il comma 5 viene abrogata la disposizione relativa al rimborso a favore delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità, in sede di del disegno di legge di stabilità alla Camera dei deputati o in altro provvedimento e comunque entro la fine dell'anno, di continuare a concedere ai residenti dei paesi delle regioni ordinarie confinanti con l'Austria la vendita di carburanti a prezzi ridotti.

---

**G/2111/212/5**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premessi che:

è a rischio di chiusura il servizio ponti in barche sul Po di Gnocca e sul Po di Goro ed un sos è stato lanciato in questi giorni dai sindaci dei quattro comuni coinvolti: Ariano nel Polesine (RO), Goro (FE), Porto Tolle (RO) e Taglio di Po (RO);

i quattro comuni da decenni gestiscono in maniera autonoma e con grandi sacrifici economici il ponte in barche presente sul Po di Gnocca, che collega gli abitanti di Gorino Sullam (Taglio Po) e di Santa Giulia (Porto Tolle) e il ponte in barche sul Po di Goro, che collega gli abitanti di Gorino Veneto (Ariano nel Polesine) e di Gorino Ferrarese (Goro);

tali strutture sono fondamentali per il territorio, sia perché collegano la regione veneto con l'Emilia Romagna, le due Province e i due Parchi, concretizzando l'idea del Grande Delta sulla quale il comitato internazionale del programma Mab (*Man and the biosphere*) dell'Unesco si



è espresso favorevolmente lo scorso giugno, e sia perché sono quotidianamente usati da centinaia di cittadini che attraversano i rami del Po per necessità lavorative e/o familiari;

le medesime strutture, peraltro, sono fondamentali anche per il turismo, consentendo una visitazione completa del «Delta», dalle saline di Comacchio alle valli di Rosolina;

i quattro comuni, al fine di ottimizzare i costi e il servizio, hanno deciso di gestire in maniera unitaria le due strutture, individuando il comune di Taglio di Po quale capofila; tuttavia sono in grado di assicurare il servizio solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, a causa delle sempre più esigue risorse dei Comuni medesimi,

impegna il Governo:

a reperire, nelle more di attuazione del provvedimento, le necessarie risorse affinché le sopradette Amministrazioni possano continuare a gestire in maniera ottimale le due strutture rappresentanti un collegamento importante e fondamentale del grande Delta sia per i duemila residenti nelle varie frazioni che a livello turistico.

---

### **G/2111/213/5**

MUNERATO, BELLOT

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016;

valutato nel dettaglio la norma di cui al comma 5 dell'articolo 33 del provvedimento, relativamente all'abrogazione del contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria;

ricordato che già il Polesine è stato escluso, con il decreto-legge «competitività» n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, dall'accesso agli incentivi sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore di Porto Levante;

evidenziata, altresì, l'estromissione dei comuni Polesani dalle agevolazioni previste ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia a seguito dei fenomeni sismici del maggio 2012, nonostante anche la regione Veneto abbia subito gravi danni;

ritenuta pertanto la richiamata norma di cui al comma 5 dell'articolo 33 del provvedimento in esame come l'ennesimo colpo riservato alla regione veneto,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di mantenere, sia pure ridotto, il contributo di cui all'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207.

---

**G/2111/214/5**

GUALDANI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

premesso che:

a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Emilia-Romagna nel 2012, l'Inail ha destinato 80 milioni di euro per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal terremoto in Emilia e nelle province di Mantova e Rovigo, attraverso una disposizione prevista dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «decreto sviluppo»;

la cifra equivaleva al primo degli assi di finanziamento di cui disponeva INAIL per la riqualificazione delle zone colpite da sisma ed equivaleva ancora al 35 per cento dei 225 milioni di cui disponeva INAIL per il 2012 per finanziare investimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende;

considerato che:

il Comitato consultivo Inail di Benevento, unitamente al Consiglio di indirizzo e vigilanza Inail, intende avviare ogni utile iniziativa per mettere a disposizione delle zone alluvionate del Sannio finanziamenti Inail per la messa in sicurezza degli impianti produttivi;

è necessario un provvedimento di legge che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sposti parte dei fondi Inail destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta Italia (fondi bando ISI), alla messa in sicurezza degli impianti produttivi del Sannio; perché i fondi siano utilizzabili è inoltre necessario acquisire alcuni dati tra cui il numero dei siti produttivi danneggiati e un'analisi tecnica che valuti quanti, degli impianti produttivi danneggiati, potrebbero aver bisogno di interventi di messa in sicurezza;

lo scorso anno l'Inail ha messo a disposizione, con il bando ISI 2014, oltre 267 milioni di euro per tali finanziamenti. Anche solo il 5 per cento dello stanziamento nazionale potrebbe essere d'aiuto al comparto produttivo sannita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento legislativo che, al pari di quanto avvenuto per l'Emilia-Romagna, permetta all'Inail di finanziare ogni utile iniziativa per la messa in sicurezza degli impianti produttivi del territorio sannita colpito dagli eventi calamitosi del 14-15 ottobre 2015.

---

### **G/2111/215/5**

GUALDANI, MARINELLO

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)»;

premesso che:

l'articolo 53, comma 6, lettere *b*) e *d*) della legge n. 449 del 1997 ha previsto espressamente, con la trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per azioni che «al personale dipendente dalla società medesima» continuano a spettare «le prestazioni di assistenza e -mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto Postelegrafonici», nonché «il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente»;

successivamente, è intervenuto l'articolo 7, comma 9-*sexies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha confermato che a Poste Italiane nonché alle Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo (con esclusione delle Società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso), doveva continuarsi ad applicare, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, lo stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A. (ovvero il regime speciale Ipost).

il legislatore ha, infatti, ritenuto rilevante ed evidente che l'appartenenza delle società partecipate al Gruppo Poste Italiane SpA per lo svolgimento delle attività strettamente connesse a quelle postali non può che far assoggettare le stesse al medesimo regime previdenziale e contributivo di quello applicabile alla Capogruppo;

inoltre, che il Ministero del lavoro ha autorizzato con il proprio decreto del 24 gennaio 2014 la costituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente del Gruppo Poste italiane, di cui ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 dovevano dotarsi le Aziende che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie,

impegna il Governo:

a confermare, nelle modalità ritenute opportune, al fine di evitare qualsivoglia dubbio interpretativo, che tutte le società del Gruppo Poste Italiane, con le esplicite esclusioni previste dall'articolo 7, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, rientrano nel campo o di applicazione del regime previdenziale IPOST con tutte le sue caratteristiche e peculiarità essendo pertanto soggette al medesimo regime assistenziale e previdenziale.

---

### **G/2111/216/5**

LAI, URAS, CUCCA, ANGIONI, SPOSETTI, MANCONI

#### **Accolto dal Governo**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

in relazione ai rapporti tra lo Stato e la regione Sardegna, con particolare riferimento alle conseguenze dell'applicazione del pareggio di bilancio al fondo farmaci e alle spese per investimenti,

impegna il Governo:

ad aprire con urgenza una sede di specifico confronto anche in occasione del più generale confronto con le regioni.

---

### **G/2111/217/5**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, COMAROLI

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le regioni a statuto ordinario utilizzino ed impegnino le quote del risultato di amministrazione e destinate a finalità sanitarie imputabili ad esercizi pregressi.

---

**G/2111/218/5**

LO MORO

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

ribadita la necessità di prevedere nella legge di stabilità risorse adeguate a fronteggiare il problema dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità calabresi,

preso atto di quanto dichiarato in Commissione dal rappresentante del Governo, vice ministro Morando,

impegna il Governo:

ad affrontare la questione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità calabresi nell'ambito del tavolo tecnico già instaurato con la Giunta regionale calabrese.

---

**G/2111/219/5**

MATTESINI

**Accolto dal Governo**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,

al fine di assicurare i diritti sociali e le politiche sociali,

impegna il Governo:

a destinare una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse iscritte nel capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al CAM di Milano.

---



**ORDINI DEL GIORNO RESPINTI DALLA  
COMMISSIONE O RITIRATI DAI PRESENTATORI**

**G/2111/2/5**

BATTISTA

**Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame rivede in parte le disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che sono esenti dall'imposta «i fabbricati destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;

il comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o culto cattolico;

il comma *2-bis* citato, modificando la precedente normativa in materia, stabilisce che l'esenzione è dovuta anche quando le attività condotte negli immobili dei predetti enti «non abbiano esclusivamente natura commerciale»;

considerato che:

la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta con sentenza dell'8 luglio 2015 ha deciso la controversia tra il Comune di Livorno ed un ente religioso riguardante l'esenzione ICI, oggi IMU ad una scuola paritaria, accogliendo il ricorso proposto dall'Amministrazione Comunale;

in particolare, la vicenda riguardava l'impugnazione di un avviso ICI emesso dal Comune a fronte della gestione di una scuola paritaria i cui utenti pagavano comunque un corrispettivo;

tenuto conto, inoltre, che:

attualmente sono esentati dal pagamento dell'IMU tutti gli immobili di istituti ecclesiastici, anche quelli che esercitano attività commerciali, perché ritenute subordinate all'attività di culto, molte volte impiegate anche come strutture ricettive turistiche;



impegna il Governo:

ad adottare efficaci misure normative finalizzate ad affrontare e definire, considerato il valore delle attività svolte, il pagamento dell'Imu sugli immobili degli enti ecclesiastici parzialmente utilizzati a fini commerciali;

ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché le disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili siano applicate anche alle strutture, ancorché di proprietà della Chiesa, ove si svolgano attività di assistenza o altre attività equiparate che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, come nel caso delle scuole paritarie.

### **G/2111/7/5**

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

### **Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità 2016, ai commi 1-5, prevede riduzioni dell'imposta sul reddito delle società IRES, con una progressiva diminuzione della quota dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, e una ulteriore riduzione fino al 24 per cento dal 2017 e mantenuta a regime per gli anni successivi;

si prevede inoltre una riduzione dall'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e gli enti ad un'imposta sul reddito delle società;

l'efficacia di tali misure, tuttavia, viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione;

considerato che:

il 60 per cento dell'intera manovra (17 mld su 28,7) riguarda la sterilizzazione di clausole di salvaguardia che comprometterebbero aumenti di accise ed IVA;

i timidi accenni di un nuovo orientamento alla crescita dell'Italia vengono giudicati da tutti i più autorevoli osservatori e autorità: europee e internazionali ancora troppo deboli e inferiori alle *performance* degli altri maggiori paesi dell'Unione europea;

una sicura e predeterminata diminuzione della tassazione sulle società appare uno strumento necessario per contribuire al rilancio del ciclo economico e al miglioramento della fiducia degli investitori nei confronti del nostro sistema produttivo e del nostro paese ingenerale;

impegna il Governo:

ad applicare l'aliquota IRES ridotta, anche sulla ritenuta sugli utili, così come previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del disegno di legge di stabilità 2016 fin dal 1° gennaio 2016, indipendentemente dal riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità richiesti per l'emergenza migranti, eventualmente anche utilizzando a tal fine risorse provenienti dall'efficientamento strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.

### **G/2111/15/5**

BLUNDO

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", al comma 11 dell'articolo 10, riguardante il Piano straordinario di assunzioni del corpo docente, stabilisce che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

il piano straordinario di assunzioni del Governo esclude, pertanto, i docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché quelli di III fascia non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), oggetto del piano di cui sopra;

considerato che:

inizialmente nel piano intitolato «La buona scuola» si manifestava l'intenzione di assumere 150.000 precari, ma alla fine questo provvedimento ne ha riguardati molti di meno;

in questi anni la problematica principale è stata quella del reclutamento del personale docente, avvenuto attraverso la costituzione di una pluralità di graduatorie, a loro volta suddivise internamente in più fasce, contrapposte tra di loro: da una parte i vincitori di concorsi, dall'altra coloro che hanno ottenuto l'abilitazione avendo frequentato Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi

(TFA e TFA speciali) e percorsi abilitanti speciali (PAS). Gran parte di coloro che hanno seguito questi percorsi abilitanti, appartengono alle graduatorie d'istituto richiamate in premessa e pertanto non essendo inseriti nelle GAE, risultano esclusi dal Piano assunzionale previsto nel disegno di legge;

ritenuto che:

tale sistema abbia generato conflitti tra i lavoratori e personale precario della scuola, alimentando innumerevoli contenziosi amministrativi, e che tale disegno di legge contribuisca a creare ulteriori tensioni all'interno del comparto scuola;

impegna il Governo:

ad inserire nelle graduatorie ad esaurimento, in funzione della formazione di un unico elenco a scorrimento, anche gli appartenenti alle graduatorie di II e III fascia d'istituto, in modo da riconoscere e valorizzare il loro titolo di studio, gli anni di servizio prestati, i titoli scientifici ed eventuali specializzazioni conseguite, e creare le condizioni affinché, indipendentemente dalla provenienza e dalla categoria di appartenenza, tutti gli aspiranti docenti siano immessi in ruolo in base a criteri di equità, trasparenza e meritocrazia.

---

### **G/2111/22/5**

CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016,

considerato che:

il comma 14 dell'articolo 16 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, autorizzando al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi. Dalla relazione tecnica si evince che tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2016, riferiti ad un contingente massimo di 300 unità. La stessa relazione tecnica fa riferimento ai magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;

con riferimento al concorso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013, le procedure risultano in fase di conclusione. La relativa graduatoria deve essere approvata entro il mese di dicembre 2015. Appare quindi imprescindibile assicurare l'assunzione di tutti i vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;

la legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo organico della magistratura ordinaria conti 10.151 unità. Secondo i recenti dati pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura attualmente i magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Lo stesso CSM informa che il numero di posti vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di reperire le idonee risorse che possano consentire, progressivamente ed in tempi rapidi, la copertura di tutti i posti vacanti negli Uffici Giudiziari.

---

### **G/2111/26/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

#### **Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premesso che:

la legge n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9, consente alle lavoratrici, che accettino l'assegno conteggiato con metodo contributivo, di accedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la decorrenza dal trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015. Nello specifico, dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo suddetto, è in vigore un regime sperimentale, per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi; accettando, però, che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 (o 58) anni di età, avendone 35 di contributi. L'uscita effettiva può, insomma, essere anticipata di vari anni e in questo senso la convenienza, nonostante una pensione dagli importi più bassi, è maggiore se si pone mente alla riforma in vigore dal 2012, che sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro;

la norma di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, inizialmente di scarsa applicazione, è stata rivalutata con l'entrata in vigore della cosiddetta legge «Fornero»: stando ai dati diffusi dall'Inps sono state ben 17.000 le lavoratrici tra pubbliche, private e autonome, ad avere usufruito dell'opzione donna, e di queste, ben 15.000 hanno esercitato l'opzione ivi prevista dal 1° gennaio 2012 ad oggi;

considerato che:

la possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipata all'età di 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, attraverso la cosiddetta opzione donna, sembra tristemente allontanarsi in base alle previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, della legge in esame;

la legge di stabilità 2016 rischia, infatti, di lasciare fuori dall'opzione donna tutte quelle lavoratrici che non riusciranno più a maturare i requisiti richiesti a causa dell'inserimento, quale requisito per poter accedere, dei 3 mesi di aspettativa di vita da maturare entro il 31.12.2015. Ed invero, restano escluse dal pensionamento tutte le donne nate nel IV trimestre 1957-1958 disattendendo i requisiti della legge sperimentale n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9 (cosiddetta Opzione Donna);

rilevato che:

la sperimentazione prevista dalla norma in esame, e soprattutto la valutazione *ex post* che ne comporta, mal si concilia con la modifica che si vuole introdurre con la legge di stabilità;

alle lavoratrici in regime sperimentale non dovrebbe essere applicata alcuna finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né tenersi in considerazione l'aspettativa di vita (incrementi della speranza di vita) ma, al contrario, deve restare valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2015;

con l'articolo 19 della Legge di Stabilità viene superata la circolare dell'Inps, che restringeva il diritto delle lavoratrici ad esercitare l'Opzione Donna solo se l'effettivo pensionamento fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2015, in quanto non si tiene più conto del momento della decorrenza della pensione; viene però mantenuto il riferimento all'aspettativa di vita;

impegna il Governo:

ad eliminare dall'articolo 19, comma 1, delle legge *de qua* il requisito dell'aspettativa di vita al fine di concedere l'opzione donna anche a tutte le lavoratrici, nate nel IV trimestre 1957-1958, che, diversamente non potrebbero accedere al pensionamento in quanto non in possesso dei requisiti richiesti a causa dell'inserimento dei 3 mesi di aspettativa di vita entro il 31 dicembre 2015;

a valutare l'opportunità di prevedere che il termine del 31 dicembre 2015 previsto per la conclusione della sperimentazione venga prorogato fino al 31 dicembre 2018.

**G/2111/38/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

**Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»

premessò che,

tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della legge di stabilità, l'articolo 24 reca quelle volte al contrasto alla povertà. In particolare, al comma 1 della disposizione richiamata viene prevista la costituzione di un Fondo (Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) al quale assegnare 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1000 milioni di euro per il 2017;

in particolare, le risorse da stanziare per il 2016, nello Specifico 380, milioni sono destinate ad avviare su tutto il territorio nazionale la misura di contrasto alla povertà istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ossia la cd. «carta acquisti». Trattasi, dunque, di un ulteriore rafforzamento della sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti» contenuta nel decreto-legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. Gli ulteriori 220 milioni vengono assegnati per incrementare l'assegno di disoccupazione (ASDI);

per il 2017, invece, le risorse vengono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti;

considerato che,

nella sostanza, le previsioni di cui sopra, trattandosi di rafforzamenti di strumenti di protezione sociale e/o a sostegno al reddito già esistenti, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumenti di contrasto alla povertà assoluta, dimostrano come la popolazione versi in condizioni di urgente bisogno;

la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo smantellamento degli strumenti di protezione sociale, in particolare a livello comunale. Ci si riferisce, in particolare, a ciò che si è verificato nell'ultimo quinquennio a causa d'ingenti tagli ai finanziamenti e dell'eccessivo rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno. Ed ancora, la crisi economica e le politiche con cui è stata gestita hanno

in parte modificato le caratteristiche della povertà in Italia: l'indigenza si è ampliata ed ha colpito in maniera più significativa anche nel Nord Italia, soprattutto nuclei familiari giovani, con almeno due figli e in cui lavora un solo genitore;.

l'Italia ha un modello di *welfare* le cui politiche non hanno finora elaborato una risposta all'altezza dei bisogni; ed invero, dall'inizio della crisi economica degli ultimi anni, i fondi nazionali per le politiche sociali sono stati considerevolmente tagliati e continua a mancare una misura universale di sostegno economico contro la povertà. Il quadro attuale degli strumenti di protezione in questione, infatti, persegue differenti fini meritevoli e giusti; ma senza omogeneità e universalità;

la frammentazione degli interventi di sostegno economico, unitamente alla forte prevalenza della spesa per i contributi economici rispetto a quella per i servizi alla persona territoriali, comporta l'inefficacia delle riforme ed il rafforzamento dell'importanza delle forme private di *welfare*;

rilevato che,

l'interminabile crisi economica, da cui speriamo il Paese stia finalmente uscendo, ci ha lasciato in eredità un terzo in più di famiglie povere e il raddoppio della disoccupazione. La crisi ha colpito tutti, o quasi tutti, ma non è stata uguale per tutti. Ha lasciato cicatrici profonde sulle fasce più deboli della popolazione e sui giovani;

la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale è uno degli obiettivi specifici dell'Unione Europea e degli Stati membri nell'ambito della politica sociale. Conseguentemente, l'inclusione sociale non può che essere conseguita mediante una riformulazione degli impegni di spesa nel senso di un loro effettivo e sensibile aumento;

l'Italia è l'unico Stato membro, oltre alla Grecia e, all'Ungheria, a non aver dato seguito agli indirizzi dell'Unione europea in materia di reddito minimo garantito, pur a oltre vent'anni dall'adozione della raccomandazione 92/441/CEE;

impegna il Governo,

a modificare le risorse economiche di cui alle premesse del presente ordine del giorno prevedendo un loro significativo aumento ovvero portando i 600 milioni di euro, per l'anno 2016, a 800 milioni di euro e i 1.000 milioni di euro, per l'anno 2017, ai 1.200 milioni di euro;

a valutare concretamente la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a introdurre in Italia l'istituto del reddito minimo di inclusione sociale, secondo i numerosi indirizzi dettati dall'Unione europea, segnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l'occupazione e l'uguaglianza, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la coesione sociale, garantire la dignità delle persone e favorire la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della nostra Costituzione.

**G/2111/76/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

**Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»

premessso che:

tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra finanziaria in commento, l'articolo 48 reca quelle in materia di giochi;

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali;

considerato che:

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale l'illegalità sia, oramai, strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente, l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella regione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

l'illegalità legata al mercato dell'azzardo *on line* sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione completamente distorta dell'individuo e dei rapporti sociali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre il divieto dei giochi d'azzardo (in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati



con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete *internet*), ad eccezione del lotto, istantaneo;

delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe;

valutare l'opportunità di vietare, introducendo le relative sanzioni in caso di inosservanza al divieto così posto, ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice dei reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano.

### **G/2111/112/5**

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

#### **Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

premessò che:

la riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosiddetta legge Fornero) ha incrementato sensibilmente i requisiti anagrafici e contributivi per accesso di pensionamento;

al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la stessa riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continuava ad applicarsi la normativa previgente;

considerato che:

nei mesi immediatamente successivi alla riforma Fornero, si è resa palese l'insufficienza delle norme transitorie di tutela contenute nella legge di riforma;

il problema sociale è stato avvertito con preoccupazioni costantemente crescenti da parte di lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione;

tale allarme sociale ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente alla riforma del 2011, estendendola a più riprese e attraverso sei interventi normativi;

tali interventi di salvaguardia non sono stati tuttavia sufficienti a risolvere completamente una questione che ha assunto dimensioni uniche nella storia del sistema pensionistico italiano;

impegna il Governo:

a prevedere un sistema di accesso al trattamento pensionistico pieno secondo le modalità previgenti alla riforma del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, utilizzando a tal fine risorse provenienti dall'efficientamento strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.

---

**G/2111/141/5**

CATALFO, GAETTI, BULGARELLI

**Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

l'articolo 19, comma 1, del disegno di legge in esame reca disposizioni di modifica dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernenti l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna);

considerato che:

appare necessario eliminare le disparità di trattamento attualmente esistenti tra le lavoratrici autonome rispetto alle lavoratrici dipendenti, per l'accesso alla cosiddetta "opzione donna", sia per quanto riguarda il requisito dell'età anagrafica che per quanto riguarda le finestre di accesso al trattamento pensionistico;

infatti, per quanto riguarda l'età, le lavoratrici autonome maturano il requisito a 58 anni di età invece di 57 (età prevista per le lavoratrici dipendenti) ed inoltre, possono accedere alla pensione trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, a differenza delle lavoratrici dipendenti, che possono accedere al predetto trattamento dopo 12 mesi;

tale disparità di trattamento, oltre che di dubbia costituzionalità, appare ancora più incoerente in presenza del calcolo di pensione col sistema contributivo;

la compensazione dei maggiori oneri è prodotta dal minore importo pensionistico derivante alle interessate, per l'intera durata della vita, dal sistema di calcolo contributivo, nonché da eventuali risparmi conseguiti a seguito dell'introduzione delle disposizioni relative alla "*spending review*";

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere opportune iniziative al fine di modificare le normative di cui in premessa operando:

1) la parificazione del requisito anagrafico a 57 anni sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome;

2) la parificazione del termine per l'accesso alla pensione a 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici autonome

---

### **G/2111/142/5**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI

### **Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a favore delle lavoratrici, invecchiamento attivo e detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione;

in particolare, il comma 2 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato;

considerato che:

una delle categorie maggiormente penalizzate dalla riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono stati i cosiddetti lavoratori precoci i quali, dopo una vita lavorativa assai lunga (e dunque, una corrispondente anzianità contributiva), spesso in mansioni faticose e logoranti, hanno di colpo visto allontanarsi notevolmente la possibilità di accedere alla pensione;

appare necessaria la previsione di una misura specifica finalizzata a dare soddisfazione alle legittime aspirazioni di questi lavoratori;

considerato inoltre che:

la disciplina di cui al comma 2 citato in premessa appare potenzialmente assai poco efficace, inserendosi in un contesto normativo che già prevede misure simili. Sembrerebbe dunque necessario inserire piuttosto un'unica misura strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al pensionamento, garantendo per quest'ultimo il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del salario (che tuttavia gli consenta di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane all'inserimento lavorativo graduale, mediante l'utilizzo di piani nazionali già vigenti (es.: Garanzia Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a normativa vigente e/o esoneri contributivi totali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere opportune iniziative normative al fine di:

prevedere una specifica disciplina volta ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il riconoscimento della possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni;

prevedere esclusivamente nel settore privato, con esclusione del settore agricolo, in attuazione di un patto intergenerazionale, atto a garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, la possibilità per il lavoratore, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, di accettare, su base volontaria, in accordo con il datore di lavoro, una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno con riconoscimento a fronte di tale riduzione di apposita contribuzione figurativa, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, possibilità, subordinata all'assunzione, anche a tempo parziale, di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (assunzioni non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi), assunzioni alle quali si applichi l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione, il datore di lavoro potrà provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.

**G/2111/148/5**

PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

**Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

tenuto conto che:

con la circolare n. 35 del 2012 l'Inps ha precisato che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si applica l'incremento di 3 mesi legato all'aumento dell'aspettativa di vita;

si tratta di una norma che si conferma utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo;

non appare, però, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell'opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest'ultime di circa dieci anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non fare riferimento all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita per non creare sperequazione di trattamento tra lavoratrici per una mera ragione anagrafica.

**G/2111/162/5**

ENDRIZZI, BULGARELLI

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

ad adottare idonei provvedimenti anche di carattere normativo, volti a prevedere:

l'integrale deducibilità, nell'esercizio di competenza determinato ai sensi dell'articolo 109 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

la determinazione dell'ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78 del documento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, come segue:

in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore deve essere pari alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;

in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale deve essere pari alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corrisponde all'ipotesi di perdita totale;

che le spese di riparazione capitalizzabili, riferite alle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, devono essere equiparate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall'evento calamitoso e la spesa sostenuta

deve essere imputata a conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime.

### **G/2111/168/5**

BARANI

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato;

i vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall'art. 35 comma 1, lettera *d*), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229);

l'art. 6 del D.Lgs n. 139 del 2006 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha preminenti funzioni di "polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica";

sono innegabili l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini, al pari dell'attività svolta dagli altri Corpi dello Stato;

considerato che:

il Consiglio di Stato — sez. Giuridizionale, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961, n. 469, che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza»;

È nella prassi la facoltà per chiunque di operare il c.d. riscatto previdenziale degli anni universitari;

ancora il Consiglio di Stato — sez- Giurisdizionale (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che « i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981».

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di procedere con il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia.

### **G/2111/172/5**

BLUNDO

#### **Respinto dalla Commissione**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

con l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo) è stata introdotta una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, col quale - dopo il terribile incidente alla piattaforma Deepwater Horizon del 2010 nel Golfo del Messico - erano state bloccate tutte le richieste di estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

con l'approvazione dell'articolo 35 l'intenzione dell'allora Governo Monti era quella: di «valorizzare» le riserve di idrocarburi già rinvenute, eliminare i contenziosi con gli operatori che avevano già realizzato le infrastrutture, evitare i costi per risarcimenti degli operatori o per il *decommissioning* a carico dell'Amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in esercizio;

il Governo Monti non considerò in alcun modo che l'effetto della medesima disposizione sarebbe stato quello di offrire alle compagnie petrolifere maggiori possibilità di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana, aumentando di conseguenza notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse e mettendo seriamente a



rischio la bellezza e le potenzialità turistiche del mare e delle coste italiane;

i rischi per i nostri mari risultano essere ulteriormente aumentati dopo l'approvazione del comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Sblocca Italia) che introduce il titolo unico concessorio. Quest'ultimo, si articola in una prima fase di ricerca, della durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, in una seconda fase di coltivazione - in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico - della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e una terza fase di ripristino finale;

considerato che:

contro le disposizioni richiamate in premessa si sono schierate circa 200 associazioni e comitati di cittadini di territori interessati e ben 10 Regioni, quali: Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, che lo scorso 29 settembre hanno depositato presso la Corte di Cassazione un quesito referendario contro le attività di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di idrocarburi entro le 12 miglia;

ritenuto che:

le disposizioni richiamate in premessa, oltre a preoccupare le comunità locali per le gravi conseguenze ambientali che produrranno, non considerano le scelte come quella della *Royal Dutch Shell* di abbandonare le attività di coltivazione e prospezione di idrocarburi in Artico e quelle del Governo croato di non procedere alla firma dei contratti di estrazione predisposti con le aziende petrolifere;

impegna il Governo:

a ripristinare immediatamente il divieto di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di idrocarburi entro le 12 miglia ovvero ad adottare, nel limite delle proprie competenze, tutte quelle iniziative utili a far calendarizzare nel più breve tempo possibile, i disegni di legge, tra i quali anche uno a mia prima firma, con i quali si intende ristabilire il predetto limite anche per procedimenti concessori e i titoli abilitativi in essere.

**G/2111/184/5**

BERGER

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

premessi che:

i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle regioni e dalle province autonome hanno la finalità di intervenire contro i fenomeni di frammentazione e di polverizzazione fondiaria, fenomeni che risultano particolarmente accentuati nei territori di montagna, in seguito a successioni ereditarie. Anche la costruzione di nuove strade o altre infrastrutture aggravano il problema intersecando e separando le proprietà;

la ricomposizione fondiaria mira quindi al raggiungimento di adeguate dimensioni per i terreni da coltivare, favorendo le sistemazioni familiari ed è una concreta misura contro l'abbandono delle campagne e il conseguente dissesto idrogeologico;

nelle zone montane questo tipo di interventi assume una particolare importanza in quanto solo un adeguato mantenimento delle superfici prative e pascolive ed anche nell'ambito delle colture fruttivivicole consente la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente montano, cosa che è possibile solo in presenza di aziende agricole vitali e adeguatamente accorpate;

per decenni si è fatto fronte a ciò mediante lo specifico strumento normativo costituito dalla ricomposizione fondiaria prevista al Titolo II, Capo IV del Regio Decreto n. 215 del 1933;

il Codice Civile prevede parimenti la ricomposizione fondiaria agli articoli 850 e seguenti;

i provvedimenti amministrativi concernenti l'approvazione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario formano titolo per i trasferimenti di proprietà, comportano un vincolo di indivisibilità apposto agli appezzamenti neoformati ed hanno natura obbligatoria in ordine al pubblico interesse;

le esenzioni e le agevolazioni in merito all'imposta di registro sono sempre state previste per i trasferimenti di proprietà connessi alle operazioni di riordino fondiario. L'articolo 37 del succitato Regio Decreto n. 215 del 1933 reca a tal fine che «I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 1000, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto»;

com'è noto, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni e age-

volazioni tributarie, salvo poi reintrodurre alcuni negli ultimi due anni. Per tutti gli altri trasferimenti a titolo oneroso si è stabilita un'aliquota del 9 per cento;

si è reso così impossibile lo svolgimento delle ricomposizioni fondiarie di cui sopra. L'aliquota del 9 per cento a carico degli enti che promuovono la ricomposizione fondiaria infatti comporta in pratica l'abbandono dello strumento della ricomposizione fondiaria stessa in quanto economicamente non sostenibile da parte delle regioni e delle province autonome;

d'altro canto è stata però mantenuta l'esenzione per le ricomposizioni fondiarie effettuate dallo Stato tramite l'ISMEA (vedasi art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). L'esclusione dall'esenzione delle analoghe operazioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, che hanno la competenza legislativa in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria, appare illogica e discriminante. Una reintroduzione delle relative esenzioni e agevolazioni avrebbe un costo irrisorio per lo Stato in termini di minori entrate, in quanto l'eliminazione delle agevolazioni attualmente ha portato al blocco da parte delle regioni e delle province autonome di tutte le iniziative già in atto e di quelle programmate e pertanto non è allo stato attuale prevedibile alcuna entrata per l'erario derivante dall'applicazione alla ricomposizione fondiaria dell'aliquota del 9% di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche;

l'Agenzia delle entrate, nella sua circolare N. 2/E del 21 febbraio 2014, nella quale vengono elencate tutte le agevolazioni soppresse con l'entrata in vigore del più volte menzionato d.lgs. n. 23 del 2011, per quanto riguarda il riordino fondiario, non fa però riferimento al citato regio decreto n. 215 del 1933;

la stessa invece, cita a tal proposito le agevolazioni per il compendio unico, di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che reca che «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane»;

un'interpretazione identica viene fornita anche dalla Direzione Provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate. Ancorché pare discutibile la scelta del legislatore di accomunare il principio del compendio unico e dell'arrotondamento alla logica del piano di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario, si deve tuttavia constatare che per gli effetti del decreto legislativo n. 23 del 2011 anche questa agevolazione è stata soppressa. I piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario pertanto non possono più fare riferimento né al Regio Decreto n. 215 del 1933, né all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 228, e quindi, per gli stessi motivi già delineati sopra, i piani risultano per ora tutti sospesi;

le operazioni di ricomposizione fondiaria sono previste tra quelle ammissibili a cofinanziamento europeo nell'ambito del piano di sviluppo rurale. La reintroduzione dell'esenzione per i piani di ricomposizione fondiaria rende attuabili le operazioni previste dalle relative misure dei piani di sviluppo regionali che altrimenti non potrebbero essere effettuate con relativa perdita della quota europea di cofinanziamento;

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

---